

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII-XIV Camera e 13 ^a -14 ^a Senato)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	62
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	88
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	104
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	115
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	146
AGRICOLTURA (XIII)	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	194
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	195

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 18 febbraio 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.45 alle 16.40, ha proseguito l'istruttoria della posizione dell'on. Giancarlo Galan ai fini del giudizio circa la sussistenza di una causa di decadenza ed ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, sulle politiche a livello europeo in materia ambientale, con particolare riferimento alle misure del cosiddetto « pacchetto sull'economia circolare » (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della 13^a Commissione del Senato della Repubblica, Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, sulle politiche a livello europeo in materia ambientale, con particolare riferimento alle misure del cosiddetto « pacchetto sull'economia circolare ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione)

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la

trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione.

Karmenu VELLA, *Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Stefano VACCARI (PD), la deputata Claudia MANININO (M5S), le senatrici Vilma MORONESE (M5S) e Laura PUPPATO (PD), la deputata Chiara BRAGA (PD) e i senatori Lorenzo BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Luis Alberto OREL-

LANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Karmenu VELLA, *Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ringrazia il Commis-

sario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (*Esame e rinvio*) 10

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 23

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di propria competenza del disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e dovrà concludere tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Ricorda, altresì, che, come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commis-

sione, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 22 febbraio alle ore 14.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Quest'ultima ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, procedendo allo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, precedentemente prevista, in due distinti provvedimenti. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540).

Il disegno di legge consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. In particolare, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, sono previsti principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con legge di delegazione europea 2014 (Legge n. 114 del 2015, articolo 1 e allegato B) – per il recepimento di una direttiva. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

L'articolo 1, comma 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rin-

viando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea. In particolare, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, con le procedure previste all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi del rego-

lamento n. 1143/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale per individuare le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste consistenti nel rilascio di autorizzazioni, nei controlli doganali, nell'elaborazione delle valutazioni di rischio, nell'adozione di misure di emergenza, nella stesura di piani di azione sui vettori nonché nella definizione di disposizioni procedurali. Inoltre, il regolamento prevede che gli Stati membri introducano sanzioni penali e amministrative, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni in esso contenute. Principi e i criteri direttivi specifici di delega legislativa sono indicati nel comma 2.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi. La disposizione è finalizzata ad accrescere la portata della tutela consolare, a favore di cittadini dell'Unione europea non rappresentati in un determinato paese terzo, da parte delle autorità consolari di altri Stati membri, rafforzando la garanzia di rimborso dei costi sostenuti.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo – entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015 – ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. La disposizione è finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento interno alla nuova disciplina sovranazionale, nonché all'aggiornamento e riordino degli organismi che presiedono all'emanazione delle regole tecniche. Si tratta in particolare dell'apparato regolatorio adottato dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Il regolamento UE n. 305/2011 è stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 aprile 2011, n. L88 ed è entrato in vigore nel nostro ordinamento il 24 aprile 2011.

L'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di delegazione europea 2015, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

L'articolo 10 del disegno di legge individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 11, comma 1 reca una delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2015/760, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, in materia di fondi di investimento europei a lungo

termine (*European Long-Term Investment Funds – ELTIF*). Gli *ELTIF* (*European Long Term Investment Funds*) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori. La finalità del regolamento europeo è quella di fornire una disciplina uniforme fra gli Stati membri nell'ottica di « stimolare gli investimenti europei a lungo termine nell'economia reale » (Considerando n. 4 del regolamento).

L'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

L'articolo 13 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega all'attuazione nell'ordinamento della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

L'articolo 14 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della « quarta direttiva antiriciclaggio » – direttiva (UE) 2015/849 – e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Quanto alle Direttive, segnalo che la direttiva (UE) 2015/565 prevede l'impiego di un codice unico europeo di identificazione per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea ai fini dell'applicazione sull'uomo.

La direttiva 2014/26/UE – che deve essere recepita entro il 10 aprile 2016 – intende armonizzare le normative nazionali che disciplinano il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, al fine di superare le inefficienze nello sfruttamento degli stessi diritti. Inoltre, intende garantire la concessione di licenze multi-territoriali per l'uso *on line* di opere musicali, in un'ottica transfrontaliera.

La direttiva 2014/92/UE disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Il termine per il recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato al 18 settembre 2016.

La direttiva (UE) 2015/637 mira a determinare le modalità con le quali cittadini europei, bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono presenti ambasciate o consolati del proprio paese, abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti.

La direttiva (UE) 2015/652 stabilisce i requisiti per il calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica e per gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE.

La direttiva (UE) 2015/720 modifica la direttiva 94/62/CE inserendovi misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e di ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della vice presidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, a seguito dell'orientamento emerso nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza del 1° ottobre 2015, nella precedente seduta del 6 ottobre 2015 si era convenuto che la presidenza scrivesse alla Presidente della Camera per rappresentarle l'opportunità di avviare le procedure di intesa tra i due rami del Parlamento previste dagli articoli 78 del regolamento della Camera e 51, comma 3, del regolamento del Senato, al fine di consentire che fosse la Camera a procedere nell'esame delle proposte di legge C. 3147 e C. 3004. Ciò anche in considerazione della data

particolarmente risalente dell'ultima seduta svolta dalla I Commissione del Senato sui disegni di legge in materia.

Facendo seguito a tale determinazione, il Presidente Mazziotti ha pertanto scritto, in data 8 ottobre 2015, alla Presidente della Camera, la quale, dopo aver avviato le intese con la Presidenza del Senato, ha comunicato, in data 5 novembre 2015, che il Presidente del Senato, con lettera del 27 ottobre 2015, acquisito l'orientamento favorevole dell'Ufficio di presidenza dei gruppi della 1a Commissione del Senato, ha convenuto sulla proposta che l'*iter* del provvedimento prosegua presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, in deroga alla prassi che riserva la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato il procedimento legislativo. La Commissione inizia, quindi, nella seduta di oggi, l'esame del provvedimento.

Avverte che sono state nel frattempo assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3438, a prima firma della deputata Roberta Agostini, C. 3494, a prima firma della deputata Zampa, nonché C. 3610, a prima firma del deputato D'Alia. Poiché tali proposte vertono su materia identica a quella recata dai progetti di legge sopra citati, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Dà pertanto la parola al relatore Ricchetti, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, avverte che le proposte di legge C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia si propongono di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione. La Carta costituzionale riconosce infatti il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 della Costituzione stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». La proposta di legge C. 3438 Agostini dà altresì attuazione all'ar-

articolo 51 della Costituzione che sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Le disposizioni contenute nelle proposte di legge integrano, in primo luogo, le norme recate dal decreto-legge n. 149 del 2013, con particolare riguardo al registro nazionale ed allo statuto, la cui disciplina è però declinata in funzione, non solo dell'accesso ai benefici finanziari, ma anche della compiuta realizzazione del partito quale soggetto riconosciuto nel suo compito costituzionale di concorrere alla definizione della politica nazionale. Lungo tale direzione le proposte intervengono, principalmente, sul tema del riconoscimento giuridico dei partiti (C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia), con l'obiettivo di prevedere che ad essi sia riconosciuta la personalità giuridica.

Al contempo, le proposte di legge C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini, C. 3438 Agostini, e C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia integrano il contenuto necessario degli statuti, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, con le finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi volti ad assicurare una piena democraticità e trasparenza (C. 3004, C. 3147, C. 3610), di promuovere l'equilibrio di genere nei partiti (C. 3438), di prevedere modalità di selezione delle candidature anche attraverso elezioni primarie (C. 3494, C. 3610).

È inoltre dettato un regime agevolato ai fini della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste per i partiti politici che hanno acquisito la personalità giuridica e che hanno i requisiti ivi previsti (C. 3004 Fontanelli).

Le proposte di legge C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia conferiscono, inoltre, una delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie. La proposta di legge C. 3438 Agostini, a sua volta, modifica una serie di disposizioni vigenti con lo scopo di rafforzare la promozione dell'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione.

La proposta di legge C. 3610 D'Alia interviene, a sua volta, sulle sanzioni in materia di trasparenza ed obblighi di rendicontazione dei partiti politici oltre che sulle relative sedi.

Infine, per il riordino della normativa riguardante i partiti politici le proposte di legge C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini e C. 3610 D'Alia conferiscono una delega legislativa al Governo.

Le proposte di legge di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente introducono, dunque, nell'ordinamento l'obbligo per i partiti politici di acquisire la personalità giuridica, che avviene a seguito dell'iscrizione degli stessi nel registro dei partiti. Di conseguenza, in base alle proposte di legge, i partiti sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto non più solo in funzione dell'accesso ai benefici finanziari ma anche quale condizione per l'acquisto della personalità giuridica e degli effetti giuridici che ne conseguono.

Allo stato, in assenza di una previsione specifica, i partiti politici sono assimilati di fatto alle associazioni non riconosciute. Il diritto di associarsi in partiti politici si è configurato come un'espressione particolare del più generale diritto dei cittadini di associarsi liberamente; pertanto, i limiti al diritto di associazione contenuti nell'articolo 19 (proibizione delle associazioni segrete, di carattere militare o per fini vietati dalla legge penale) sono ritenuti applicabili anche ai partiti politici.

Particolare rilevanza assume peraltro il rapporto tra l'articolo 49 della Costituzione e il diritto di associazione contenuto nell'articolo 18 della Costituzione.

L'articolo 49 della Costituzione, infatti, nel prevedere che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti pone il partito politico in stretta correlazione con l'esercizio della sovranità popolare e con lo svolgimento di una funzione di natura pubblica, richiamando espressamente la funzione di concorrere, con metodo democratico, alla determinazione della politica nazionale.

La stessa giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come «i partiti politici

vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche»; in tale occasione, peraltro, la Corte ha negato una loro qualificazione come poteri dello Stato (ordinanza 79/2006).

La dottrina, a sua volta, ha assunto nel tempo posizioni non univoche sulla questione: da una parte, è stata sostenuta la necessità di una legge sulla disciplina interna all'organizzazione dei partiti politici, sulla base del fatto che la funzione costituzionale che essi sono chiamati a svolgere giustifica il sacrificio, almeno parziale, della loro autonomia. Dall'altra parte, è stato sostenuto che la Costituzione, quando ha previsto che una libera struttura associativa potesse assumere personalità giuridica ed essere soggetta alla registrazione e al controllo pubblico della organizzazione, lo ha detto espressamente, come avvenuto per le organizzazioni sindacali all'articolo 39 della Costituzione.

Giova ricordare come nella Costituzione si rinvenivano poche altre disposizioni in materia di partiti politici. L'articolo 98, al terzo comma, prevede la possibilità di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune determinate categorie di pubblici funzionari: magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia, diplomatici.

Inoltre, la XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista.

Le due disposizioni da ultimo citate hanno avuto un seguito legislativo (legge n. 121 del 1981 sul divieto di iscrizione ai partiti per la polizia, decreto legislativo n. 109 del 2006 che considera l'iscrizione ai partiti politici dei magistrati illecito disciplinare, legge n. 645 del 1952, cosiddetta « legge Scelba » che attua la XII disposizione transitoria).

Rilievo assumono in questa sede anche i lavori dell'Assemblea costituente: la I Sottocommissione iniziò l'esame di due bozze di articoli sui partiti politici il 19 novembre 1946.

La prima proposta, presentata dai relatori on. Merlin e on. Mancini, era volta a connettere la libertà di associazione dei partiti al rispetto dei principi fondamentali di libertà e dignità della persona umana e demandava alla legge la disciplina dell'organizzazione dei partiti.

Tale proposta trovò la ferma opposizione del Partito comunista (si vedano gli interventi degli on. Marchesi e Togliatti), in quanto ritenuta lesiva della libertà di organizzazione dei partiti. Venne respinta dai comunisti anche la proposta Caristia, formulata nel corso della seduta, volta a affidare alla legge il compito di dettare le norme per lo svolgimento pacifico dell'attività dei partiti; in proposito Togliatti fa presente che « non la legge deve dettare queste norme, ma solo la Costituzione deve fissare lo sviluppo pacifico della lotta nel Paese ».

Un maggior consenso raccolse la seconda proposta, presentata dall'on. Basso, recante una formulazione molto vicina a quella poi approvata nell'articolo 49, che sancisce il diritto di tutti i cittadini di organizzarsi « liberamente e democraticamente » in partiti politici, « allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese ».

Il testo finale approvato, con alcune modifiche dalla Sottocommissione è il seguente: « Tutti i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente in partiti politici allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese ».

Nel corso della seduta viene anche stabilito di aggiungere un comma contenente una disposizione finalizzata a vietare la riorganizzazione del partito fascista, disposizione che poi troverà collocazione nella XII disposizione transitoria della Costituzione.

La proposta Basso recava un'altra disposizione, riguardante il riconoscimento di attribuzioni di carattere costituzionale ai partiti che avessero raccolto almeno 500.000 voti alle elezioni. Il leader socialista giustificò questa disposizione in connessione con il fenomeno del passaggio dalla democrazia parlamentare alla demo-

crazia dei partiti (20 novembre 1946). A titolo esemplificativo, Basso indicò alcune delle competenze costituzionali da attribuire ai partiti, quali la presentazione delle liste elettorali, il diritto di promuovere giudizi davanti alla Corte costituzionale, la difesa delle libertà costituzionali.

La disposizione incontrò in linea di principio un generale consenso. Vennero tuttavia sollevate diverse questioni, alcune di tipo tecnico. L'on. Moro, ad esempio, richiamò l'attenzione sul fatto che « il riconoscimento della funzione costituzionale dei partiti presupponeva la soluzione del problema della personalità giuridica che ad essi non è stata ancora riconosciuta ».

La Sottocommissione, cui era stata demandata la questione, non pervenne tuttavia ad una decisione finale sulla seconda parte della proposta Basso e si limitò ad approvare il seguente ordine del giorno Dossetti: « La prima Sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e delle attribuzioni ad essi di compiti costituzionali. Rinvia ad un esame comune con la seconda Sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalità ».

La riunione congiunta tra la prima e la seconda sottocommissione non ebbe luogo e pertanto la Commissione plenaria trasmise all'Assemblea solamente la prima parte della proposta Basso, riguardante la libertà di associazione in partiti.

Nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea costituente (21 e 22 maggio 1947) dell'articolo sui partiti politici (articolo 47 del testo della commissione) si delinearono tre posizioni distinte.

La prima posizione pose l'esigenza di precisare il significato del metodo democratico, come criterio riferito non solamente alla vita esterna del partito, ma anche all'organizzazione interna. A questa posizione aderirono gli on. Mortati, Ruggiero, Pietro Mastino, Bellavista e Sullo. Mortati e Ruggiero presentarono un emendamento volto a chiarire che il diritto di riunirsi in partiti impone l'adozione del

metodo democratico « nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale ».

La seconda posizione fu rappresentata soprattutto dal relatore Merlin che si dichiara contrario a modificare il testo della Commissione e respinse la proposta Mortati-Ruggiero in quanto suscettibile di interferire eccessivamente nella vita interna dei partiti. Il relatore sottolineò anche le difficoltà pratiche insite nella strutturazione di un vasto sistema di controllo sui partiti.

Infine, una posizione ulteriore fu quella dell'on. Lucifero, contrario a qualsiasi norma speciale sui partiti politici e che ritenne sufficiente, per garantire la libertà dei partiti politici, il diritto di associazione sancito dall'articolo 18.

Alla fine della discussione, in considerazione dell'opposizione suscitata, gli onorevoli Mortati e Ruggiero ritirarono l'emendamento (che viene fatto proprio da Bellavista, e quindi votato e respinto dall'Assemblea).

L'Assemblea, dunque, approvò il testo della Commissione che sancisce il diritto dei cittadini ad associarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, senza alcun riferimento né alla organizzazione interna ai partiti, né all'attribuzione di competenze costituzionali, né al rinvio della loro disciplina alla legge statale.

Al contempo, nell'ambito dell'esame in sede referente occorrerà tenere conto del recente regolamento approvato in sede UE, che ha dettato disposizioni relative allo statuto ed al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1141/2014, approvato il 22 ottobre 2014, che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n. 2004/2003, introducendo numerose innovazioni).

In particolare, il regolamento UE, le cui disposizioni si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2017: riconosce ai partiti politici europei ed alle fondazioni ad essi collegati una personalità giuridica europea, che subentrerebbe alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, consentendo di superare gli ostacoli

legati alle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali (attualmente i partiti politici europei e le fondazioni, benché ricevano fondi dal bilancio dell'UE, sono soggetti giuridici nazionali); prevede norme minime sull'organizzazione interna dei partiti politici europei tra le quali, in particolare, la definizione di criteri di selezione dei candidati agli organi direttivi e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico; introduce forme di trasparenza e controllo più incisive sulle loro attività e su quelle delle fondazioni, prevedendo in particolare sanzioni per le violazioni dei valori dell'UE e delle disposizioni del regolamento; eleva il tetto delle donazioni individuali ai partiti politici a livello europeo dagli attuali 12.000 a 18.000 euro su base annuale.

Va altresì considerato che le proposte di legge si inseriscono in un processo di riforma che ha riguardato, in primo luogo, il sistema di finanziamento dei partiti politici, con l'approvazione, dapprima, della legge n. 96 del 2012 con la quale, al sistema dei rimborsi elettorali – per i quali è stata disposta una riduzione dell'importo – è stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti. Tale sistema di finanziamento è stato poi superato dal decreto-legge n. 149 del 2013 (con il quale è stata disposta l'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti politici – accompagnata dalla previsione di forme di contribuzione volontaria o indiretta dei cittadini – e nuove norme in materia di controllo dei partiti. Il suddetto decreto-legge che, nella formulazione originaria, recepiva interamente il testo del disegno di legge di iniziativa governativa approvato e modificato dalla Camera (C. 1154-A) è stato adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

La legge n. 96 del 2012 ha inoltre introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile.

Giova altresì ricordare che la discussione di proposte di legge attuative dell'articolo 49 della Costituzione ha avuto inizio già nelle precedenti legislature. Da ultimo, nella XV legislatura proposte di legge sulla materia (S. 42 e abb.) sono state esaminate dalla Commissione Affari costituzionali del Senato mentre nella XVI legislatura la discussione si è svolta presso la I Commissione della Camera (C. 244 e abb.).

Passando ad illustrare il contenuto delle proposte di legge all'esame della Commissione, per quanto riguarda il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica queste, in ragione del ruolo riconosciuto ai partiti politici nell'ordinamento, attribuiscono la titolarità allo svolgimento delle verifiche richieste dalla legge per l'acquisizione della personalità giuridica alla Commissione di garanzia per i partiti politici. Ne consegue che per i partiti politici, in base all'impostazione seguita dalle proposte di legge, non trovano applicazione le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1990, che pongono in capo al prefetto la titolarità allo svolgimento delle verifiche necessarie per l'iscrizione degli enti richiedenti nel registro delle persone giuridiche: rispetto delle norme per la costituzione dell'ente; scopo lecito e possibile dell'ente; patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

La proposta di legge C. 3004 Fontanelli reca l'obbligo, di carattere generale, per i partiti di rispettare i valori della Costituzione, con specifico riguardo al metodo democratico, alla dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, allo stato di diritto e ai diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze. I partiti sono altresì tenuti a non perseguire scopi di lucro. Tali principi devono trovare applicazione, in primo luogo, nel programma e nell'attività dei partiti (articolo 1).

Tali principi di carattere generale tengono conto anche di quanto statuito – a livello UE – nel suddetto regolamento (CE) n. 1141/2014 il quale prevede che un'alleanza politica – intesa come la coopera-

zione strutturata tra partiti politici e/o cittadini – ha diritto di chiedere la registrazione come partito politico europeo, nel rispetto di una serie di condizioni, tra cui il rispetto «in particolare nel suo programma e nelle sua attività, dei valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». L'alleanza politica non deve inoltre «perseguire scopi di lucro».

Accanto a tali elementi, ai fini della registrazione, il regolamento UE prevede che un'alleanza politica debba avere la propria sede in uno Stato membro ed avere determinati requisiti di rappresentatività.

La proposta di legge C. 3004 Fontanelli e C. 3494 Zampa definiscono i partiti politici quali associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi della procedura di carattere generale di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ferme restando le previsioni dettate dalla proposta di legge in ragione della specificità e del ruolo partiti politici nell'ordinamento costituzionale. In tale modo, quindi, i partiti politici cessano di essere associazioni di fatto per assumere la natura giuridica di associazioni riconosciute iscritte in pubblici registri.

In base alle suddette proposte di legge i partiti politici si costituiscono dunque con atto pubblico, del quale fanno parte integrante lo statuto (i cui elementi necessari sono ulteriormente definiti dalla proposta), la denominazione e il simbolo: in tal modo, e previa verifica della Commissione dei requisiti previsti dalla legge, acquisiscono – in base alle previsioni delle proposte di legge – la personalità giuridica e si avvalgono dei benefici finanziari previsti dalla legge (in particolare dal decreto-legge n. 149 del 2013).

La proposta di legge C. 3147 Guerini integra, a sua volta, la definizione di partito politico dell'articolo 2 del decreto-

legge n. 149 del 2013, definendo i partiti politici quali libere associazioni che promuovono e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale attraverso l'elaborazione di visioni ideali e di programmi per il governo delle comunità locali e del Paese, la formazione politica, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per cariche pubbliche. Prescrive inoltre che la loro vita interna e la loro iniziativa politica siano improntate al metodo democratico.

Per quanto riguarda le procedure per l'acquisto della personalità giuridica, le proposte C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini, C. 3438 Zampa e C. 3610 D'Alia prevedono che l'acquisizione della personalità giuridica consegua all'iscrizione nel registro nazionale dei partiti politici.

Le proposte di legge C. 3004 Fontanelli e C. 3494 Zampa prevedono peraltro che il procedimento per l'attribuzione della personalità giuridica dei partiti sia ricondotto a quello già vigente per le associazioni e le fondazioni, con una procedura specifica. Nel procedimento generale recato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 per il riconoscimento della personalità giuridica si innesta infatti un procedimento specifico (comunicazione della Commissione al prefetto che procede all'iscrizione d'ufficio), in modo che il controllo dei requisiti dello statuto previsti dalla legge venga operato da un solo soggetto (la Commissione di garanzia).

Rispetto al procedimento di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, secondo il quale il prefetto esamina la domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le proposte di legge C. 3004 Fontanelli e C. 3494 Zampa prevedono che l'iscrizione sia effettuata dal prefetto d'ufficio sulla base della comunicazione, da parte della Commissione di garanzia dei partiti, dell'avvenuta iscrizione del partito politico nel registro dei partiti politici (di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149).

A tal fine, la Commissione medesima, contestualmente alla comunicazione della avvenuta iscrizione nel registro, trasmette alla prefettura competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché, successivamente, di ogni eventuale modificazione dello stesso, in aderenza con le previsioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.

Ai fini dell'applicazione della normativa vigente, di carattere generale, relativa al riconoscimento della personalità giuridica, la proposta di legge C. 3004 Fontanelli prevede che il Governo sia di conseguenza autorizzato ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalle previsioni della proposta.

In base alla proposta di legge C. 3147 Guerini l'iscrizione in tale registro è invece elemento necessario e sufficiente per l'acquisizione della personalità giuridica del partito politico. Si prevede infatti (articolo 1) che l'iscrizione nel registro nazionale dei partiti politici, che avviene dopo le verifiche effettuate dalla Commissione di garanzia, determina l'acquisizione della personalità giuridica.

Analogamente, la proposta di legge C. 3610 D'Alia prevede che i partiti politici iscritti nel registro sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000).

La proposta di legge C. 3147 Guerini reca, inoltre, una disposizione di carattere generale che dispone l'applicazione ai partiti politici delle disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti per le associazioni dotate di personalità giuridica (ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000).

Le proposte di legge C. 3004 Fontanelli e C. 3494 Zampa specificano, poi, nella parte generale, che il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

La proposta di legge C. 3147 Guerini prevede inoltre che l'iscrizione nel registro nazionale costituisca un requisito necessario per la presentazione delle candidature alle elezioni della Camera, modificando a tal fine il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Attualmente, in base alla nuova legge elettorale della Camera dei deputati (legge n. 52 del 2015) – le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016 – i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'interno, oltre al contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste, anche lo statuto (articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

La disposizione vigente non disciplina peraltro le conseguenze del mancato deposito dello statuto.

La proposta di legge Guerini C. 3147 rafforza dunque la previsione vigente aggiungendo, come si è detto, una nuova ipotesi di riconsunzione – la cui competenza è posta in capo all'Ufficio centrale circoscrizionale dall'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – riferita al caso in cui le liste siano presentate da partiti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, iscrizione alla quale consegue – in base alle altre disposizioni della proposta – l'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici. Da ciò deriva che i partiti politici non iscritti nel registro non possono partecipare alle elezioni nazionali.

Al contempo, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale dei partiti politici le proposte di legge integrano, in diversa misura, le prescrizioni che attengono ad alcuni contenuti, considerati necessari, dello statuto del soggetto politico per rispondere a diverse finalità, a partire da quella di valorizzare gli elementi di democrazia e trasparenza.

Per quanto riguarda le modalità di adesione al partito politico ed i diritti e i doveri degli iscritti, la proposta di legge C.

3004 Fontanelli integra il contenuto dello statuto prevedendo che lo stesso debba indicare le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei membri del partito. La proposta, inoltre, stabilisce il diritto di chiunque a iscriversi ad un partito, previa accettazione della domanda di iscrizione, e disciplina termini e modalità di esame della domanda medesima. Viene specificato altresì che non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza ovvero alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto.

Sulla scorta del citato regolamento europeo, la proposta di legge C. 3004 prevede inoltre che lo statuto contenga: una dichiarazione attestante che il partito non persegue fini di lucro; disposizioni che disciplinano la presentazione del programma politico che definisca finalità e obiettivi del partito.

La proposta di legge C. 3004 Fontanelli richiede altresì la necessaria presenza nello statuto di strumenti per assicurare ad ogni iscritto il diritto ad una piena e completa informazione sull'attività del partito e l'indicazione delle procedure e delle modalità di partecipazione attraverso cui gli iscritti esercitano il proprio diritto a concorrere alla determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito unitamente alla possibilità, che deve essere sempre garantita agli iscritti, di consultazione degli elenchi dei medesimi.

A sua volta, la proposta di legge C. 3610 D'Alia dispone che lo statuto debba prevedere le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto, nel rispetto del codice della *privacy* e le modalità con cui gli iscritti partecipano alle deliberazioni, assicurando, quando necessaria, la segretezza del voto.

La proposta di legge C. 3147 Guerini modifica il contenuto dello statuto, nella parte relativa ai diritti e i doveri degli

iscritti: in particolare, tale parte viene implementata prevedendo che lo statuto debba anche recare le forme e modalità di adesione al partito, le modalità di partecipazione degli aderenti a tutte le fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la designazione dei candidati alle elezioni.

Per quanto attiene alle disposizioni dello statuto relative agli organi collegiali e alle cariche monocratiche, la proposta di legge richiede l'indicazione dei titolari delle cariche di partito, in aggiunta alla composizione degli organi collegiali, e le relative modalità di elezione e durata degli incarichi.

Richiede altresì la previsione di garanzie per rendere effettivo il pluralismo interno ed il riconoscimento « formale » (la normativa vigente fa riferimento alle minoranze « ove presenti ») delle minoranze, alla quale è assicurata, se richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali (inclusi quelli di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito) ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice.

Aggiunge, infine, la previsione in base alla quale per le modifiche dello statuto (nonché del simbolo e della denominazione del partito) si deve assicurare la riserva di deliberazione da parte dell'organo collegiale rappresentativo degli iscritti al partito.

A sua volta, la proposta di legge C. 3438 Agostini inserisce, tra le previsioni che lo statuto deve contenere, le modalità per assicurare l'equilibrio di genere negli organismi collegiali e promuovere l'equilibrio di genere nelle cariche monocratiche, a livello sia nazionale che territoriale, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione.

La proposta di legge D'Alia C. 3610 integra il contenuto dello statuto: prevedendo che negli organi collegiali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; rafforzando le disposizioni sulla tutela delle minoranze, estendendo la promozione della presenza delle minoranze in tutti gli organi colle-

giali (non solo in quelli non esecutivi) e introducendo la loro partecipazione alla gestione delle risorse del partito.

Alcune disposizioni relative al contenuto dello statuto previste dalle proposte di legge riguardano le modalità di selezione delle candidature.

In particolare, la proposta di legge C. 3438 Agostini aggiunge alcuni elementi alla definizione delle modalità di selezione delle candidature (elezioni politiche, dei membri spettanti all'Italia del PE, elezioni dei consigli regionali e delle province autonome, dei consigli comunali, cariche di sindaco e di presidente della regione e della provincia autonoma), che devono essere contenute nello statuto.

In particolare, in base alla proposta di legge, devono essere altresì definite le modalità per assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive collegiali e per promuovere l'equilibrio di genere nelle candidature alle cariche elettive monocratiche, in maniera corrispondente alla prima modifica proposta.

Le proposte di legge C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia modificano inoltre il contenuto dello statuto prevedendo che esso possa prevedere la selezione delle candidature « anche attraverso elezioni primarie » per le elezioni europee, politiche, regionali e comunali.

Infine, sotto altro profilo, la proposta di legge C. 3004 Fontanelli prevede che nello statuto vadano indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali (anziché, come previsto dal testo vigente, i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali).

La proposta di legge C. 3438 Agostini reca una serie di disposizioni volte, come già evidenziato, a promuovere l'equilibrio di genere nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione.

In primo luogo, la proposta prevede misure volte a valorizzare l'obiettivo dell'equilibrio di genere negli statuti dei partiti ai fini dell'iscrizione nel registro, sia in relazione agli organismi (collegiali e mo-

nocratici) delle formazioni partitiche, sia nella selezione delle candidature per le cariche elettive monocratiche e collegiali.

Giova in questa sede ricordare che nelle ultime due legislature il Parlamento ha approvato misure normative volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali (la legge n. 215 del 2012 per le elezioni locali; la legge n. 65 del 2014 per le elezioni europee e la legge n. 52 del 2015 per le elezioni della Camera, che troverà applicazione dal 1° luglio 2016).

Inoltre, nel mese di febbraio 2016, il Parlamento ha approvato una legge di modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, che introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

La proposta di legge C. 3438 Agostini dispone poi la destinazione di almeno il 10 per cento delle somme derivanti da donazioni liberali e dalle risorse percepite dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF alla promozione di iniziative che rafforzino la partecipazione delle donne alla vita politica. Tale quota deve essere oggetto di una rendicontazione specifica e la Commissione di garanzia può sanzionare la violazione delle norme.

Rispetto al testo vigente che, come si è detto, già prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte della Commissione ai partiti che non abbiano destinato una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme spettanti dal 2 per mille dell'IRPEF ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la proposta di legge prevede l'obbligo di destinazione di una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme derivanti, oltre che dal 2 per mille dell'IRPEF, anche dalle erogazioni liberali. Il riferimento è sempre alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita

politica, con l'aggiunta del riferimento al « sostegno alle campagne elettorali delle donne ».

La proposta specifica che, a tal fine, i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione un'adeguata e specifica documentazione per il controllo di conformità alla legge. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla suddetta destinazione (sanzione che attualmente è pari ad un quinto delle somme spettanti al partito dalla destinazione del 2 per mille).

A sua volta, la proposta di legge C. 3610 D'Alia prevede la destinazione di almeno il 5 per cento delle somme derivanti da donazioni liberali e dalle risorse percepite dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF per la partecipazione dei giovani alla politica.

Viene quindi previsto, dalla proposta di legge C. 3438 Agostini, l'obbligo per i partiti di organizzare scuole o corsi di formazione politica per sostenere la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare delle donne e dei giovani, alla vita politica. Tali scuole devono prevedere percorsi formativi specifici sulle politiche di genere. I partecipanti a tali corsi o scuole possono detrarre le spese per l'iscrizione fino a un massimo di 750 euro annui.

La proposta prevede poi l'istituzione di un Fondo per il sostegno alle donne nei partiti politici, con una dotazione di 5 milioni di euro annui. Il Fondo è destinato al sostegno all'attività delle donne nell'ambito dei partiti politici, con particolare riguardo all'organizzazione di seminari, azioni di formazione, conferenze e studi, nonché scambi di esperienze a livello europeo e internazionale, volti al raggiungimento di una partecipazione egualitaria di uomini e di donne alla vita politica, economica e sociale nelle strutture politiche, economiche e sociali.

Le risorse del Fondo sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro dei partiti politici e

sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito alle ultime elezioni della Camera dei deputati.

Da ultimo, sono previste modifiche alla legge n. 28 del 22 febbraio 2000, con la finalità di assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere nei programmi di comunicazione politica radiotelevisiva, nella comunicazione politica radiotelevisiva e nei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale e nei programmi di informazione dei mezzi radiotelevisivi.

In relazione all'acquisto della personalità giuridica, la proposta di legge C. 3004 Fontanelli introduce poi un regime agevolato, esonerando i partiti dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali. Tale esonero riguarda i partiti politici che hanno acquisito personalità giuridica e che sono costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ovvero aventi almeno un rappresentante eletto presso il Parlamento europeo o presso un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Rispetto al testo vigente la proposta di legge prevede in particolare che, ai fini dell'esonero delle sottoscrizioni, sia necessario il riconoscimento della personalità giuridica. Per converso, in presenza di tale requisito, è considerato sufficiente, ai fini dell'esonero, che un partito o gruppo politico abbia un rappresentante eletto nel Parlamento europeo o in un Consiglio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

È inoltre mantenuto l'esonero nel caso di costituzione in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura ma non è richiamata espressamente la necessità che ciò debba avvenire in entrambe le Camere.

Sotto altro profilo, la proposta di legge C. 3610 D'Alia aggiunge alle sanzioni già applicabili ai partiti che non hanno ottemperato agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dei rendiconti – che consistono nella cancellazione dal registro e nella decurtazione delle risorse del cd. « due per mille » – sanzioni amministra-

tive pecuniarie dirette. In tal modo l'inottemperanza ai predetti obblighi è sanzionata nei confronti di tutti i partiti e non solo di quelli iscritti nel registro, che beneficiano del « due per mille ».

Le nuove sanzioni sono di importo variabile a seconda della gravità dell'infrazione. In primo luogo, in caso di omissione dell'obbligo di presentazione del rendiconto, infrazione punita attualmente con la cancellazione dal registro nazionale dei partiti (e quindi con la perdita della possibilità di ricevere i benefici previsti dalla legge), è applicata una ulteriore sanzione amministrativa da euro 200.000 a euro 300.000. Ricordo in proposito che, nel corso dell'esame alla Camera del decreto-legge n. 210 del 2015 (cosiddetto decreto « milleproroghe ») è stata approvata una disposizione che stabilisce che in caso di omissione dell'obbligo di presentazione del rendiconto la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000 (oltre alla già prevista cancellazione dal registro).

Per le altre infrazioni la proposta di legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie modulate in base alla gravità dell'infrazione o dell'omissione.

Inoltre, viene soppresso il limite complessivo delle sanzioni che ora non possono superare i due terzi delle somme spettanti in virtù della destinazione del 2 per mille IRPEF.

Le proposte di legge C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Guerini e C. 3610 D'Alia delegano poi il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della normativa relativa ai partiti politici.

Inoltre, le proposte di legge C. 3494 Zampa e 3610 D'Alia recano una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che disciplini lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione delle candidature nelle elezioni politiche.

Il sistema di elezioni primarie prefigurato dalle proposte di legge è di tipo facoltativo, ossia ciascun partito o movimento politico può scegliere se utilizzare o meno questo strumento per designare i propri candidati alle elezioni politiche;

tuttavia, se lo utilizza, il partito deve attenersi alle regole fissate dalla normativa statale.

Per la proposta di legge C. 3494 Zampa le elezioni primarie hanno effetto esclusivamente per la designazione dei candidati capilista dei collegi e non per quelli per i quali è prevista l'espressione del voto di preferenza, mentre la proposta di legge C. 3610 D'Alia prevede che, oltre alla designazione dei capilista, le elezioni primarie incidano sull'ordine nella scheda degli altri candidati.

Inoltre, le due proposte si differenziano in ordine ai destinatari della norma: per la proposta di legge C. 3494 Zampa possono svolgere elezioni primarie con le procedure stabilite dal decreto legislativo i partiti abilitati « a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52 », mentre la proposta C. 3610 D'Alia limita la partecipazione alle primarie ai partiti iscritti nel registro nazionale dei partiti.

La delega prevista dovrà definire le modalità di comunicazione al Ministero dell'interno della decisione di svolgere elezioni primarie e in quali collegi plurinomiali intende svolgerle e le modalità e i termini di presentazione delle candidature.

Inoltre, la disciplina delle elezioni primarie dovrà attenersi ai seguenti principi: ciascun elettore partecipa alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinomiale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche; le elezioni primarie si devono svolgere nel medesimo giorno e (per la sola C. 3494) ciascun elettore può votare per una sola candidatura; per ciascuna elezione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato capolista nel collegio e (C. 3610) gli altri candidati seguono nella lista secondo la graduatoria dei voti; deve essere garantita la segretezza del voto.

La sola proposta di legge C. 3610 D'Alia prevede inoltre la necessità di assicurare l'equilibrio di genere della rappresentanza nello svolgimento delle primarie e garantire il rispetto delle disposizioni della legge

n. 52 del 2015 aventi tale finalità. In base alla legge n. 52 del 2015, infatti, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento. Il decreto di attuazione della delega legislativa dovrà dunque individuare criteri per poter coordinare le disposizioni della legge elettorale per la Camera sulla parità di genere con la nuova disciplina delle elezioni primarie.

La proposta C. 3494 Zampa prevede poi ulteriori criteri di delega: i seggi devono essere costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche; in ciascun collegio plurinomiale deve essere istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio; il numero dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie deve essere pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, garantendo una distribuzione omogenea nel territorio. Il numero dei seggi può essere ridotto a un quinto nei collegi plurinomiali in cui un solo partito svolge elezioni primarie.

Alla copertura delle spese sostenute dai comuni si provvede con l'istituzione di un fondo *ad hoc* per lo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di un pari importo il fondo per la destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013.

La proposta di legge C. 3610 D'Alia prevede che le spese per le elezioni primarie siano sostenute dai partiti e che siano rimborsate da un fondo analogo a quello previsto dalla proposta di legge C. 3494 Zampa alimentato dalle risorse del 2 per mille.

La proposta di legge D'Alia C. 3610 detta poi una disciplina in materia di sedi

di partito, volta ad agevolare lo svolgimento delle attività politiche dei partiti iscritti nel relativo registro.

Essa prevede in particolare: l'intestazione al partito dei beni mobili ed immobili; la possibilità che l'Agenzia del demanio destini in via esclusiva locali di proprietà pubblica allo svolgimento delle attività dei partiti politici iscritti nel registro, dietro corresponsione di un canone agevolato; l'assegnazione, dietro corresponsione di un canone agevolato, degli immobili pubblici utilizzati da almeno 20 anni dai partiti politici iscritti nel registro ai partiti medesimi; la messa a disposizione da parte degli enti territoriali di locali per lo svolgimento di iniziative ai partiti politici iscritti nel registro, con spese a carico dei partiti.

La proposta prevede inoltre che i beni mobili e immobili del partito debbano essere ad esso intestati.

I titoli intestati al partito devono in ogni caso essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione prevede l'emissione di titoli al portatore.

La proposta di legge D'Alia C. 3610 disciplina altresì una procedura per la destinazione di immobili pubblici ai partiti politici iscritti nel registro che non dispongano di un patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.

È necessaria al riguardo la presentazione da parte del partito di una apposita richiesta alla Agenzia del demanio, che verifica tempestivamente la disponibilità di adeguati locali da destinare ai partiti esclusivamente per lo svolgimento di attività politiche. La verifica riguarda locali sia di proprietà dello Stato, sia di proprietà di enti territoriali o di altre pubbliche amministrazioni. In questo secondo caso l'Agenzia del demanio stipula appositi accordi con gli enti territoriali e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico della finanza pubblica.

I relativi immobili devono: essere adibiti ad uso diverso da quello abitativo; non essere inseriti in programmi di valorizzazione e dismissione immobiliare.

L'utilizzo dei locali può essere assegnato a canone agevolato, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei partiti politici. Non devono in ogni caso derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. È vietata la *sub*-locazione, totale o parziale. La violazione e la mancata corresponsione del canone per tre mesi consecutivi comporta la decadenza dalla assegnazione.

È infine demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni, la definizione dei criteri, dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in esame. Al regolamento è demandata espressamente la determinazione dei canoni agevolati.

La proposta di legge C. 3610 dispone inoltre l'assegnazione degli immobili di proprietà dello Stato, di enti territoriali, di istituti o enti o società di diritto pubblico, utilizzati da almeno 20 anni dai partiti politici iscritti nel registro dietro corresponsione del canone agevolato determinato con regolamento del Ministero dell'economia (ai sensi del comma 3), ridotto del 20 per cento. Il partito assume gli oneri di manutenzione ordinaria.

Anche in tal caso è vietata la *sub*-locazione, totale o parziale, con decadenza dalla assegnazione in caso di violazione del divieto.

La decadenza dall'assegnazione deriva altresì dalla mancata corresponsione del canone per tre mesi consecutivi.

La proposta prevede altresì che gli enti territoriali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, mettano a disposizione dei partiti iscritti nel registro locali per lo svolgimento di iniziative politiche, quali riunioni, assemblee o convegni. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali per il tempo per il quale se ne avvalgono. Una disposizione sulla stessa materia è attual-

mente contenuta nell'articolo 8 della legge n. 96 del 2012, che viene conseguentemente abrogato.

Giova ricordare, in proposito, che attualmente sono in vigore altre disposizioni volte ad agevolare l'accesso dei partiti all'utilizzo di immobili di proprietà pubblica.

Infine, la proposta di legge Fontanelli C. 3004 reca una norma finale per l'adeguamento alle previsioni in essa contenuta, facendo riferimento ai partiti costituiti alla data di entrata in vigore della proposta di legge o ai partiti cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, ovvero una singola componente interna al gruppo misto.

La proposta prevede che tali partiti politici – che intendano acquisire la personalità giuridica ed avvalersi dei benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013 – sono tenuti agli adempimenti richiesti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge. Tale termine è correlato alla necessità di rivedere il contenuto degli statuti tenendo conto delle nuove previsioni.

Osserva che affrontare la crisi della politica e del sistema dei partiti non è questione meno importante che affrontare la crisi economica e sociale del nostro Paese.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia valutata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni sul tema in discussione, auspicando inoltre che sia messa a disposizione dei gruppi tutta la documentazione necessaria ad approfondire il tema oggetto della relazione odierna.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) concorda con la proposta del collega Cecconi di svolgere audizioni. Aggiunge che, in qualità di presidente della Commissione «*Equality and Non Discrimination*» del Consiglio d'Europa metterà a disposizione della Commissione le risoluzioni approvate

da quella Commissione sul tema della parità di genere all'interno dei partiti politici, tema affrontato dalla proposta di legge C. 3438 di cui è prima firmataria la collega Roberta Agostini.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà valutata anche la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.55.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2016.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare la II Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione e due osservazioni, le Commissioni III, IV, VI, VII, VIII e XI hanno espresso parere favorevole, le Commissioni XII e XIV hanno espresso un parere di nulla osta e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con una condizione e due osservazioni. Le Commissioni IX e X non hanno espresso il parere, mentre la V Commissione lo esprimerà direttamente all'Assemblea.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, ritiene che le condizioni e le osservazioni espresse

dalla II Commissione siano meritevoli di attenzione e di approfondimento anche ai fini della presentazione di eventuali emendamenti della Commissione in Assemblea. Rivestono un particolare interesse la condizione, che riformula e unisce in un solo comma le previsioni dei commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 5 introdotti dalla Commissione, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata penale delle due disposizioni e l'osservazione, che riscrive l'articolo 15 in tema di giurisdizione. Lo stesso discorso vale per la condizione e la seconda osservazione poste dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avanza le seguenti proposte di coordinamento del testo:

1) *All'articolo 5, comma 6, le parole primo periodo sono soppresse*

2) *All'articolo 6, comma 6, secondo periodo, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 6.47., le parole: Il parere si intende favorevolmente espresso sono sostituite dalle seguenti: L'autorizzazione si intende rilasciata*

3) *All'articolo 6, comma 9, primo periodo, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 6.29, le parole o determinati sono sostituite dalle seguenti ovvero determinati*

4) *All'articolo 8, comma 4, secondo periodo, le parole La Commissione sono sostituite dalle seguenti L'Autorità*

Riccardo NUTI (M5S), chiede che le proposte di coordinamento del testo siano poste in votazione singolarmente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni alla proposta del deputato Nuti, le proposte di coordinamento del testo saranno poste in votazione singolarmente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di coordinamento del testo nn. 1, 2, 3 e 4.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che i gruppi MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente e Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà hanno preannunciato la pre-

sentazione di relazioni di minoranza e che i deputati Danilo Toninelli (M5S), Francesco Paolo Sisto (FI-PdL) e Celeste Costantino (SI-SEL) svolgeranno il ruolo di relatori di minoranza.

Si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 ed abbinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	25
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Sull'ordine dei lavori	38

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 ed abbinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il parere sul

testo unificato in materia di conflitti di interesse, così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

In primo luogo, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle sole parti di competenza, per cui invita a soffermarsi su questi. In secondo luogo, faccio presente che il provvedimento è in Aula a partire da lunedì prossimo, per cui il parere deve essere dato entro questa seduta.

Per quanto attiene al testo, fa presente che le disposizioni in esso contenute si applicano ai titolari di cariche politiche, quali:

i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo;

i titolari di cariche di governo regionali: i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome;

i membri del Parlamento;

i consiglieri regionali.

Ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata individuata come autorità competente per l'attuazione delle disposizioni del testo.

Fa presente che l'articolo 4 considera sussistente un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Segnala che l'articolo 5 prevede, a carico dei titolari di organi di governo, una serie di obblighi dichiarativi, anche a carico del coniuge, del convivente e di parenti, al momento di assunzione della carica, nel corso della stessa e della cessazione, dai quali si possano desumere elementi di natura anche patrimoniale e finanziari. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali e di una specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate. Il comma 7, lettera *a*), prevede che qualora le dichiarazioni siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, l'autorità applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. La lettera *b*) stabilisce che in caso di omesse dichiarazioni ovvero di dichiarazioni incomplete, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la

competente autorità giudiziaria. Il comma *7-bis* prevede che nel caso in cui le dichiarazioni previste dall'articolo 5 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale. Il comma *7-ter* prevede che fuori dai casi di cui al comma *7-bis*, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. I commi *7-bis* e *7-ter*, pertanto, costituiscono disposizioni di natura penale, volte a punire attraverso il rinvio all'articolo 328 del codice penale ed all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'omessa presentazione nei termini fissati dall'Autorità delle integrazioni o delle correzioni delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 nonché la presentazione di dichiarazioni non veritiere o incomplete. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata delle due disposizioni potrebbe essere opportuno riunirle in un unico comma prevedendo espressamente che si applichi l'articolo 328, secondo comma, del codice penale nel caso di violazione del termine entro il quale integrare o correggere le dichiarazioni e che, invece, si applichi l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete.

Rammenta che l'articolo 6 prevede che la titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

qualsunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

qualsunque impiego pubblico o privato;

l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

Fa presente che, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

Segnala che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Ai sensi del comma 6-bis, l'accertamento della violazione di tali divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di Governo.

Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa

precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione di quanto previsto al precedente periodo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Il comma 13 dell'articolo 6 prevede che nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli. Considerato che si prevede la pubblicazione della notizia del mancato esercizio dell'opzione nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre che informazione ad una serie di soggetti istituzionali ed all'interessato, prevedendo conseguenze giuridiche estremamente gravi, quali la nullità, per gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale, segnala come appaia opportuno prevedere che l'Autorità attesti con un provvedimento il mancato esercizio dell'opzione e che tale provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Osserva che l'articolo 7 disciplina l'obbligo di astensione dal compimento di atti in conflitto di interessi. Tale situazione sussisterebbe ogni volta in cui il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, possa prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, siano tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o del coniuge, del convivente o di parenti entro il secondo grado un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. In questi casi l'Autorità informa il mede-

simo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

Fa presente che l'obbligo di astensione non sussiste nel caso in cui l'Autorità, su richiesta dell'interessato, disponga che i beni e le attività patrimoniali interessati dal conflitto di interessi siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione fiduciaria (articolo 9). Il comma 3 prevede che indipendentemente dalle comunicazioni dell'Autorità, il titolare della carica di governo nazionale soggiaccia comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi. Per quanto attiene alle conseguenze della violazione dell'obbligo di astensione, il comma 8 prevede, fatto salvo che il fatto costituisca reato, che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Inoltre, ai sensi del comma 9, si prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri possa revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'atto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *p*) della legge n. 400 del 1988.

Segnala che l'articolo 8 ha per oggetto le situazioni di conflitto di interessi patrimoniale, che ricorrono:

quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti (sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2) nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione della gestione fiduciaria di cui all'articolo 9. L'autorità, esaminate le eventuali osservazioni e rilievi o proposte di misure alternative e sentito l'interessato, adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Fa presente che l'articolo 9 disciplina le misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi ed il contratto di gestione fiduciaria, stabilendo che l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti per il conflitto di interessi siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, denominato « gestore » (banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare inseriti in un elenco), scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione. Il contratto di gestione è sottoposto all'approvazione dell'Autorità. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali,

salvo diverso accordo tra le parti. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad

assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o al coniuge, al convivente o al parente di secondo grado, ovvero le imprese o le società da essi controllate pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

Osserva che gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, avendo ad oggetto rispettivamente il regime fiscale, le Regioni e province autonome, l'ineleggibilità dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali nonché la composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non attengono alla competenza della Commissione Giustizia.

Fa presente che rientra, invece, in tale competenza l'articolo 15, in materia di giurisdizione, secondo cui i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ed, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa. A tale proposito, esprime dubbi sull'attribuzione alle sezioni specializzate della competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma

del processo civile (C. 2953) all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche.

In ragione di tale attinenza, ritiene che sarebbe opportuno prendere a modello di riferimento il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio.

Segnala, quindi, l'opportunità di modificare l'articolo 15 attribuendo la competenza alla Corte di appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio.

Fa presente, infine, che l'articolo 16 ha per oggetto le abrogazioni.

Ciò premesso, propone di esprimere, sul provvedimento in esame, parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Carlo SARRO (FI-PdL) esprime perplessità in merito alla disposizione di cui all'articolo 15 del testo in esame, dove è stabilito che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti e le sanzioni applicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, e, in particolare, al cosiddetto Tribunale delle imprese. Non ritiene, parimenti, condivisibile la soluzione prospettata dalla relatrice nella proposta di parere testé illustrata, dove si attribuisce la competenza alla Corte d'appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio.

La Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, della proposta di legge AC 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di « priorità per l'esecuzione di demolizione di manufatti abusivi ».

Data la particolare rilevanza della materia, ritiene opportuno, preliminarmente, soffermarmi sul quadro normativo di riferimento.

Al riguardo, rammenta che il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi costituisce questione particolarmente sentita nel Sud del Paese, con particolare riferimento alla Campania dove la diffusione del fenomeno dei manufatti abusivi ha assunto il carattere di emergenza sociale.

Per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, ricorda che il testo unico edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 308 del 2001) prevede attualmente un sistema a doppio binario che vede la competenza: sia delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo; sia dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo

edilizio (articolo 31, comma 9, del testo unico) ove la demolizione non sia stata ancora eseguita.

Fa presente che i reati conseguenti ad interventi edilizi sono quelli commessi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nonché interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività (articolo 31 del testo unico). Gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Segnala che le variazioni essenziali ricorrono esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard inderogabili per gli strumenti urbanistici, previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968; aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Fa presente che, sostanzialmente, l'attuale sistema della classificazione degli illeciti edilizi riserva all'autorità giudiziaria la titolarità dell'esecuzione della demolizione solo quando queste conseguano al giudicato penale. L'articolo 31, comma 9, del testo unico edilizia stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; esecu-

zione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio; interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso), ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. La competenza per le demolizioni di manufatti abusivi è ordinariamente affidata agli uffici comunali. Mentre nei casi di maggior gravità – come abusi edilizi su aree non edificabili, destinate a edilizia residenziale pubblica, sottoposte a vincolo storico o ambientale – il dirigente comunale può direttamente procedere alla demolizione (articolo 27 testo unico), la procedura ordinaria prevede che la demolizione sia preceduta da una ingiunzione al responsabile dell'abuso. Il procedimento amministrativo di demolizione passa attraverso le seguenti fasi:

il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto;

se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente;

l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso (è fatta salva, tuttavia, la possibilità che la demolizione

contrasti con prevalenti interessi pubblici o con rilevanti interessi urbanistici o ambientali).

Rammenta che il legislatore ha previsto poteri suppletivi in capo alle regioni e al prefetto, in caso di inadempimento dei comuni. Infatti, il testo unico edilizia prevede che ove il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, possa essere la regione a disporre la demolizione delle opere eseguite (articolo 40). Analogamente, alla demolizione, può in via residuale provvedere il prefetto. Tale potere è esercitato sulla base di un elenco di opere non sanabili (trasmesso dal dirigente comunale entro il mese di dicembre di ogni anno) per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto, nel termine, alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi; nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, il prefetto provvede sia all'acquisizione della proprietà dei beni e delle aree che alla demolizione, con possibilità di avvalersi, per gli abbattimenti, sia di strutture operative dello Stato che di imprese private (articolo 41). L'articolo 41, comma 3, del testo unico prevede che i lavori di demolizione siano affidati anche a trattativa privata, ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

Nel passare all'esame del contenuto della proposta di legge in discussione, segnala che la stessa interviene sul testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001) con l'intento di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti ad illeciti edilizi.

Ricorda che nel corso del dibattito è stata più volte sottolineata la gravità della situazione, con particolare riferimento alla regione Campania, a forte tensione abita-

tiva e che vive una situazione particolarmente delicata a seguito delle due leggi regionali, dichiarate successivamente incostituzionali, che non hanno consentito di fruire, come nel resto d'Italia, del condono edilizio. Questo ha comportato la necessità di procedere, dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, all'esecuzione delle sentenze di condanna in relazione all'abbattimento dei manufatti costruiti. Già nell'ottobre 2013, al momento della discussione in Assemblea del provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento, il relatore del provvedimento, senatore. Falanga, riferiva di circa 70.000 ordini di demolizione già pronunciati in Campania e di circa il triplo di procedimenti in corso.

Rammenta, tuttavia, che la sentenza n. 117 del 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità della legge regione Campania n. 16 del 2014 con cui la regione ha prorogato da dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine assegnato ai Comuni per definire le domande di condono ancora pendenti presentate ai sensi delle due leggi sul condono edilizio (leggi n. 47 del 1985 e n.724 del 1994).

Secondo il Governo, che nell'ottobre 2014 aveva impugnato la legge regionale, la riapertura dei termini avrebbe comportato « il rischio di condonare attività edilizie svoltesi successivamente alla chiusura dei termini del condono stesso (.....), e comunque ampliando l'area del condono ». La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi, di fatto, riaperto i termini ottenere la sanatoria edilizia, permettendo l'esame delle domande non esaminate. Si legge nella sentenza della Consulta che la norma regionale si limita a sollecitare i Comuni a definire le domande pendenti « ma in nessun modo consente che queste ultime siano modificate o integrate. In particolare, il termine indicato....per inoltrare la documentazione è oramai spirato e non viene riaperto per effetto della disposizione impugnata.

Fa presente che per quanto riguarda la possibilità di sanare gli interventi effettuati nelle aree a inedificabilità relativa, la Corte ha sottolineato che i condoni di cui

alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 escludono la sanatoria solo in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta.

La versione iniziale del provvedimento (A.S. 580, d'iniziativa del senatore Falanga) proponeva la modifica del citato articolo 31, comma 9, del testo unico sull'edilizia, superando il sistema del « doppio binario » mediante la concentrazione in capo al Prefetto delle competenze in materia di demolizioni.

Segnala che l'articolo 1 del richiamato provvedimento, sostituendo il citato comma 9 dell'articolo 31 del testo unico edilizia prevedeva, infatti, che il giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 44 dello stesso testo unico avrebbe dovuto disporre la trasmissione di una copia al Prefetto del luogo dove il manufatto è stato realizzato, affinché questi provvedesse *ex* articolo 41 testo unico alla demolizione dell'opera abusiva, qualora non fosse già stata altrimenti eseguita, assicurando l'ordine pubblico. Per le procedure in corso, nel caso in cui il giudice avesse già pronunciato l'ordine di demolizione e fossero già state attivate a cura del P.M. competente le procedure dirette ad eseguirlo, l'articolo 2 stabiliva in capo allo stesso giudice l'obbligo di « trasmissione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli atti relativi alle suddette procedure al prefetto del luogo in cui è stato realizzato l'immobile ».

Rammenta che, nel corso del dibattito al Senato, sono emerse differenti valutazioni in merito all'idoneità della concentrazione di competenze in materia di demolizioni in capo al prefetto. Il nodo principale è consistito nell'eccessiva discrezionalità che sembrava riconoscersi al prefetto in relazione alle demolizioni da eseguire, soprattutto in assenza di un meccanismo di controllo nella fissazione dell'ordine di priorità nell'esecuzione delle stesse. Stante la difficoltà di trovare un adeguato punto d'incontro sulla questione, il Senato ha optato per un altro tipo di intervento che, lasciando intatto il descritto sistema del doppio binario (amministrativo e giudiziario) ha portato – in

relazione all'esecuzione di sentenze penali disposte *ex* articolo 44 testo unico edilizia – alla previsione di una serie di criteri di priorità da seguire negli ordini di demolizione delle opere abusive disposti sulla base dell'articolo 31, comma 9, testo unico edilizia. Tali criteri – come risulta dalla discussione al Senato – sono riconducibili a quelli previsti nei protocolli operativi già adottati da alcune procure della Repubblica dei distretti di Napoli e Salerno e di Santa Maria Capua Vetere. L'adozione di tali protocolli avviene, tuttavia, in modo non omogeneo e l'adozione di criteri di priorità delle demolizioni per via legislativa sanerebbe una situazione che ad oggi presenta fortissime disuguaglianze.

Fa presente che nell'articolo unico del testo all'esame della Camera, pertanto, è previsto al comma 1 l'inserimento dell'articolo 44-*bis* nel testo unico sull'edilizia, che individua – per l'ordine di esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 44 testo unico ben 11 criteri di priorità, calibrati su parametri di varia natura cui deve attenersi il pubblico ministero (l'articolo 655 del codice di procedura penale prevede, che – salvo che sia diversamente disposto – spetta al pubblico ministero presso il giudice che ha deliberato il provvedimento curare d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali). Tali criteri, enunciati dalle lettere da *a*) ad *m*), sono ispirati al modello degli *standard* operativi in materia, adottati da alcune procure della Repubblica che avevano già stabilito protocolli d'intesa (come Santa Maria Capua Vetere con la prefettura di Caserta) o di disciplina (come nel caso della procura di Nola) che individuavano un ordine di priorità nelle demolizioni.

In caso di pluralità di demolizioni osserva che si dovrà, quindi, procedere secondo le seguenti priorità: *a*) gli immobili che costituiscono pericolo già accertato per la pubblica o privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o utilizzato; *b*) quelli in costruzione o comunque non ultimati; *c*) quelli anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali; *d*) quelli

nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale) o colpiti da misure irrevocabili di prevenzione, anche se nella disponibilità di componenti della famiglia, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; *e*) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o archeologico; *f*) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva; *g*) seconde case o case vacanza; *h*) immobili adibiti ad attività produttive industriali o commerciali; *i*) immobili abitati la cui titolarità sia in capo a soggetti appartenenti ad altri nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa; *l*) altri immobili non compresi nelle precedenti categorie, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *m*); *m*) immobili abitati, la cui titolarità sia riconducibile a soggetti che non dispongono di altre soluzioni abitative, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali, in caso si tratti di soggetti indigenti.

Segnala che il nuovo articolo 44-*bis* prevede poi che, in caso di pluralità di procedure di demolizione aventi ad oggetto una medesima categoria di immobili, la priorità deve essere valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato (comma 2).

Fa presente, infine, che si prevede la possibilità per il pubblico ministero di derogare all'ordine dei criteri di priorità indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *i*), *l*) ed *m*), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni (comma 3).

Ciò premesso, in ragione della particolare rilevanza della materia sulla quale interviene il provvedimento in discussione, ritiene opportuno che la Commissione proceda ad un articolato ciclo di audizioni, anche in relazione agli aspetti di carattere finanziario, con il coinvolgimento degli amministratori locali. Auspica, infine, che il Parlamento dia una efficace e definitiva

risposta alle problematiche relative all'esecuzione delle procedure di demolizione di manufatti abusivi, che rappresentano, come già evidenziato, una vera e propria emergenza a livello nazionale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda con il relatore circa l'opportunità che la Commissione proceda all'espletamento di un'indagine conoscitiva sulla materia in questione e invita, pertanto, i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione entro la fine della prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Atto n. 257.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, dello schema di decreto legislativo AG. 257 che attua nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro, come

richiesto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Al riguardo, rammenta che la direttiva 2014/62/UE, del 15 maggio 2014, che riprende e integra la decisione quadro 2000/383/GAI (attuata in Italia con il decreto-legge n. 350 del 2001), stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute; introduce, quindi, disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea.

Fa presente che nel preambolo della Direttiva si legge, infatti, che, dalla sua introduzione nel 2002, la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria. Quanto al profilo della definizione dei reati e delle relative pene per la falsificazione delle monete:

l'articolo 3 della direttiva individua le condotte che gli Stati dovranno qualificare come reati;

l'articolo 4 invita gli Stati a punire anche l'induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione alle suddette condotte, così come il tentativo, limitatamente ad alcune di tali condotte;

l'articolo 5 stabilisce i requisiti minimi delle pene da applicare, che dovranno garantire di essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Segnala che l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea.

Ricorda, inoltre, che anche la perseguibilità dell'induzione, del favoreggiamento, del concorso e del tentativo — come richiesto dall'articolo 4 della direttiva — sono già assicurate nel nostro ordinamento attraverso l'applicazione di istituti

generali del codice penale: articoli 56 (tentativo), 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 378 (favoreggiamento personale) e 379 (favoreggiamento reale) del codice penale. La direttiva contiene, poi, due disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche (articoli 6 e 7), prevedendo sanzioni di natura interdittiva, di vigilanza o liquidazione giudiziaria, di esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici nonché di chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere i reati.

In merito, ricorda che il decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati, già prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente a seguito della commissione dei delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-*bis*). La direttiva richiede, inoltre, agli Stati membri di affermare la propria competenza giurisdizionale sui reati di falsificazione delle monete e di predisporre « efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità » (articolo 9).

Gli Stati devono inoltre assicurare che durante il procedimento penale sia consentito senza indugio, da parte del centro nazionale di analisi e del centro nazionale di analisi delle monete metalliche, l'esame di banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione ai fini dell'analisi e dell'individuazione e rinvenimento degli altri falsi (articolo 10).

Osserva che nel nostro ordinamento, la perseguibilità del delitto di falsità in monete, anche se commesso all'estero da cittadino straniero, è pienamente affermata (articoli 7, 9 e 10 del codice penale); gli strumenti di indagine, invece, devono essere parzialmente potenziati in quanto — nonostante i limiti edittali elevati previsti dall'articolo 453 del codice — non è prevista una assimilazione ai delitti commessi dalla criminalità organizzata. Almeno ogni due anni, gli Stati membri devono tra-

smettere alla Commissione dati relativi al numero di reati di cui agli articoli 3 e 4 e al numero di persone perseguite e condannate per tali reati.

Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva è il 23 maggio 2016.

Nel passare all'esame dei contenuti dello schema di decreto legislativo in discussione, segnala che lo stesso, nell'attuare nel nostro ordinamento la richiamata direttiva 2014/62/UE:

modifica il codice penale, per punire anche le condotte di fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati;

estende ai più gravi delitti di falsità in monete, commessi anche attraverso associazioni a delinquere, l'applicazione degli istituti della confisca obbligatoria, della confisca per equivalente e della confisca allargata;

inserisce tali gravi delitti tra quelli per i quali può essere limitato l'accesso ai benefici penitenziari, possono essere effettuate dalla polizia operazioni sotto copertura e possono essere applicate agli indiziati misure di prevenzione, personali e patrimoniali.

Segnala che il quadro normativo vigente consente al Governo di dare attuazione alla direttiva con limitati interventi sul codice penale.

A tal fine, osserva che l'articolo 1, comma 1, modifica gli articoli 453 e 461 del codice e inserisce il nuovo articolo 466-*bis*. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 453 del codice penale., relativo al delitto di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Fa presente che la riforma:

estende l'applicazione della fattispecie penale anche alla fabbricazione indebita di monete da parte di soggetti autorizzati. Si tratta della condotta di colui che, pur essendo autorizzato a fabbricare monete, vi proceda in violazione delle disposizioni impartite, abu-

sando degli strumenti legittimamente a sua disposizione; in sostanza, è l'eccesso – consapevole e volontario – di produzione di banconote o monete rispetto alla quota autorizzata dalla Banca centrale europea;

introduce un'attenuante quando il delitto ha ad oggetto monete non aventi ancora corso legale.

Rammenta che la relazione illustrativa chiarisce che occorre tutelare la moneta destinata ad avere corso legale quando non è stata ancora messa in circolazione: « È in questo lasso temporale, infatti che le organizzazioni criminali si attivano con la produzione finalizzata alla contraffazione, per sorprendere il mercato all'atto della immissione del nuovo conio nel corso legale. Non è irragionevole, pertanto, prevedere la punibilità, in misura ridotta fino ad un terzo rispetto alla pena prevista per reati di cui ai precedenti commi, di condotte che manifestano il medesimo disvalore penale quanto ad intenzione e che attingono ad un oggetto materiale della « imitazione » già formato nella struttura, ma non ancora « legalizzato » nella forma. La misura ridotta della sanzione si giustifica in ragione della anticipazione della soglia di punibilità ad un momento in cui l'offesa riguarda un bene non ancora compiutamente rivestito di forma legale ».

Ricorda che la lettera *b*) modifica l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Si tratta di interventi di natura lessicale, volti a dare attuazione all'articolo 3 della direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche « dati informatici ». L'eliminazione dell'avverbio « esclusivamente » vale ad ampliare il campo d'applicazione della fattispecie.

Fa presente che la lettera *c*) inserisce nel codice penale l'articolo 466-*bis*, con il quale è disciplinata la confisca obbliga-

toria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei seguenti delitti:

articolo 453, Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

articolo 454, Alterazione di monete;

articolo 455, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

articolo 460, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;

articolo 461, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Osserva che, se tale confisca non è possibile, il giudice deve ordinare la confisca per equivalente, ovvero la confisca di beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Segnala che il comma 2 modifica l'articolo 74 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alla perizia nummaria. Si tratta della disposizione che prevede, nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete, la nomina come perito di un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o di un tecnico della direzione generale del tesoro. La riforma aggiunge alla figura del perito quella del consulente tecnico.

Ricorda che la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisa che « il nostro ordinamento giuridico già consente all'autorità giudiziaria, anche in fase di indagini, di trasmettere le monete al Centro nazionale di analisi, costituito nel 2001 presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e operante parallelamente al Centro nazionale di

analisi delle banconote con sede presso la Banca d'Italia [...]. Tale organismo ha il compito di esaminare le banconote e le monete metalliche in euro di cui si sospetti la falsità nonché di individuare e rinvenire altri falsi. Occorre, dunque, solo estendere al pubblico ministero, che disponga la consulenza tecnica in materia di falso nummario nel corso delle indagini preliminari, l'obbligo, già previsto per il giudice per le indagini preliminari dall'articolo 74 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, di nominare un tecnico della competente direzione generale della Banca d'Italia ».

Fa presente che l'articolo 9 della direttiva, che richiede agli Stati di rafforzare gli strumenti di indagine, assimilandoli a quelli previsti per il contrasto alla criminalità organizzata, è alla base degli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo con riguardo alla confisca, all'ordinamento penitenziario e alle indagini sotto copertura. In particolare, il comma 3 interviene sul cosiddetto decreto Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992) per estendere l'applicabilità dell'istituto della confisca allargata (o per sproporzione), prevista dall'articolo 12-*sexies*, anche al delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di alcuni delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale).

Rammenta che la confisca allargata riguarda denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In questa fattispecie, non è richiesta la provenienza illecita del bene, che è invece alla base della confisca disciplinata dall'articolo 240 del codice penale; viene invece in risalto la sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni ed è posto a carico del soggetto

interessato l'onere di fornire la documentazione attestante la legittima provenienza del bene stesso. In base al comma 2-ter dell'articolo 12-sexies, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro e dei beni sopra individuati, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona (cosiddetta confisca per equivalente). Il comma 4 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per inserire il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei suddetti delitti di falsità in monete tra quelli per i quali l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari è subordinato alla verifica dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (articolo 4-bis, comma 1-ter). Il comma 5 consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e alla direzione investigativa antimafia di svolgere operazioni sotto copertura, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale. A tal fine viene modificato l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Il comma 6 modifica il Codice antimafia per inserire gli indiziati dei reati di falsità in monete previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 del codice penale tra i soggetti ai quali possono essere applicate le misure di prevenzione, tanto personali quanto patrimoniali (articolo 4, comma 1, decreto legislativo, n. 159 del 2011).

Fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo introduce una disposizione transitoria relativa alla modifica dell'ordinamento penitenziario: le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, potranno infatti applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma.

Ricorda, infine, che l'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) richiama l'attenzione su quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in discussione, nell'ambito del quale sono apportate modificazioni all'articolo 461, primo comma, del codice penale. In particolare, manifesta perplessità sulla prevista soppressione dell'avverbio «esclusivamente», con la quale sembrerebbe allargarsi l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa in questione. Chiede, pertanto, chiarimenti in ordine alla *ratio* di tale disposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'intervento in parola, come evidenziato nella stessa relazione illustrativa del provvedimento in discussione, include nella norma, che già anticipa la soglia della punibilità per i fatti di contraffazione nummaria, al momento preparatorio, costituito dalla predisposizione dei materiali atti alla contraffazione, un nuovo oggetto, il dato informatico, prima assente, ed espunge l'avverbio «esclusivamente», che appare troppo restrittivo. Rileva, infatti, che se la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, sarebbe ben difficile individuare condotte punibili.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare le osservazioni testé espresse dalla presidente Ferranti, sottolinea come l'obiettivo della norma sia quello di anticipare la soglia della punibilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che nel corso della prossima settimana possa essere calendarizzata una seduta dedicata

allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Sollecita, altresì, la calendarizzazione delle audizioni relative al provvedimento A.C. 3235, in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis*, assegnato alle Commissioni riunite II e XII.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che una seduta di interrogazioni a risposta immediata potrebbe essere calendarizzata nella giornata di giovedì 25 febbraio prossimo.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 ed abbinato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 5, il comma 7-*bis* prevede che, nel caso in cui le dichiarazioni previste dal medesimo articolo non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, mentre il comma 7-*ter* prevede che, fuori dai casi di cui al comma 7-*bis*, alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

i predetti commi 7-*bis* e 7-*ter*, pertanto, costituiscono disposizioni di natura penale, volte a punire, attraverso la tecnica del rinvio ad altre disposizioni legislative, l'omessa presentazione nei termini fissati dall'Autorità delle integrazioni o delle correzioni delle dichiarazioni previste dall'articolo 5 nonché la presentazione di dichiarazioni non veritiere o incomplete;

al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo sull'esatta portata delle due disposizioni, potrebbe essere opportuno riunirle in un unico comma, prevedendo espressamente che si applichi l'articolo

328, secondo comma, del codice penale nel caso di violazione del termine entro il quale integrare o correggere le dichiarazioni e che, invece, si applichi l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete;

il comma 13 dell'articolo 6 prevede che, nel caso di mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli;

tale disposizione prevede anche la pubblicazione della notizia del mancato esercizio dell'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile nella *Gazzetta Ufficiale*, facendo derivare conseguenze giuridiche estremamente gravi, quali la nullità, per gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale; sarebbe, quindi, opportuno prevedere che l'Autorità attesti con un provvedimento il mancato esercizio dell'opzione e che tale provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

l'articolo 15, in materia di giurisdizione, stabilisce che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ed, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa;

il richiamato articolo attribuisce alle suddette sezioni specializzate la competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma del processo civile (C. 2953) all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali provvedimenti attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche;

in ragione di tale attinenza sarebbe opportuno prendere a modello di riferimento il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio;

appare quindi opportuno modificare l'articolo 15 attribuendo la competenza alla Corte di appello, prevedendo il rito sommario e due gradi di giudizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, il comma 7-bis, sia sostituito dal seguente: «I titolari di cariche di governo nazionali che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2,

3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, comma 2, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 » e conseguentemente sopprimere il comma 7-ter;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con il seguente: « 13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità attesta, con proprio provvedimento, il mancato esercizio dell'opzione. Il provvedimento è trasmesso al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'interessato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli ».

b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 15 con il seguente:

« ART. 15 (*Giurisdizione*). 1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità; il termine è elevato a trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. »

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>) .	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), sulla promozione e la tutela dell'informazione italiana all'estero	45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad

esprimere un parere alla I Commissione sulle parti di competenza contenute nel testo unificato delle proposte di legge in titolo, recanti Disposizioni in materia di conflitti di interesse, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito.

Osserva che si tratta di una materia disciplinata per la prima volta nella XIV legislatura con l'approvazione della legge n. 215 del 2004, la cosiddetta « legge Fratini », ma su cui il Parlamento non ha mai cessato di elaborare ulteriori proposte normative, fino al risultato odierno, frutto di un lavoro avviato dalla I Commissione nel maggio 2014.

Evidenzia che la maggiore distinzione tra il testo in esame e la disciplina vigente risiede nel fatto che il concetto di conflitto di interessi qui proposto opera su un piano che può dirsi preventivo, mentre la disciplina vigente tende a dispiegare i suoi effetti *ex post*.

Sottolinea, poi, che il provvedimento, che peraltro abroga parzialmente la legge del 2004, ridisciplina la gestione del conflitto di interessi dei titolari di cariche politiche che, «nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati» (articolo 1). I destinatari delle nuove disposizioni sono, inoltre, i titolari di cariche di governo nazionale – inclusi ovviamente i ministri, i viceministri e i sottosegretari – nonché i titolari di cariche di governo regionale, i membri del Parlamento e i consiglieri regionali (articolo 2).

Sottolinea che quanto alla definizione di conflitto di interesse, si deve guardare al dettato dell'articolo 2, laddove si precisa che il titolare di una carica di governo è in conflitto di interessi quando sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Pone ancora in rilievo che il testo all'esame della Commissione contempla stringenti obblighi dichiarativi, con un elenco tassativo di situazioni di incompatibilità, nell'osservanza di una tempistica più ridotta a confronto di quella attuale ed estendendo la platea dei soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni. Anche il sistema di individuazione dei casi di incompatibilità è più stringente se confrontato a quello previsto dalla normativa in vigore.

Sui profili di competenza della Commissione, segnala che nella norma relativa agli obblighi dichiarativi a carico di titolari di cariche di governo nazionali, di cui all'articolo 5, comma 2, si precisa che le dichiarazioni si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, detenuti o svolti all'estero. Analoga estensione vige in tema di incompatibilità, di cui all'articolo 6, comma 2, laddove si specifica che essa sussiste anche quando le cariche, le attività e in ogni caso le funzioni siano svolte o ricoperte all'estero.

Osserva, quindi, che deriva da tali specificazioni la particolare delicatezza degli accertamenti, adempimenti e delle misure che in tali casi incombono sull'Autorità di vigilanza, e ciò anche ai fini dell'istituto dell'affidamento in gestione fiduciaria dei beni del soggetto gravato da conflitto di interesse o per la disciplina fiscale delle eventuali plusvalenze realizzate attraverso operazioni di dismissione dei valori mobiliari in regime di gestione fiduciaria o direttamente dall'interessato.

A tal proposito evidenzia come esemplificativa di tale complessità la norma di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 5 secondo cui Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

È da ritenere che l'Autorità di vigilanza dovrà provvedere a svolgere i propri compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo, nonché ai fini delle eventuali misure da assumere nei casi di beni, che per attività patrimoniali detenuti all'estero e per cariche, attività, funzioni, svolte o ricoperte all'estero.

Evidenzia, infine, la rilevante novità riguardante le modalità di selezione dei componenti dell'Autorità di vigilanza, individuata nella già esistente Autorità garante della concorrenza e del mercato, laddove ad un procedimento di nomina fino ad oggi affidato ai soli Presidenti delle Camere subentrerebbe l'elezione del presidente e dei quattro componenti dell'Autorità da parte delle Assemblee della Camera e del Senato, con positive conseguenze in termini di garanzia per il ruolo dell'opposizione parlamentare ai fini di una questione dirimente quale è il conflitto di interessi.

Alla luce di quanto qui illustrato, presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva in modo unanime la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL
MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza
del presidente Fabio PORTA.*

Audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), sulla promozione e la tutela dell'informazione italiana all'estero.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 ed abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abb., recante Disposizioni in materia di conflitti di interessi;

condiviso l'impianto complessivo del provvedimento, finalizzato ad una disciplina più stringente in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche politiche;

esaminata, in particolare, la norma, di cui all'articolo 5, comma 2, finalizzata ad includere, ai fini degli obblighi dichiarativi, i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolti all'estero, come pure il richiamo operato in tema di incompatibilità, di cui al successivo articolo 6, comma 2, laddove si

specifica che essa sussiste anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni siano svolte o ricoperte all'estero;

preso atto, inoltre, dei compiti di indagine, di verifica, di accertamento e controllo attribuiti all'Autorità di vigilanza, di cui all'articolo 5, comma 6-*bis*, da cui emerge la delicatezza e complessità del relativo esercizio nel caso di beni o attività detenuti e svolte all'estero;

ritenuto opportuno che l'Autorità di vigilanza possa comunque efficacemente esercitare i sopra citati compiti, anche ai fini delle eventuali misure da assumere, nei casi di beni e attività patrimoniali detenuti all'estero e per cariche, attività, funzioni, svolte o ricoperte all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. C. 3594 Governo (*Seguito dell'esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole*) ... 48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 49

Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio. Atto n. 257 (Rilievi alla II Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 56

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi*) 57

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 59

Sull'ordine dei lavori 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.

C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 febbraio scorso era stata formulata dalla presidenza una proposta di parere ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e che la deliberazione era stata rinviata in seguito alle richieste di approfondimento avanzate da alcuni deputati.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la suddetta proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

C. 3300 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 16 febbraio 2016, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3300 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il disegno di legge in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016;

l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare gli in-

terventi già previsti a legislazione vigente sulle dotazioni finanziarie indicate nel medesimo articolo;

alle trasferte in Cina prenderà parte un solo rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della partecipazione alla Commissione mista di cui all'articolo 8 dell'Accordo, atteso che le materie oggetto dell'Accordo stesso rientrano nelle competenze del solo Dipartimento per la formazione superiore e per ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerati i tempi necessari all'entrata in vigore del presente Accordo, secondo le modalità indicate all'articolo 9, nonché i tempi connessi alla procedura di costituzione della Commissione mista permanente di cui all'articolo 8 del medesimo Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Nuovo testo C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame reca « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del

sostegno pubblico all'editoria » e che il testo in esame è quello risultante dagli emendamenti finora approvati, in sede referente, dalla VII Commissione, composto di cinque articoli e non corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e abrogazioni di disposizioni, tenuto conto che il Fondo sarà alimentato con le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria, ritiene che andrebbe confermato che tali somme stanziati nel bilancio dello Stato continuino a costituire un limite massimo di spesa e che le nuove e diverse finalità introdotte dal provvedimento in esame non determinino invece i presupposti per una deroga a tale limite. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo. Inoltre, al fine di verificare la neutralità finanziaria complessiva del testo, ritiene che andrebbe chiarito con quale proiezione temporale le risorse già stanziati in bilancio affluiranno al Fondo di nuova costituzione, tenuto conto che alcuni degli stanziamenti attualmente iscritti in bilancio hanno una durata limitata, mentre il testo in esame non pone specifici limiti temporali all'operatività del Fondo.

Con riferimento alla destinazione al Fondo di una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, pur considerando che si tratta di entrate di carattere eventuale – che, a normativa vigente, già risultano destinate alle specifiche finalità previste dalla legge di stabilità 2016 – evidenzia l'opportunità di acquisire elementi di valutazione in merito al meccanismo di ripartizione delle somme in questione. Infatti, premesso che le risorse da assegnare al predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione non potranno eccedere i 100 milioni (anziché i 50 mln ora previsti), sottolinea altresì che tale finalità di spesa sembrerebbe sottratta al meccanismo di riparto

di cui al citato comma 160 della legge di stabilità, che opera all'interno di limiti complessivi pari al 33 per cento (per il 2016) e al 50 per cento (per il 2017 ed il 2018) delle maggiori entrate da canone televisivo. Ritiene che andrebbe quindi precisato il coordinamento tra le disposizioni in esame e quelle della medesima legge di stabilità ai fini dell'assegnazione delle risorse in questione.

Inoltre, in merito al contributo di solidarietà dello 0,1 per cento a carico degli operatori del settore della pubblicità, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad effetti di gettito — sia pur di carattere eventuale e indiretto — connessi alla natura obbligatoria e quindi alla possibile deducibilità dei contributi in questione.

Infine, riguardo alla destinazione al Fondo previsto dall'articolo in esame di risorse provenienti dall'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità per le comunicazioni, rileva che dette risorse sono destinate, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2005, al bilancio dello Stato. Pertanto andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali importi per le finalità di spesa previste dal testo, precisando in particolare se le entrate relative a tali sanzioni siano già scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

In merito all'articolo 2, recante deleghe al Governo, per quanto concerne i profili finanziari, rileva che talune delle previsioni contenute nei principi e criteri di delega potrebbero determinare effetti potenzialmente onerosi. Evidenzia inoltre che per alcuni oggetti di delega, quali quelli in materia pensionistica, i criteri indicati non offrono sufficienti elementi per verificare la natura e l'entità degli effetti finanziari connessi alla normativa delegata. Tanto premesso, osserva che il testo non individua le risorse a valere sulle quali gli eventuali oneri derivanti dalle deleghe in esame andrebbero finanziati. In particolare, non viene precisato se le norme da adottare nell'esercizio della delega troveranno copertura a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 e nei limiti delle disponibilità di quest'ul-

timo, né viene richiamato espressamente l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura degli oneri recati da deleghe legislative. Ritiene che in proposito andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 7 dell'articolo 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo siano corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi e maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Al riguardo, nel richiamare il già descritto articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, osserva che la disposizione in esame non subordina l'esercizio della delega all'eventuale previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, ma si limita a rinviare l'individuazione dell'eventuale copertura finanziaria al momento dell'adozione degli schemi di decreto legislativo.

Tutto ciò considerato, ritiene che si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 7, nel senso di subordinare l'esercizio della delega all'eventuale previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

In ogni caso, considerato che il rinvio del reperimento delle occorrenti risorse finanziarie è consentito, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, solo nel caso in cui, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere, all'atto dell'adozione della delega, alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, reputa necessario che il Governo chiarisca se nella fattispecie in esame ricorrano i predetti presupposti.

Riguardo all'articolo 3, concernente nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, rileva in primo luogo che le disposizioni dell'articolo in esame apportano modifiche alla normativa del decreto-legge n. 63 del 2012, che ha introdotto una disciplina transitoria in vista della ridefinizione delle linee di sostegno all'editoria. Peraltro, le

risorse relative a tali forme di sostegno dovranno confluire, in base al testo in esame, nel Fondo di cui all'articolo 1. Inoltre, con i decreti legislativi da adottare nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, dovrà essere fra l'altro ridefinita la disciplina dei contributi diretti al settore dell'editoria. Rileva che non appare quindi chiaro il coordinamento della normativa di cui al decreto-legge n. 63 del 2012, nel testo modificato dall'articolo in esame, con il nuovo complesso normativo previsto dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame. Reputa tali chiarimenti necessari anche in considerazione del fatto che le previsioni dell'articolo 3 sembrano assumere portata permanente in quanto, ai sensi dei commi 2 e 3, troveranno in gran parte applicazione a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

Inoltre rileva che la novella di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame rimuove lo specifico limite di spesa attualmente previsto – per i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990 – dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012. Poiché tali contributi risultano già esclusi dal limite complessivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, reputa non chiaro entro quale tetto massimo i contributi in questione dovranno essere erogati. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO, in considerazione delle numerose richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame e chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Alberto LOSACCO (PD), *relatore*, concorda con la richiesta del rappresentante del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) si esprime a favore della richiesta di relazione tecnica.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo

17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015). Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito agli articoli 1 e 2, che prevedono una delega al Governo per l'attuazione di direttive europee, osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa (ricorso alle ordinarie strutture) e di copertura finanziaria (ricorso ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni o, in alternativa, ad un fondo appositamente destinato a tale finalità) generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea. L'elemento innovativo è rappresentato dall'utilizzo del Fondo per il recepimento della normativa europea, recentemente istituito con la legge n. 115 del 2015 (Legge europea 2014). Infatti nelle precedenti leggi comunitarie e di delegazione europea la funzione di copertura degli oneri eccedenti le ordinarie disponibilità era affidata al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, al

quale affluiscono sia somme erogate dalle istituzioni comunitarie sia somme individuate annualmente con la legge di stabilità e con la legge di bilancio. A differenza di quest'ultimo (alimentato con risorse sia di fonte europea sia di fonte nazionale), il nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea ha una dotazione integralmente stabilita a livello nazionale, inizialmente prevista in 50 milioni annui a decorrere dal 2016 e successivamente rideterminata.

Rileva altresì che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea ha carattere permanente, e le sue disponibilità possono subire modifiche (ossia riduzioni) ogniqualvolta le sue somme vengono utilizzate per la copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive comunitarie. Ciò si è recentemente verificato, per esempio, in occasione del recepimento della direttiva comunitaria 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato (decreto legislativo n. 212 del 2015), rispetto al quale la copertura finanziaria (di un onere permanente) è stata effettuata a valere sulle risorse del Fondo.

Il Fondo è costituito in bilancio ed opera nei limiti massimi delle proprie disponibilità, costituite da risorse nazionali, mentre il Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie è un fondo di rotazione, con gestione fuori bilancio, la cui dotazione subisce variazioni di segno opposto, correlate sia agli utilizzi sia ai versamenti dal bilancio comunitario e dal bilancio dello Stato, nonché ai rientri delle anticipazioni erogate ai destinatari di contributi e sovvenzioni.

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato utilizzato per finalità di copertura finanziaria delle norme di recepimento delle direttive (oltre che per le altre finalità istituzionali); negli ultimi anni tale utilizzo non è stato vincolato al rispetto di uno specifico limite di spesa, incontrando quindi soltanto il limite della dotazione complessiva del Fondo, che risulta molto più ampia rispetto a quella del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Tenuto conto che il provvedimento in esame, a differenza delle precedenti leggi di delegazione europea, fa riferimento al nuovo Fondo per il recepimento della normativa europea a fini di copertura, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo, volta a verificare la congruità dell'attuale dotazione del Fondo medesimo rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse all'attuazione delle normative europee, nonché a chiarire se è previsto che detto Fondo sia periodicamente rifinanziato per fronteggiare le future esigenze di recepimento.

Con riferimento alla copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, osserva che il disegno di legge in esame non richiama espressamente il meccanismo di finanziamento già presente in precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

In base a tali disposizioni, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), una nota governativa aveva chiarito che – anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme – il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge n. 234 del 2012 doveva intendersi confermato.

Segnala pertanto l'opportunità – al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo – di acquisire una conferma circa l'applicazione del medesimo meccanismo sopra richiamato anche con riferimento al disegno di legge in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B

nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. La norma prevede altresì che, qualora la dotazione del predetto Fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al riguardo, osserva che la disposizione in commento pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria – come integrata dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) – ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In proposito, rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministra-

zioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Segnala, inoltre, che la disposizione in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che – qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente – i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché – in caso di insufficienza del citato Fondo – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

Alla luce di tali considerazioni, qualora fosse assicurata la congruità del Fondo, si potrebbe valutare l'opportunità di espungere dal testo la disposizione in commento, nella parte in cui opera il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In merito all'articolo 3, recante una delega in materia di specie esotiche invasive, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla sostanziale

invarianza delle competenze e del quadro istituzionale rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Per quanto riguarda talune specifiche funzioni di carattere potenzialmente oneroso e cioè le attività di eradicazione e di controllo, i cui costi non sono quantificati in quanto secondo la relazione tecnica non prevedibili e dipendenti dalle specie effettivamente presenti, e le attività di ripristino degli ecosistemi danneggiati, che l'articolo 20 del regolamento pone a carico degli Stati membri, prende atto della loro natura del tutto eventuale, legata all'ipotesi in cui — nonostante le attività di prevenzione e sorveglianza — una specie invasiva dovesse risultare effettivamente presente nel territorio nazionale.

Riguardo all'articolo 4, che prevede una delega in materia di informazioni sugli alimenti, prende atto che la relazione tecnica, da un lato, afferma che la delega risulta priva di effetti riguardo ai criteri di delega relativi all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari — attività che sono svolte da soggetti privati e che, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica — dall'altro, chiarisce che gli adempimenti a carico di soggetti pubblici, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, ricadono su strutture già dotate delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni previste. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare alla luce delle predette indicazioni della relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati in Paesi terzi, non ha rilievi da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 6, che prevede una delega al Governo in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti previsti nel quadro delle risorse disponibili e rileva altresì che diversi principi e criteri direttivi della delega appaiono comunque rivestire carattere ordinamentale e attuativo di obblighi

internazionali già vincolanti; conseguentemente, non ha, in via generale, osservazioni da formulare. Ritiene peraltro che andrebbe precisato che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione (comma 2, lettera d)) riguardi esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per i bilanci pubblici, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4.

Per quanto riguarda l'articolo 7, in materia di adeguamento alla disciplina sulla normazione europea, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, della clausola di invarianza finanziaria e della natura di riordino, piuttosto che di innovazione, della legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 8, che prevede una delega in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, prende atto che la relazione tecnica afferma che le attività previste nelle norme di delega vanno a sostituire attività, con finalità analoghe, già esercitate dalle pubbliche amministrazioni con le risorse già disponibili a legislazione vigente, che le amministrazioni competenti provvederanno a detta istituzione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che — nel caso dell'ITAB — da tale istituzione sono attese economie di spesa, peraltro non scontate ai fini dei saldi.

Inoltre, per quanto attiene all'istituzione delle due nuove strutture (Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione e Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea), prende atto altresì che il comma 3 esclude specificamente la corresponsione di emolumenti ai partecipanti, ad eccezione delle spese di missione, rispetto alle quali la relazione tecnica evidenzia un possibile risparmio rispetto alla legislazione vigente. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 9, che prevede un mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, ritiene necessario acquisire ele-

menti in merito a eventuali costi da sostenere per il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che prevede una delega in materia di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento con carta, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale la disciplina incide su soggetti privati e le attività demandate ai soggetti pubblici interessati saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 11, recante una delega in materia di fondi di investimento europei a lungo termine, non formula osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri per le autorità di vigilanza interessate.

In merito all'articolo 12, che reca disposizioni sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito il coordinamento tra la norma in esame e la delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014, in attuazione della quale è stato di recente predisposto lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) attualmente all'esame delle Camere. Con specifico riferimento alle disposizioni in esame andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste dal comma 1, lettera g) (trattamento dei mutuatari in difficoltà) e lettera n) (programmi di educazione finanziaria).

In particolare, con riferimento alla lettera g) andrebbero esclusi effetti onerosi in relazione alle misure da adottare, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, in caso di difficoltà di rimborso da parte dei mutuatari. In proposito il citato schema di decreto legislativo n. 256, attualmente all'esame delle Camere (« Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali »), prevede che « Qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo

obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva ». Ritiene che andrebbe chiarito se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si preveda l'adozione di ulteriori misure e se da queste possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo alla lettera n), la relazione illustrativa afferma che « sono accolte con favore iniziative in tale senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria ». Osserva tuttavia che l'articolo 6 della direttiva – richiamato dal testo – prevede anche che « sono necessarie informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori ». Considera pertanto opportuno chiarire se, in attuazione dell'articolo 12 in esame, si prevedano interventi ulteriori nel campo dell'educazione finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.

Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedere ai necessari adempimenti utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 13, che prevede una delega in materia di conto di pagamento, ritiene che andrebbero acquisite precisazioni in ordine alle possibili modalità attuative delle misure previste in materia di assistenza e di educazione finanziaria. In proposito la relazione illustrativa richiama il considerando (49) della direttiva PAD, che non sembrerebbe escludere obblighi specifici a carico degli Stati, che « dovrebbero promuovere misure a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze ». Considera pertanto necessario chiarire se, in attuazione della disposizione in esame, si prevedano interventi nel campo dell'edu-

cazione finanziaria i cui costi possano gravare su amministrazioni o autorità pubbliche.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che reca disposizioni sull'antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, con riferimento ai costi amministrativi delle camere di commercio per la gestione della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese, ritiene necessario confermare che il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica risulti idoneo ad assicurare la copertura dei costi sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

Per quanto concerne le funzioni attribuite ai soggetti pubblici interessati dalle norme in esame – Comitato di sicurezza finanziaria del MEF e Infocamere in particolare – non formula osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e tenuto conto della clausola di salvaguardia finanziaria che dovrebbe attivarsi nel caso in cui gli schemi di decreto legislativo attuativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri non previsti (articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009).

Infine, per quanto concerne gli aspetti di merito del provvedimento in esame, segnala di non ravvisare profili di interesse con riferimento alle specifiche competenze della Commissione bilancio.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio.

Atto n. 257.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento – adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione. Il testo è corredato di relazione tecnica. Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica ed esponendo gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione ritiene opportuna una valutazione del Governo in merito alla neutralità finanziaria della disposizione che consente la nomina di un consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione. Sul punto la relazione tecnica esclude profili di onerosità, sottolineando che l'attività di consulente rientra tra i compiti istituzionali svolti dal tecnico nummario. Non è chiaro, tuttavia, se la nuova facoltà introdotta dal testo (nomina di un consulente) vada ad aggiungersi alla possibilità, già presente nell'ordinamento, di nominare un perito tecnico (articolo 74

delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale) ovvero se la nuova facoltà si configuri come alternativa alla nomina di un perito. Nel primo caso (possibilità aggiuntiva) dalla nomina di un consulente potrebbero derivare costi attualmente non previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 3 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia che l'attività di consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario e non comporterà pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività, come risulta dalla relazione tecnica, rientra tra i compiti istituzionali del medesimo tecnico nummario.

Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « Attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (atto n. 257);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'attività di consulente tecnico nei procedimenti per falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario e non comporterà pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale attività, come risulta dalla relazione tecnica, rientra tra i compiti istituzionali del medesimo tecnico nummario;

appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 – reca disposizioni in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Osservatorio del mercato immobiliare di esercitare, con risorse proprie, disponibili a legislazione vigente, le funzioni attribuiti dalle norme in esame. Non formula, pertanto, osservazioni dato il carattere ordinamentale delle restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo 3, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO condivide i rilievi formulati dal relatore in ordine all'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (atto n. 256);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
– È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)
– Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio scorso.

Giampaolo GALLI (PD) osserva come nel programma di lavoro per il 2016 della Commissione e nel Programma della Presidenza olandese ci si limiti a prendere atto del Piano Juncker senza effettuare alcuna valutazione relativa ai suoi tempi di attuazione e al suo impatto sull'economia europea. Con riferimento al nostro Paese, ritiene che tale valutazione metterebbe in evidenza come il Piano sia attuato con lentezza e come non sia stato in grado di mobilitare le risorse auspiccate, probabilmente anche a causa del non previsto rallentamento dell'economia mondiale. Inoltre segnala di non ritenere praticabile la proposta relativa all'aumento del disavanzo da parte dei Paesi in *surplus*, considerando di più semplice realizzazione un intervento da parte di organismi comunitari, come la Banca europea degli investimenti.

In relazione alla riforma del sistema bancario europeo, non ritiene coerente il progetto di Unione bancaria con la recente proposta della introduzione di un tetto per il possesso di titoli di Stato nel patrimonio delle banche o di una penalizzazione per il medesimo possesso in termini di necessità di maggiore capitalizzazione delle banche, evidenziando come ciò potrebbe determinare situazioni di criticità soprat-

tutto per i Paesi i cui titoli di Stato presentano uno *spread* più elevato. Rileva quindi che tale proposta sembrerebbe andare in direzione contraria rispetto alla politica finanziaria sinora perseguita in ambito europeo, improntata ad una netta separazione tra le problematiche del settore bancario e quelle della finanza pubblica dei singoli Stati membri.

Infine, nell'evidenziare la necessità di un bilancio comune europeo da destinare a misure di controllo dell'immigrazione, con particolare riferimento alla difesa delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori e dei rimpatri, sottolinea l'opportunità che le Camere svolgano un'approfondita discussione del Documento dei cinque presidenti, anche e soprattutto per legittimare democraticamente le scelte politiche in esso contenute.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritiene che nella proposta di relazione che il relatore, del quale apprezza lo sforzo di sintesi sin qui profuso, sottoporrà alla deliberazione della Commissione bilancio dovranno essere adeguatamente poste in luce talune questioni di primaria importanza – peraltro richiamate dal Presidente del Consiglio durante il dibattito sulle Comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 febbraio 2016, svoltosi nella seduta di ieri – anche alla luce dell'attuale evoluzione del contesto europeo, rispetto alla data di adozione degli atti dell'Unione europea iscritti all'ordine del giorno, e tenendo comunque sempre compresenti gli obiettivi della progressiva integrazione europea e la tutela dei legittimi interessi nazionali. Con riferimento alle predette questioni, reputa in particolare essenziale scongiurare una futura, eventuale uscita dall'Unione europea del Regno Unito nonché implementare l'attuazione del Piano Juncker, che potrebbe costituire un valido strumento per il rilancio della ripresa economica ed occupazionale a livello europeo. Ritiene, altresì, che andrebbe sottolineata la cruciale rilevanza della realizzazione di una completa Unione bancaria europea, anche attraverso l'istituzione di un Fondo europeo di garanzia sui

depositi, aspetto a suo giudizio del tutto differente rispetto alle varie ipotesi circolate nei giorni scorsi in merito all'eventuale previsione di un tetto massimo nei quantitativi di titoli del debito pubblico detenibili dagli istituti di credito, misura che, qualora adottata, finirebbe col recare un grave pregiudizio al sistema italiano. Richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di varare quanto prima misure concernenti il sussidio europeo di disoccupazione, che consentirebbe di conseguire importanti risultati sul fronte economico e sociale. Auspica, infine, che le istituzioni europee elaborino una strategia che consenta di affrontare con la necessaria efficacia il problema epocale della immigrazione, giacché anche il solo eventuale ridimensionamento degli accordi di Schengen in materia di libera circolazione delle persone comporterebbe il fallimento degli ideali comuni posti a fondamento della stessa Unione europea, con rilevanti implicazioni negative anche sotto il profilo economico.

Francesco CARIELLO (M5S) constata con soddisfazione che il tema della scarsa democraticità nel funzionamento delle istituzioni europee, sin dall'inizio sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, ha conquistato sempre più spazio e considerazione nell'attualità del dibattito pubblico. Manifesta inoltre disapprovazione per le modalità attraverso cui la Commissione europea ha di recente previsto la costituzione, senza alcun coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, del comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (*Fiscal Board*), incaricato di coadiuvare la Commissione medesima nel monitoraggio dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2015/1937 della Commissione. Nel ribadire pertanto la necessità di prevedere adeguate forme di partecipazione dei popoli e dei cittadini alla vita delle istituzioni europee ed ai relativi processi decisionali, auspica che il Parlamento italiano sia posto nelle condizioni di recare un contributo ben più efficace ed incisivo di quanto non accada ora, già a partire dalla

cosiddetta fase ascendente del processo decisionale a livello europeo.

Gianni MELILLA (SI-SEL), nel concordare in via generale con le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea in primo luogo l'esigenza di mutare l'attuale impostazione delle politiche pubbliche europee, troppo orientate ai dettami dell'austerità. In tale quadro, esprime totale apprezzamento per la iniziativa di consultazione pubblica sullo stato e sulle prospettive dell'Unione europea di recente promossa dalla Presidenza della Camera, che a suo giudizio consentirà di valorizzare gli orientamenti dell'opinione pubblica nella direzione di rafforzare ulteriormente il processo di integrazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e la partecipazione dei cittadini all'adozione delle rispettive decisioni.

Maino MARCHI (PD) reputa opportuno individuare taluni spunti di riflessione qualificanti rispetto al contenuto degli atti dell'Unione europea all'esame della Commissione. In tale quadro, esprime anzitutto anch'egli il timore per un'eventuale, futura uscita dall'Unione europea del Regno Unito, al contempo evidenziando la necessità di assicurare piena attuazione agli accordi di Schengen in materia di libera circolazione delle persone. Si associa, altresì, al giudizio positivo espresso dal deputato Melilla sulla recente iniziativa promossa dalla Presidenza della Camera dei deputati sulle prospettive della costruzione europea, che sottende la consapevolezza di compiere un salto di qualità nella direzione di una sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri. Precisa, inoltre, che il gruppo Partito Democratico ha da tempo avviato una approfondita riflessione sul tema del deficit di democraticità nel funzionamento delle istituzioni comuni e nell'adozione delle decisioni a livello europeo, favorendo in tal senso la prassi delle preve comunicazioni alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in vista dello svolgimento dei Consigli europei. Ciò premesso, considera essenziale che gli sforzi comuni siano orien-

tati nella direzione di un rafforzamento dei processi di integrazione dell'Unione europea, da questo punto di vista ritenendo dannosa qualsiasi ipotesi – quale, ad esempio, la proposta da più parti avanzata di abbandonare l'area della moneta unica – volta viceversa solo ad indebolirne le istituzioni comuni. Sul piano economico e sociale, ritiene piuttosto prioritario varare misure finalizzate alla promozione della crescita economica ed occupazionale, dal momento che le attuali politiche pubbliche mostrano segni di scarsa efficacia anche sotto il profilo della tenuta degli equilibri di bilancio. In tale contesto, ritiene che il nostro Paese si impegnerà attivamente affinché venga riconosciuto tutto il margine di flessibilità di bilancio previsto dalle regole europee. Infine, con specifico riferimento alla richiesta di audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, avanzata nella seduta dello scorso 16 febbraio dal deputato Alberto Giorgetti in relazione agli atti dell'Unione europea ora in discussione, osserva come la sede più opportuna in cui procedere alla predetta audizione potrà essere a breve rappresentata dall'esame del Documento di economia e finanza 2016, che il Governo si appresta a presentare alle Camere entro il 10 aprile prossimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in margine ai temi affrontati nel corso della odierna discussione, dei quali sottolinea la particolare rilevanza, preannuncia l'intenzione di riferire a breve alla Commissione bilancio in merito agli esiti della Conferenza interparlamentare sui temi del coordinamento economico e della *governance* dell'Unione europea, svoltasi a Bruxelles nei giorni scorsi, cui ha avuto modo di

partecipare assieme al deputato Cariello. Coglie, inoltre, la presente occasione per fornire taluni primi dati relativi allo stato di attuazione del Piano Juncker, dai quali risulta che sono stati finora concessi 7,5 miliardi di garanzie a fronte dei quali sono stati realizzati investimenti per circa 42 miliardi di euro, il che denota dunque un moltiplicatore ben inferiore rispetto a quello ipotizzato in occasione dell'approvazione del predetto Piano. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Fabio MELILLI (PD), intervenendo in merito alle notizie di stampa recentemente divulgate circa il presunto ammontare del debito contratto dall'amministrazione comunale di Roma Capitale, chiede che la Commissione possa quanto prima procedere all'audizione del titolare della gestione commissariale del debito della predetta amministrazione comunale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che tale richiesta potrà essere valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	62
5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	75
5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	84

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	64
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	87
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	74
AVVERTENZA	74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.
Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, presidente, a causa dei successivi impegni del Viceministro, propone, concorde la Commissione,

di invertire l'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, per passare poi agli altri punti all'ordine del giorno.

5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni.

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE (Misto-CR), nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolinea come la risposta del Governo, anziché fugare i timori espressi nella sua interrogazione, li confermi e li aggravi.

Al riguardo, evidenzia come il fatto che non sia previsto un monitoraggio né un osservatorio sull'applicazione della normativa recata dalla legge n. 221 del 2015, la quale ha introdotto un'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rende prevedibile il verificarsi di un *mix* di caos, incertezza e aggravii fiscali per i contribuenti.

5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico.

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO (M5S), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta fornita, sottolinea come, dalla lettura dei documenti regolamentari citati e degli altri documenti pertinenti, emerga che il Governo dà un'interpretazione restrittiva e distorta della disciplina comunitaria in materia, al fine di argomentare l'asserita impossibilità di reintrodurre gli scenari probabilistici nell'informativa al risparmiatore. Al riguardo segnala quindi, a titolo esemplificativo, come il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIPS), all'articolo 8, comma 3, lettera *d*), *sub* iii, stabilisca che nella descrizione del profilo di rischio/rendi-

mento dei PRIP si possono indicare « scenari di *performance* adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli », lasciando quindi palesi ed evidenti margini per reintrodurre gli scenari probabilistici, laddove la CONSOB volesse farlo.

Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo, il quale si affanna a descrivere i motivi per cui non è possibile « esigere » l'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi agli strumenti finanziari, evitando di menzionare nella risposta la Comunicazione della CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009, con la quale si raccomanda la pubblicazione degli scenari probabilistici da parte degli intermediari e che non risulta, allo stato, abrogata.

Preannuncia quindi l'intenzione del Movimento 5 Stelle di approfondire con attenzione gli aspetti giuridici e tecnici della materia sottesa alla sua interrogazione, al fine di fare definitivamente chiarezza sulle gravi responsabilità dovute alla mancata adozione degli scenari probabilistici per supportare decisioni di investimento consapevoli da parte dei consumatori e tutelare il pubblico risparmio.

5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il viceministro, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa.

Simonetta RUBINATO (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simonetta RUBINATO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in particolare con riguardo alla parte relativa alle istruzioni dirette alle strutture territoriali dell'Agenzia, volte a evitare infondate contestazioni ai gestori dei distributori di carburante.

Osserva tuttavia come, secondo quanto emerso nel corso di un servizio giornalistico televisivo recentemente trasmesso, sussista un problema di trasparenza nei rapporti interni alla filiera distributiva dei carburanti, dalla compagnia petrolifera fino alla vendita ai consumatori, legato alla circostanza che il volume del carburante stesso varia in funzione della temperatura. Fa al riguardo presente come altri Paesi, tra i quali cita la Svizzera, proprio per ovviare a tale problematica, prescrivano l'utilizzo di un apposito sistema elettronico di compensazione che consente di misurare in maniera uniforme il volume del carburante alla temperatura di 15 gradi Celsius, sia nelle autobotti che consegnano il carburante ai distributori, sia negli erogatori di vendita del prodotto al consumatore finale.

In tale contesto rileva inoltre come l'installazione, entro un congruo termine, di tale sistema non costituirebbe un adempimento particolarmente gravoso, e consentirebbe la corretta e uniforme misurazione dei volumi di carburante erogati rispetto al prezzo pagato dal consumatore finale, oltre a garantire il corretto esplicarsi dell'autonomia contrattuale tra le parti, a beneficio dei gestori di distributori, i quali risultano, altrimenti, penalizzati dall'evidente squilibrio di forze rispetto alle compagnie petrolifere.

Chiede pertanto al Governo di approfondire ulteriormente la questione posta dall'interrogazione, domandando, in particolare, che vengano trasmessi al Parlamento gli eventuali studi svolti dall'Amministrazione finanziaria sulla problematica in esame in occasione della predispo-

sizione della circolare n. 6/D dell'Agenzia le dogane e dei monopoli, citata nella risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Daddone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante disposizioni in materia di conflitto di interessi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, esso si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi. Il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 3, reca le

disposizioni generali; il Capo II, che si compone degli articoli da 4 a 11, disciplina il conflitto di interessi; il Capo III, che si compone degli articoli 12 e 13, riguarda le ineleggibilità; il Capo IV, composto del solo articolo 14, interviene sulla disciplina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Capo V, che compone degli articoli 15 e 16, reca le disposizioni finali.

Illustra quindi l'articolo 1, il quale sancisce il principio che i titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati.

L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dei capi II e III del provvedimento, in materia di conflitto di interesse e di ineleggibilità, stabilendo che a tali fini per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo);

b) i titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunta regionali e delle province autonome);

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che attribuisce la competenza in merito all'attuazione delle disposizioni della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, per l'espletamento di tali funzioni, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa. In tale ambito viene specificato che L'Autorità può inoltre avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici per le indagini, le verifiche e gli accertamenti che ritenga opportuni.

L'articolo 4 definisce la nozione di conflitto di interessi ai fini del provvedimento, stabilendo che tale situazione sussiste in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale fissa precisi obblighi dichiarativi in capo i titolari di cariche di governo nazionali, i quali, entro venti giorni dall'assunzione della carica, ai sensi del comma 1 devono:

a) dichiarare all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se tali cariche sono cessate nei dodici mesi precedenti;

b) trasmettere all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o di cui siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona; per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama la previsione secondo cui in tale ambito sono inclusi, oltre ai dati relativi alla titolarità di imprese individuali, i dati concernenti gli strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (si tratta di: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario; quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati «*future*», «*swap*», contratti a termine («*forward*»); strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; contratti finanziari differenziali);

c) comunicare all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di Governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

Ai sensi del comma 5 le dichiarazioni sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Inoltre il comma 6 prevede che alle dichiarazioni sia allegato un elenco dei beni di cui alla comma 1, lettera *b*), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti appena indicati (coniuge, parenti o convivente).

I commi 2 e 3 precisano che le dichiarazioni devono riguardare anche i beni, le attività patrimoniali, le cariche e le altre attività, detenuti o svolte all'estero, e stabiliscono l'obbligo di comunicare all'Autorità, con dichiarazione integrativa, ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni.

Ai sensi del comma 4 i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a presentare all'Autorità, entro venti giorni dalla cessazione della carica, una dichiarazione concernente le variazioni degli elementi delle dichiarazioni, intervenute tra l'ultima dichiarazione integrativa e la cessazione della carica pubblica, salvo il ricorso a una gestione fiduciaria.

Il comma 6-*bis* prevede che, ai fini dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali. In merito agli ambiti di competenza della Commissione Finanze specifica che l'accesso dell'Autorità alle banche dati del sistema informativo della fiscalità avviene sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.

In base al comma 6-*quater* i provvedimenti adottati ai sensi del provvedimento sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre il comma 7, il quale prevede che l'Autorità provveda agli accertamenti necessari anche avvalendosi, ove occorra tramite il Corpo della Guardia di finanza, delle banche dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria.

La disposizione specifica altresì che l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio; inoltre, qualora le dichiarazioni non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o correzione delle dichiarazioni.

Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione d'ufficio di tutti gli elementi giudicati utili, servendosi a tal fine del Corpo della Guardia di finanza e delle altre Forze di polizia dello Stato;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente procura della Repubblica, per le iniziative di rispettiva competenza.

Ai sensi del comma 7-*bis*, nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino

non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale, recante la disciplina dell'omissione di atti di ufficio. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 7-*bis* il comma 7-*ter* prevede che alle dichiarazioni si applica l'articolo 76 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che fa rinvio alle norme penali contemplate per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

Il comma 8-*bis* prevede la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, delle dichiarazioni dei soggetti titolari di cariche di governo nazionali ovvero del coniuge dei parenti entro il secondo grado e della persona convivente.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale, al comma 1, stabilisce l'incompatibilità della titolarità di una carica di governo nazionale con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

In base al comma 2 tali incompatibilità sussistono anche quando le cariche, le attività e le funzioni sono svolte o ricoperte all'estero.

Ai sensi del comma 3 l'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interesse previste dagli articoli 8 e 9.

In base al comma 6 i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Nel caso di violazione del comma 6 il comma 6-*bis* prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali, rileva come, ai sensi del comma 8, essi siano sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

Il comma 9 specifica che dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari o determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente l'assunzione della carica pubblica. In caso di violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

Ai sensi del comma 10, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione

tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

Osserva inoltre come i commi 12 e 13 disciplinano il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10: in tale ipotesi si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di Governo. In questo caso, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato e di esso è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale, al comma 1, stabilisce che l'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informi il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

Nel caso in cui l'Autorità applichi, su richiesta dell'interessato, le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, a decorrere dall'applicazione delle predette misure non sussiste l'obbligo di astensione.

Il comma 2 prevede che l'Autorità informa il soggetto interessato circa l'obbligo di astensione anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali

il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.

Ai sensi del comma 3 il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.

I commi 4 e 5 regolano il caso in cui il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi, prevedendo in tal caso che egli è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità, la quale si pronuncia entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza di tale termine, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

Il comma 7 specifica che l'obbligo di astensione non opera nell'adozione di atti dovuti.

Il comma 8 disciplina gli aspetti sanzionatori nel caso in cui, violando l'obbligo di astensione, il titolare della carica di governo nazionale prenda una decisione, adotti un atto, partecipi a una deliberazione o ometta di adottare un atto dovuto, conseguendo un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato. In tal caso è previsto che l'Autorità applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Inoltre il comma 9 prevede, qualora il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o deliberarne l'annullamento straordinario.

Illustra quindi l'articolo 8, che disciplina i casi di conflitto di interessi patrimoniale, il quale ricorre quando:

a) il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;

b) per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il comma 2 specifica che si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge n. 287 del 1990, o dell'articolo 93 del TUF. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Ai sensi dei commi 3 e 4, nei casi indicati dai commi 1 e 2, l'Autorità, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.

L'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative; la decisione definitiva è adottata entro novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama l'articolo 9, il quale, elencando le misure

tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi, prevede innanzitutto, al comma 1, che l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

Il comma 2 specifica che l'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la CONSOB, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore.

Viene precisato inoltre che i gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare e che l'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore, nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine l'Autorità istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.

In tale ambito osserva che il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione; il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità, non essendo ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

Il comma 3 precisa che ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del TUF. La richiamata disposizione del TUF prevede che nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli

clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti e che su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

In tale contesto il comma 3 dell'articolo 9 stabilisce che, in caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

In base al comma 4 i creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

Ai sensi del comma 5 il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali.

In tale quadro il titolare della carica di governo:

non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione;

ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su ri-

chiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;

ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

In base al comma 6 il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione. Inoltre ai sensi del comma 7 il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Il comma 8 esclude che il gestore possa in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.

In tale ambito fa altresì presente che il comma 9 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

Il comma 10 disciplina le ipotesi diverse dal conferimento del mandato di gestione fiduciaria, prevedendo, qualora non vi siano altre misure possibili per

evitare il conflitto di interessi, che l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Qualora entro tale termine il titolare della carica di governo comunica all'Autorità che non intende procedere alla vendita, ove il titolare non opti per le dimissioni dall'incarico, egli è chiamato a conferire, in favore dell'Autorità o del gestore un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali. Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Il comma 11 esclude dall'applicazione dell'articolo, previa verifica della Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di Governo e dei suoi familiari.

Il comma 12 prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5 (coniuge, parenti entro il secondo grado e convivente), ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza alla diffida, ai sensi del comma 13 l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non

superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

Sempre per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala inoltre l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 1, che alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione delle norme recate dal provvedimento si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

Ricorda a tale proposito che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha innalzato dal 20 al 26 per cento l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, ivi comprese le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Rammenta inoltre che a tale aliquota non soggiacciono le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 67, lettera c), del TUIR (come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 27 giugno 2014): esse infatti concorrono a formare la base imponibile IRPEF nella misura del 49,72 per cento.

Il comma 2 precisa che l'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi delle norme recate dal provvedimento, nonché la loro successiva restituzione all'interessato, non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.

Inoltre viene disposto che gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta e viene precisato altresì che i proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella

quale rientrano, e che il soggetto gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Illustra quindi l'articolo 11, il quale reca, al comma 1, la clausola di salvaguardia della competenza legislativa riconosciuta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse disciplinino entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica indicati dal Capo II e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità di cui all'articolo 3.

Il comma 2 precisa che, in caso di inerzia del legislatore regionale, si applicano le norme recate dal provvedimento.

Il comma 3 specifica inoltre che le norme dell'articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 12 interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa alle ineleggibilità dei membri del Parlamento di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

a) al numero 1, le parole: « contratti di opere o di somministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica; »

Inoltre viene esteso il novero delle ineleggibilità a coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività di cui al numero precedente:

a) la titolarità o il controllo;

b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la possibilità di disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;

d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette; »

Il comma 2 esclude le cause di ineleggibilità di cui al citato articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 per:

a) gli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;

b) i proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

In relazione con la lettera b) del comma 2, il comma 3 vieta la cessione della proprietà o del pacchetto azionario al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in materia di ineleggibilità, ovvero la cessione a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

Passa quindi a illustrare l'articolo 13, il quale integra le cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali previste dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 165 del 2004, inserendo, tra i principi generali a cui deve rifarsi il legislatore regionale nel disciplinare tale materia, anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina in materia di composizione e nomina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sostituendo il comma 2 dell'articolo 10, della legge n. 287 del 1990.

In tale ambito, nel confermare che l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, riporta la composizione del collegio a cinque membri (il presidente e quattro membri), attualmente ridotta a 3.

Inoltre interviene sulla disciplina dei requisiti dei componenti dell'Autorità: nel confermare che essi devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza, precisa che essi devono anche essere dotati di specifica competenza e professionalità. Viene stabilito che tutti (e non solo i membri diversi dal presidente) devono essere individuati tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina, in luogo della nomina con determinazione d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, è previsto che essi siano eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica attraverso un sistema di selezione a più livelli.

In particolare viene stabilito che le relative candidature, corredate del *curriculum* professionale, siano depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, e da questa trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, le quali formano, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un elenco di dodici soggetti, alla Camera, e un elenco di otto soggetti, al Senato.

È previsto quindi che la Camera elegga tre membri dell'Autorità nell'ambito del predetto elenco di dodici soggetti, potendo ciascun deputato esprimere il proprio voto indicando un nominativo; sono eletti i

soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti.

Il Senato elegge invece due membri nell'ambito dell'elenco di otto soggetti. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti.

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco è composto da quattro soggetti.

Viene quindi specificato che il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella sua prima riunione.

Il comma 2 dell'articolo 14 introduce inoltre l'obbligo per l'Autorità di presentare alle Camere una relazione semestrale sullo stato delle attività esercitate ai sensi del provvedimento.

Per ragioni di coordinamento il comma 4 abroga la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto – legge n. 201 del 2011, che aveva ridotto a tre il numero complessivo dei componenti dell'Autorità.

Passa quindi a illustrare l'articolo 15, il quale regola i profili giurisdizionali connessi con l'attuazione del provvedimento, stabilendo che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi dell'intervento legislativo sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e che le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa.

L'articolo 16 al comma 1 abroga quasi totalmente la legge n. 215 del 2004, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, la quale risulta incompatibile con le nuove previsioni in materia recate dall'intervento legislativo.

Il comma 2 modifica l'articolo 7 della predetta legge n. 215, relativo alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di inte-

ressi. In tale contesto è previsto che le competenze e i poteri dell'AGCOM relative alle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni facenti capo al titolare di cariche di governo, al coniuge (che si specifica non deve essere legalmente separato) e ai parenti entro il secondo grado, riguardano anche le imprese operanti in tale ambito facenti capo al soggetto convivente del titolare, armonizzando la dizione ivi utilizzata con quella utilizzata dal provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Rileva quindi come occorra programmare il prosieguo dell'ordine dei lavori sul disegno di legge, con particolare riferimento alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, propone di stabilire il termine per la presentazione delle proposte emendative a martedì 23 febbraio, in modo da concludere l'*iter* del provvedimento entro la fine della prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) osserva come, in considerazione della complessità e ampiezza delle previsioni recate dal provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia necessario stabilire una tempistica che ne consenta una valutazione ponderata.

Ritiene quindi opportuno fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 26 febbraio, rimandando l'esame degli stessi alla settimana successiva.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in considerazione della richiesta sollevata dal deputato Pesco, propone di organizzare i lavori nel senso di utilizzare la prossima settimana per approfondire il contenuto del provvedimento, prevedendo l'esame delle proposte emendative e la conclusione dell'*iter* del provvedimento alla settimana seguente.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, ritiene possa essere trovata una soluzione condivisa da tutti i gruppi fissando a giovedì 25 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti e concordando fin d'ora che la conclusione dell'esame del provvedimento possa aver luogo martedì 1° marzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce delle risultanze del dibattito, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze alle ore 14 di giovedì 25 febbraio e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

ALLEGATO 1

5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla recente modifica dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dallo stesso stabiliti.

Tale norma, ad avviso dell'onorevole interrogante «comporterà una ulteriore distorsione nella determinazione dei coefficienti utilizzati per far pagare la tassa sui rifiuti».

Pertanto, l'Onorevole chiede se non si ritenga opportuno monitorare l'applicazione della normativa richiamata al fine di scongiurare l'innalzamento incontrollato della tassa in parola, anche in considerazione del fatto che già la situazione attuale presenta elementi di criticità e differenziazione del costo della stessa tra i vari comuni, e sollecita l'attivazione di un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che il monitoraggio dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 221 del 2015 implicherebbe un controllo sulla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti effettivamente raggiunta da ciascun comune che esula dalla sfera di competenza tecnica del Dipartimento medesimo.

Il competente Ministero dell'Ambiente rappresenta quanto segue.

Il previgente comma 3 dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 152 del

2006 istituiva, qualora a livello di ambito territoriale ottimale non fossero conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti al comma 1 dello stesso articolo, l'applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento in discarica a carico dell'autorità d'ambito (ATO), lasciando in capo a quest'ultima la ripartizione dell'onere tra quei comuni del proprio territorio che non avessero raggiunto le percentuali previste.

Il legislatore, infatti, interviene sul soggetto deputato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta ossia il singolo comune nel caso in cui l'ambito territoriale non sia costituito.

Questa formulazione si è resa necessaria per poter applicare in modo uniforme le disposizioni in argomento, in quanto in molte regioni del territorio nazionale non si sono ancora costituite le autorità d'ambito e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è in capo ai comuni.

Nella sostanza, nulla cambia per i comuni. Infatti nel caso appartengano ad un ente di ambito e non raggiungano le percentuali previste di raccolta differenziata, l'ecotassa sarà ripartita dall'ente di ambito stesso, mentre nel caso i comuni gestiscano autonomamente il servizio di raccolta dei rifiuti, saranno soggetti all'applicazione automatica dell'ecotassa stessa.

Per quanto attiene alla possibilità di un innalzamento incontrollato della tassa dei rifiuti (TARI), il Ministero dell'Ambiente evidenzia che in esito alla novità normativa è stato posto in capo ai comuni, che non hanno raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziata, l'onere del pagamento dell'addizionale che è computata

all'interno del piano finanziario della TARI, esattamente come prima della modifica di cui al collegato ambientale.

La nuova disposizione, in linea con la cosiddetta « gerarchia » di trattamento dei

rifiuti e del principio « chi inquina paga », ha l'obiettivo di disincentivare il ricorso alla discarica da parte degli enti preposti e favorire in tal modo il ricorso alla raccolta differenziata e il riciclo.

ALLEGATO 2

5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla necessità di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza sul grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento e se si intenda assumere iniziative volte a reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari.

Al riguardo, sentita la Commissione Nazionale per le società e la Borsa si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla necessità di maggiore chiarezza e trasparenza del grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento, occorre premettere che ogni iniziativa in materia di prospetti informativi deve necessariamente essere coerente con il quadro normativo sovranazionale, soggetto a continua evoluzione e che spesso, come ad esempio nel caso del Regolamento (UE) n. 1286/2014, recante regole uniformi sul documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), essendo misure di massima armonizzazione, riducono i margini di intervento da parte del legislatore nazionale.

In particolare, si richiama il Regolamento UE n. 1286/2014 (relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e alla proposta di revisione della Direttiva Prospetto. Il citato Regolamento (n. 1286/2014), che sarà direttamente applicabile negli Stati membri dal 31 dicembre 2016, stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento recante le informa-

zioni chiave (c.d. KID) che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), nonché sulla diffusione del documento medesimo agli investitori al dettaglio, proprio «al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP».

Nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetto) e il 30 novembre 2015, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento che dovrà sostituire tale Direttiva; attualmente, è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.

Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. La nota di sintesi dovrebbe essere tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con l'obbligo di evidenziare non più di 5 fattori di rischio e la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID.

Per quanto attiene ai fattori di rischio del prospetto, la proposta di Regolamento prevede la necessità di una loro classificazione in gruppi (al massimo tre), secondo la loro rilevanza, basata sulla valutazione dell'emittente circa la «probabilità dell'accadimento» e l'estensione del loro impatto. Per la definizione dei requisiti specifici di questa sezione del

prospetto e del criterio di rilevanza da applicare è previsto che l'ESMA emani linee guida sulla materia.

In ambito nazionale, successivamente all'entrata in vigore della normativa di recepimento della BRRD, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 90430 del 24 novembre 2015 («decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori»). In tale sede è stata rappresentata la necessità che gli intermediari, «in applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento: *a*) forniscano agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento; *b*) riconsiderino le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in discorso.

Per quanto concerne, in particolare, l'informativa, è stata rappresentata la necessità che, in occasione delle singole operazioni di investimento, venga fornita appropriata informativa ai clienti (graduata in funzione delle caratteristiche dei medesimi e dunque del fatto che siano retail piuttosto che professionali) in ordine ai seguenti profili:

intervenuta introduzione di limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi;

possibilità che i titoli siano assoggettati, dal 1° gennaio 2016, a *bail-in*. Per i titoli azionari, le obbligazioni convertibili e quelle subordinate, dal 16 novembre 2015 essi sono altresì assoggettabili alla riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;

gerarchia secondo cui l'ammontare della riduzione o conversione dovrà essere allocato;

effetti discendenti dall'applicazione della misura in questione, nonché dall'eventuale esercizio da parte di Banca d'Italia dai poteri alla stessa specificamente attribuiti. Fra questi, in particolare, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, andrà segnalato il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

È rimessa a ciascun intermediario l'individuazione dello strumento da utilizzare per veicolare le suddette informazioni e dell'effettivo contenuto della comunicazione.

Inoltre, atteso che la riduzione o conversione di strumenti di capitale e il *bail-in* trovano applicazione anche con riguardo ai titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 2016, gli intermediari che svolgono per il proprio cliente il servizio accessorio di «custodia e amministrazione» di strumenti finanziari dovranno fornire informazioni analoghe a quelle sopra indicate in ordine agli strumenti già detenuti nei depositi amministrati a tale data.

Al fine di veicolare le informazioni in questione l'intermediario potrà valutare l'impiego dello strumento del rendiconto di cui all'articolo 56 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ferma restando la necessità di valutare, alla luce delle specificità del caso concreto, la necessità di procedere anche prima del termine previsto per l'invio della rendicontazione.

Gli intermediari sono stati, altresì, invitati a fornire informazioni analoghe anche nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

Infine, è stata richiamata l'attenzione degli operatori sulla necessità di valutare

gli impatti delle modifiche normative in esame sulle proprie procedure interne per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di strumento finanziario interessato dalle modifiche medesime.

Con riguardo alle possibili iniziative per reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari, deve premettersi, atteso che la materia è oggetto di discussione in sede comunitaria, che l'adozione dell'iniziativa in esame, sarebbe, allo stato, in contrasto con la disciplina europea di riferimento.

Nel nostro ordinamento non vi è mai stato alcun obbligo – asseritamente soppresso dalla Consob – di inserire scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi a obbligazioni (ivi incluse le subordinate).

Ed invero la Consob aveva posto in consultazione in data 14 luglio 2009 un documento intitolato « Raccomandazione sul prospetto d'offerta o di ammissione alle negoziazioni dei prodotti finanziari non rappresentativi di capitale, diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: modalità di presentazione e contenuti dell'informativa sul profilo di rischio-rendimento e sui costi », nell'ambito del quale si raccomandava l'inserimento nella documentazione d'offerta e/o di ammissione a quotazione dei prodotti non *equity*, fra l'altro, degli « scenari probabilistici dell'investimento finanziario ». Tale documento non si è mai tradotto in una Comunicazione.

Inoltre, l'inserimento di scenari probabilistici di rendimento nella documentazione d'offerta di obbligazioni non risulta più coerente con il quadro normativo di riferimento, attese le innovazioni introdotte a livello europeo con il Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 809/2004.

Tale Regolamento infatti mira a creare un livello di armonizzazione massimo, funzionale anche ad assicurare la comparabilità dei prodotti (cfr. artt. 3, par. 2, e 22, par. 2, del Regolamento medesimo),

con specifico riferimento, alla dettagliata previsione del contenuto delle condizioni definitive e all'allocazione delle informazioni fra le stesse e il prospetto di base, nonché al contenuto della Nota di Sintesi. La nota di sintesi contiene le informazioni chiave. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione « non applicabile ».

Va ricordato, infatti, che l'offerta al pubblico di obbligazioni bancarie può avvenire sulla base (1) di un prospetto « spot », cioè redatto in occasione della singola emissione e soggetto ad approvazione della Consob; ovvero, come usualmente avviene, (2) sulla base di un prospetto di base (con validità annuale), anch'esso oggetto di previa approvazione da parte dell'Istituto, che contiene la descrizione di un « programma di emissione ». La definizione delle caratteristiche del singolo prodotto avviene in occasione dell'emissione dello stesso e viene resa nota mediante la pubblicazione di condizioni definitive, che non sono soggette a previa approvazione da parte della Consob (ma solo di trasmissione alla stessa). Alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione.

Il quadro prescrittivo risultante dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012 risulta dunque più rigoroso e stringente nella definizione dei contenuti della documentazione d'offerta. Esso non lascia spazi a interventi integrativi della disciplina armonizzata, restando dunque esclusa ogni possibilità per le Autorità di Vigilanza nazionali di « esigere » in via generale e astratta l'inserimento nella documentazione d'offerta di elementi informativi non previsti dagli « schemi » di cui al Regolamento n. 809 del 2004.

In particolare, alla luce di quanto testualmente previsto dall'articolo 22, par. 4, del Regolamento n. 809/2004 (come modificato dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012), l'Autorità di vigilanza non può richiedere l'inserimento nelle condizioni definitive di informazioni non comprese fra quelle previste come obbligatorie o come « supplementari ».

Analogamente, non può essere richiesta l'integrazione del contenuto della nota di sintesi.

L'articolo 3, par. 3, del Regolamento n. 809/2004 (non modificato sul punto dal Regolamento Delegato 486/2012) consente all'Autorità di richiedere, caso per caso (e dunque non in forza di una previsione generale), sulla base di « motivi ragionevoli », l'inserimento nel prospetto ovvero nel prospetto di base di ulteriori informazioni che si rendano necessarie per completare ovvero rendere comprensibile, nel singolo caso, un elemento informativo già previsto dagli schemi di prospetto.

Tale potere incontra tuttavia un limite intrinseco nell'impossibilità di modificare il modello di schema di prospetto stabilito dal Regolamento medesimo (cfr. articolo 3, secondo cui « Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento »).

Una costante e reiterata richiesta, da parte della Consob, di inserire, in via di prassi, nel prospetto determinati elementi informativi non previsti dagli schemi del regolamento comporterebbe una surrettizia elusione del divieto posto dalla disciplina comunitaria.

Nel medesimo senso va inteso l'articolo 94, comma 5, del TUF.

Si precisa inoltre che il Regolamento n. 809/2004 (così come modificato dal Regolamento Delegato n. 486/2012) consente l'inserimento, su base volontaria, all'interno delle condizioni definitive di informazioni non rientranti nel contenuto obbligatorio della nota informativa sugli strumenti finanziari, ma che possono comunque ritenersi utili per gli investitori (articolo 22, par. 4).

Tali informazioni supplementari (« *Additional information* »); indicate all'interno dell'Allegato XXI al medesimo Regolamento, sono da ritenersi un numero chiuso, che non può essere ampliato neppure su base volontaria.

Fra tali informazioni supplementari sono menzionati anche gli « esempi di strumenti derivati complessi di cui al considerando 18 del regolamento prospetti »,

ossia esempi che consentano agli investitori « di capire in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore del sottostante ».

Gli esempi dunque:

a) possono essere inseriti solo su base volontaria (e dunque non a seguito di prescrizione dell'Autorità di vigilanza);

b) possono riguardare esclusivamente « strumenti derivati complessi »;

c) possono svolgere unicamente la funzione di agevolare l'investitore nella comprensione delle modalità secondo cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore del sottostante.

Per quanto concerne il profilo sub *b*), si osserva che le esemplificazioni in parola possono essere inserite solo con riguardo a strumenti che siano al contempo « derivati » e « complessi ». È dunque escluso l'utilizzo degli esempi in parola nel caso di strumenti che soddisfino solamente uno dei due requisiti.

Il Regolamento n. 809/2004 non fornisce una definizione di « derivati complessi » e nemmeno di « derivati » *tout court*. Peraltro, dalla lettura complessiva del Regolamento si desume che i « derivati » sono intesi come una categoria residuale rispetto alle azioni e ai titoli di debito.

La qualificazione di uno strumento come « derivato » (o quantomeno come « titolo di debito con una componente derivativa ») risulta strettamente legata alle modalità di determinazione del *pay-off*. Ed infatti, lo schema di nota informativa relativo a strumenti derivati (Allegato XII) prevede che venga fornita una « spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti [...] » (item 4.1.2). Analogamente lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito (Allegato V) dispone che « se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, for-

nirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti ».

Queste ultime informazioni sono qualificate di « Categoria B »: nel caso di prospetto di base, dunque, tale documento deve contenere tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive. Dette informazioni, inoltre, compariranno anche nella nota di sintesi della singola emissione, inserite in un apposito box.

La presenza di una clausola di subordinazione non è elemento che consente di per sé di qualificare uno strumento quale « derivato ». Nell'impianto complessivo del Regolamento n. 809/2004, infatti la « subordinazione » è una caratteristica che può accedere sia ai titoli di debito che agli strumenti derivati, Ed infatti sia lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito sia lo schema di nota informativa relativa a strumenti derivati contengono un elemento informativo (rispettivamente 4.5 e 4.1.6) che prevede l'indicazione del « ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente ».

Dette informazioni sono qualificate di « Categoria A »: nel caso di prospetto di base, l'informazione deve dunque essere resa nel prospetto di base e non replicata nelle condizioni definitive. Peraltro, alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione, nell'ambito della quale compare anche l'informazione sul ranking, inserita in un più ampio « box » che attiene ai « diritti » di chi sottoscrive o acquista il titolo.

Del resto, anche il TUF, nel fornire una definizione di « strumenti finanziari derivati » precisa che si intendono per tali « gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d) » (articolo 1, comma 3): fra questi non rientrano le obbligazioni subordinate.

Per quanto concerne poi il profilo sub c), nell'individuare le finalità proprie delle esemplificazioni consentite dalla normativa, il Regolamento n. 809/2004 chiarisce che queste sono finalizzate a meglio illustrare come il valore dell'investimento è influenzato dall'andamento del sottostante, informazioni diversa da quella fornita dagli scenari probabilistici di rendimento, che indicano le probabilità di conseguire un certo *pay-off*.

Va, infine, notato che, con riguardo alle « informazioni supplementari », spetta all'emittente e/o all'offerente decidere in ordine alle modalità di rappresentazione degli esempi e alla scelta delle metodologie sottostanti, proprio in quanto si tratta di inserimento volontario. L'Autorità di vigilanza potrà esercitare al riguardo solo un controllo *ex post*.

ALLEGATO 3

5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia ed altri, nel richiamare il contenuto del comma 5, dell'articolo 3 del Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob del 2012, in materia di scambio di informazioni su banche emittenti titoli di debito, chiedono se le procedure ivi previste « siano state correttamente seguite, con quale tempistica e con quali risultati » relativamente alle emissioni obbligatorie della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che l'articolo 3 del protocollo disciplina puntualmente, ai commi 1, 2, 3 e 4 le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni, le cui caratteristiche sono individuate negli articoli 1 e 2 del medesimo protocollo, scambiati tra la Banca d'Italia e la Consob. Il comma 5 del medesimo articolo, cui fa riferimento l'interrogazione, prevede che « in casi particolari e/o ingenti, in relazione ad eventuali cambiamenti negativi sostanziali nella situazione finanziaria o nelle prospettive dell'emittente le relative informazioni sono reciprocamente comunicate con le modalità più opportune ».

La Banca d'Italia ha, quindi, fatto presente che, a partire dall'ottobre 2012, la Banca (l'Italia ha costantemente e sistematicamente fornito alla Consob – in risposta a specifiche richieste avanzate da quest'ultima in relazione al collocamento da parte di Etruria di emissioni obbligatorie – informazioni, dati e indicatori in conformità alle previsioni del citato

Protocollo. In particolare, le informative sono state rassegnate alla Commissione nei mesi di ottobre e dicembre 2012, aprile e ottobre 2013 e maggio 2014.

Con le citate informative la Banca d'Italia ha comunicato tempo per tempo alla Commissione le evoluzioni intervenute nella situazione patrimoniale della banca e le relative iniziative assunte sul piano di vigilanza.

La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che a partire dall'avvio dell'amministrazione straordinaria di Banca Etruria, la stessa e i Commissari Straordinari hanno intrattenuto una costante interlocuzione con la Consob, in merito alla sospensione del titolo azionario dalla quotazione e, più in generale, agli sviluppi della procedura.

Nel corso dell'amministrazione straordinaria non sono stati emessi nuovi prestiti obbligazionari.

Sulla questione, la Commissione Nazionale per le società e la borsa, per gli aspetti di competenza ha comunicato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 21 maggio 2012, a far data dal 1 luglio 2012, la medesima, in occasione di istanza di approvazione di un documento di offerta di titoli di debito, ha trasmesso alla Banca d'Italia apposita comunicazione al fine di acquisire le informazioni previste dal suddetto Protocollo. Pertanto, a far data dal 1° luglio 2012, anche con specifico riferimento ai procedimenti istruttori avviati su istanza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la Consob ha attivato la procedura di scambio di informazioni a partire dalle istanze

di parte pervenute, sia sulla base delle regole definite dal suddetto Protocollo, che delle procedure interne.

In particolare, dal 1° luglio 2012 sono stati avviati n. 9 procedimenti amministrativi relativi a prospetti o supplementi riconducibili a emissioni obbligazionarie della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. L'attivazione della procedura di scambio di informazioni, ai sensi del suddetto Protocollo, è stata effettuata nell'ambito di tutti i citati procedimenti, salvo che

per due procedimenti per i quali l'attivazione non si è resa necessaria, essendo già stato prodotto, in data molto ravvicinata, il riscontro di Banca d'Italia con riferimento al medesimo emittente. Nell'ambito dei medesimi procedimenti sono stati acquisiti ove disponibili gli specifici riscontri trasmessi dalla Banca d'Italia, anche al di fuori del Protocollo, che sono stati valorizzati nell'ambito dell'attività istruttoria, unitamente agli altri dati ed elementi informativi disponibili.

ALLEGATO 4

5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il documento di sindacato ispettivo in esame nel mettere in evidenza l'influenza che la temperatura ha sui prodotti energetici, rileva le conseguenze che derivano dal diverso trattamento che viene riservato a tale elemento nel corso della filiera distributiva.

Se da un lato, infatti, sia la normativa comunitaria che quella nazionale prevedono che, ai fini della liquidazione delle accise, il volume di prodotti energetici da assoggettare a tassazione venga accertato alla temperatura di 15° Celsius, *per contra* la commercializzazione dei medesimi prodotti avviene, lungo la catena distributiva, senza che vi sia l'obbligo di rilevare la temperatura a cui i prodotti stessi vengono ceduti.

A detta degli interroganti tale differenza di liquidazione che tiene o meno conto della temperatura del prodotto oltre a determinare «una zona grigia di elusione fiscale», causerebbe rilevanti problemi ai gestori dei distributori di carburante. Questi ultimi sopporterebbero, infatti, gli effetti delle variazioni termiche che il prodotto subisce nel periodo che intercorre tra la consegna da parte dell'autobotte e lo stoccaggio nel serbatoio, effetti che si tradurrebbero per lo più in una riduzione dei volumi.

Da tale riduzione dei volumi deriverebbero non solo inevitabili conseguenze sul piano economico, ma, in taluni casi, anche sul piano fiscale, in quanto l'Agenzia delle entrate considera le perdite come «vendite in evasione di imposta» ed in conseguenza procede alla comminazione delle sanzioni.

Le pratiche commerciali in uso penalizzerebbero anche i consumatori che si vedrebbero erogato solitamente prodotto «caldo» vale a dire ad una temperatura ben superiore a quella di 15° Celsius.

In questo quadro, gli Interroganti chiedono che vengano assunte iniziative «per rendere più trasparente il rapporto tra compagnie petrolifere, gestori, fornitori e consumatori e per far cessare le procedure denunciate in premessa».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si riferisce quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che la problematica rappresentata non ha alcun impatto diretto ai fini della corretta applicazione dell'accisa, in quanto ciò che avviene dal momento in cui i prodotti energetici sono travasati dall'autobotte al serbatoio dell'impianto di distribuzione attiene ad una fase della filiera successiva a quella che assume rilievo nella disciplina tributaria delle accise, contenuta nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

In ossequio al dettato comunitario, la legislazione nazionale in materia dispone, infatti, che l'accisa diventi esigibile al momento dell'immissione in consumo, vale a dire, di norma, quando il prodotto è estratto dal deposito fiscale per essere trasferito a depositi o impianti ad accisa assolta, tra i quali sono annoverati anche gli impianti di distribuzione carburanti.

Soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è, quindi, il depositario autorizzato. Allorché il prodotto perviene all'impianto di distribuzione di carburante ha

già assunto la qualificazione di prodotto « assoggettato ad accisa » (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera *d*), del testo unico delle accise), anche se il depositario autorizzato assolverà il tributo, fatte salve specifiche scadenze, il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo.

È evidente, quindi, che la circolazione ad accisa assolta e il successivo stoccaggio nel distributore di carburante costituiscono fasi della filiera di commercializzazione che non attengono al vero e proprio rapporto di imposta ai fini accise.

Ciò detto, l'Agenzia evidenzia, altresì, che ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, la liquidazione dell'accisa presuppone che si proceda, tra l'altro, all'accertamento quantitativo del prodotto da sottoporre a tassazione per stabilire l'entità della base imponibile.

Allo scopo di evitare che tale determinazione subisca l'inevitabile influenza della temperatura e che l'imposta non venga applicata in modo equo ed uniforme, il legislatore comunitario – e in conseguenza il legislatore nazionale – ha previsto, per i prodotti la cui tassazione è fissata a volume, che quest'ultimo sia misurato alla temperatura di 15° Celsius, neutralizzando in questo modo la variabile costituita dalla temperatura.

Una volta esaurito il rapporto tributario, la pericolosità fiscale del prodotto energetico (nel caso di specie carburante), ormai assoggettato ad accisa, si riduce indiscutibilmente, sebbene permangono in relazione allo stesso, obblighi riguardo alla circolazione e alla contabilizzazione di quello stoccato. Ciò evidentemente allo scopo di evitare che prodotto ancora in regime sospensivo possa essere in frode immesso nel circuito di quello ad accisa assolta.

Conseguentemente il legislatore, non sussistendo ragioni fiscali, non ha ritenuto necessario, finora, interferire nella filiera di distribuzione del prodotto, imponendo l'obbligo che la commercializzazione abbia ad oggetto volumi misurati a 15° Celsius.

La facoltà di commercializzare volumi di prodotti, tra i soggetti obbligati e i

gestori dei distributori di carburante e questi ultimi e i consumatori finali, a temperatura ambiente non genera una concreta « zona grigia di elusione fiscale » perché, come ampiamente chiarito, la commercializzazione ha ad oggetto del prodotto che ha già assolto l'accisa.

Per quel che riguarda i danni economici che gli esercenti i distributori di carburanti subirebbero da tale pratica commerciale, stante il fatto che le compagnie petrolifere rimborserebbero ai gestori dei distributori solo parzialmente i cali di prodotto conseguenti alle variazioni termiche, va evidenziato che la regolazione dei rapporti contrattuali rientra nell'autonomia delle parti e un intervento del legislatore nella particolare materia costituirebbe comunque una limitazione di tale autonomia.

Per quel che concerne le contestazioni che l'Agenzia delle Entrate muove ai gestori dei distributori di carburante, ritenendo che le riduzioni dei volumi (tecnicamente si tratta di deficienze) dei carburanti conseguenti alle variazioni termiche configurino vendite in evasione di imposta, si fa presente che la problematica ha trovato soluzione per effetto delle indicazioni fornite nella parte V della circolare n. 6/D diramata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in data 18 giugno 2015.

Nella predetta circolare viene chiarito, con riguardo ai depositi commerciali ad accisa assolta, a conclusione degli approfondimenti condotti anche con l'Agenzia delle Entrate, che « la medesima *ratio* che giustifica le previsioni di non addebito dell'accisa, ovvero l'esigenza di tener conto dei fenomeni fisici di dilatazione o contrazione di volume dei prodotti per effetto di variazioni della temperatura nonché dell'operatività stessa degli impianti, rileva quale fondamento per l'irrilevanza ai fini dell'IVA. Da qui la piena aderenza della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997 al regime proprio dell'accisa con applicazione di un trattamento uniforme,

in entrambe le discipline impositive, delle deficienze e delle eccedenze di prodotti ».

Successivamente, con apposite istruzioni dirette alle Strutture territoriali dell'Agenzia, trasmesse anche all'Agenzia delle Entrate e al Comando Generale della Guardia di Finanza, la Direzione Centrale Antifrode e Controlli di detta Agenzia ha avuto modo di confermare l'applicazione anche ai distributori di carburante delle indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 6/D.

Può ritenersi, quindi, chiarito che, quando le deficienze non superano i cali ammessi nel periodo di verifica dalla disciplina delle accise, non operi la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997.

Per quanto riguarda le penalizzazioni che subirebbero i consumatori a causa del

fatto che i rifornimenti sono effettuati a temperatura ambiente non è chiaro rispetto a quali soggetti il raffronto viene operato, stante il fatto che anche agli esercenti-distributori il carburante viene contabilizzato a temperatura ambiente.

In ogni caso non appare fondata l'asserzione secondo cui solitamente ai consumatori viene erogato un prodotto « caldo », in quanto si tratterebbe di carburante appena travasato dall'autobotte alla cisterna. È vero, infatti che mediamente i distributori non ricevono le consegne di carburante con cadenza giornaliera e pertanto il prodotto erogato agli automobilisti si trova ad avere la temperatura propria della cisterna in cui è detenuto, che normalmente risulta essere piuttosto bassa tenuto conto della circostanza che i serbatoi dei distributori dei carburanti sono sempre interrati.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
(Testo unificato C. 275 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il testo unificato delle proposte di legge C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

evidenziato il notevole rilievo del provvedimento, che realizza un importante intervento di riforma rispetto a una tematica cruciale per la trasparenza della vita democratica del Paese e per il corretto funzionamento delle istituzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02674 Catalano: Sullo sviluppo dell'utilizzo della licenza <i>creative commons</i> in ambito educativo, artistico e letterario	89
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-07033 Chimienti: Sull'erogazione degli stipendi ai docenti che effettuano supplenze.	
5-07110 Pannarale: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che svolgono supplenze.	
5-07112 Malpezzi: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che hanno svolto supplenze ...	89
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
5-07749 Bechis: Sui lavori edilizi a Villa Strohl-Fern a Roma	89
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	99

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	92
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i>	101

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Testo unificato C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti 2.300, 2.301, 2.302, 3.300, 5.300 e 5.301 del Relatore e subemendamenti presentati all'emendamento 2.301 del Relatore)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
<i>ERRATA CORRIGE</i>	94

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di

Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.

Bruno MOLEA, presidente, avverte che lo svolgimento dell'interrogazione 5-06843 Cimbro è rinviato.

5-02674 Catalano: Sullo sviluppo dell'utilizzo della licenza *creative commons* in ambito educativo, artistico e letterario.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-07033 Chimienti: Sull'erogazione degli stipendi ai docenti che effettuano supplenze.

5-07110 Pannarale: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che svolgono supplenze.

5-07112 Malpezzi: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che hanno svolto supplenze.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che le tre interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Rileva infatti che, pur essendosi attivato il MIUR per risolvere la problematica in discussione, avrebbe dovuto sviluppare un maggior coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze per evitare il ritardo nei pagamenti degli stipendi. Osserva poi che il particolare regime fiscale attribuito ai ritardati pagamenti non ha consentito ai docenti di usufruire di taluni benefici fiscali. Chiede quindi al MIUR di monitorare la situazione e procedere entro la fine del mese a liquidare le spettanze agli insegnanti interessati.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) concorda con le osservazioni della collega Malpezzi, qualificando insopportabile

quello che si è verificato nei confronti dei docenti che hanno effettuato supplenze. Chiede quindi che si monitori, da ora in poi, che la retribuzione di tutti i docenti sia regolarmente e puntualmente garantita.

Luigi GALLO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione 5-07033 Chimienti, si dichiara insoddisfatto della risposta. Dopo aver condiviso alcune considerazioni delle colleghe Malpezzi e Pannarale, rileva come il trattamento per questi docenti sembri indicare che essi non siano considerati dipendenti dello Stato. Rileva poi che quando vi è una reale volontà di erogare risorse pubbliche – come è avvenuto recentemente con riferimento al rimborso di somme ai partiti – si è molto tempestivi nel reperirle e nella loro attribuzione. Assicura che il suo gruppo continuerà a vigilare sulla questione posta dalla interrogazione in titolo.

5-07749 Bechis: Sui lavori edilizi a Villa Strohl-Fern a Roma.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL-P), ringrazia per l'articolata risposta. Rileva che, mentre le risultava che fosse stata già effettuata la gara d'appalto per i lavori edilizi a Villa Strohl-Fern, si evince dalla stessa che sono ancora in corso verifiche. Considerato il particolare pregio dell'area di Villa Borghese a Roma ove è situata Villa Strohl-Fern, chiede che i predetti lavori siano rispettosi dello storico e monumentale ambiente circostante.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.15.**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.**

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame, pur presentando limitati profili di competenza della VII Commissione, assume un importante rilievo a livello generale sia dal punto di vista politico che giuridico. Ricorda quindi che le proposte di legge confluite nel testo unificato in esame sono volte a modificare la disciplina del conflitto d'interesse prevista dalla cosiddetta legge Frattini (n. 215 del 2004), approvata nella XIV legislatura. Traccia un quadro generale della disciplina vigente, per poi soffermarsi su alcuni nodi problematici, che il nuovo testo si propone di risolvere. Rileva che la legge Frattini, che pure ha affrontato per prima il tema in modo sistematico e reca una disciplina in materia d'incompatibilità, presenta almeno tre limiti: individua una nozione molto ristretta di conflitto d'interesse; prevede solo meccanismi sanziona-

tori successivi al manifestarsi delle conseguenze del conflitto, rinunciando a prevedere incisivi meccanismi preventivi; si riferisce solo ai membri del Governo e ai commissari governativi straordinari *ex lege* n. 400 del 1988.

Nella formula di tale legge, si aveva conflitto d'interesse quando il soggetto membro del Governo compiva l'atto o l'omissione che fossero dotati di « un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico ». Doveva sussistere l'incidenza « specifica e preferenziale » dell'atto sul patrimonio del soggetto istituzionale (o dei suoi congiunti) e il danno per l'interesse pubblico: profili molto circoscritti e comunque privi di effettiva sanzione, se non per l'aspetto delle incompatibilità, rispetto alle quali si prevede il potere di rimozione dell'Autorità preposta (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cosiddetta *Antitrust*).

Ricorda che la materia del conflitto d'interessi è assai ampia e ricca di profili teorici e applicativi molto complicati, dei quali si è più volte discusso nella VII Commissione in relazione alla riforma della Rai e, di recente, dell'editoria. In via generale, essa attiene alla grande distinzione tra Stato e mercato e tra servizio pubblico e ricerca del profitto privato. Si tratta sostanzialmente dell'accezione negativa e impropria dell'incidenza degli interessi privati sulle funzioni pubbliche che devono essere esercitate a beneficio della collettività, specie quando quei privati interessi sono propri del soggetto che è investito della carica pubblica o dei suoi congiunti. Si pone, pertanto, il problema di definirne l'ambito d'applicazione (come dirà oltre, il testo elaborato dal Comitato ristretto e dalla Commissione include anche i membri del Parlamento, ma a tal fine prevede solo l'ineleggibilità).

Aggiunge che l'altro punto preliminare è la nozione stessa di conflitto: sotto questo profilo, l'articolo 4 statuisce che

sussiste conflitto di interessi nei casi in cui il titolare di una carica di Governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Per eliminare le interferenze indebite, la legislazione immagina generalmente diversi strumenti. Il principale tra questi è l'incompatibilità, basata sulla presunzione che due cariche o una carica e una situazione — ove rivestite dalla stessa persona — siano di per sé foriere di un conflitto d'interesse. Per questo, le incompatibilità sono l'unico profilo che nella legge Frattini si è rivelato di una qualche efficacia e sono il punto centrale di tutte le nuove proposte, declinate in vario modo, ma che hanno trovato nel testo unificato un punto di mediazione. Un altro strumento immaginato è quello dell'astensione. Questo rimedio si ha laddove non si possa prevedere *ex ante* la situazione di conflitto. Viceversa, quando essa si presenta concretamente — nel senso che uno specifico atto di esercizio della funzione pubblica si riveli influenzabile o guidato da un intento o un interesse in contrasto con il pubblico beneficio — allora il titolare della carica pubblica si astiene dall'assumere il provvedimento attinente alla carica stessa. Rileva che ispirata a questo principio è anche l'articolo 6-bis della legge n. 241 del 1990. Vi è poi il caso in cui il conflitto d'interesse possa determinarsi in ragione della titolarità della carica pubblica e del possesso di ricchezze materiali ingenti, relative sia a patrimoni statici sia a imprese esercitate dallo stesso titolare o dai suoi congiunti. In questi casi — sul piano concreto — si può immaginare (oltre all'incompatibilità) la cosiddetta separazione dei patrimoni, da attuarsi con diverse modalità (le proposte Bressa e Civati prevedevano il *blind trust*; la proposta Fraccaro il mandato fiduciario di diritto italiano; la proposta Tinagli parlava più genericamente di « misure tipiche per la prevenzione dei conflitti d'interesse » e prevede l'affidamento a un gestore).

Precisa quindi che il testo unificato in esame si articola — in estrema sintesi — su tre pilastri.

Anzitutto viene definito il conflitto d'interessi e cioè come il caso in cui il titolare di una carica di Governo sia anche titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche che gli sono attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Evidenza poi che nell'articolo 8 del testo risultante dagli emendamenti è presente anche una specificazione della situazione di conflitto che riguarda strettamente la competenza della VII Commissione: l'attenzione sulla specifica situazione si manifesta quando il titolare della carica di governo nazionale possiede, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in settori sensibili come anche le comunicazioni e l'editoria di rilevanza nazionale, in servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

Osserva che questa disposizione si basa sul dato di esperienza che vi sono dei settori economici e merceologici che non sono indifferenti al livello di tenuta democratica di un ordinamento. Conseguenza di questi primi aspetti è l'obbligo iniziale di dichiarare — all'atto di assumere la carica — le proprie sostanze patrimoniali e la propria sfera d'interesse imprenditoriale.

Aggiunge che il secondo punto fondamentale della legge è costituito dai rimedi alle situazioni di conflitto. Vi è, intanto, il dovere di astensione, che è una delle misure. Poi è prevista l'incompatibilità quale soluzione generale, intesa come dovere di scelta della persona interessata. Essa deve scegliere se continuare ad esercitare le attività che confliggono con la carica di governo o invece cessarle ed esercitare i poteri inerenti alla carica. Prima della scelta però l'incompatibilità deve essere accertata e dichiarata. Per evitare di incorrere nelle conseguenze dell'incompatibilità è previsto l'istituto della gestione fiduciaria (cosiddetto *blind trust*).

Per i parlamentari invece l'altro rimedio è l'ineleggibilità, la quale a sua volta deve essere accertata e dichiarata, questa volta secondo le procedure dell'articolo 66 della Costituzione.

Ricorda poi che il terzo pilastro della legge è costituito dal ruolo dell'autorità chiamata ad amministrare questi procedimenti, cioè l'Autorità della concorrenza e del mercato (cosiddetta *Antitrust*) alla quale è affidato il gravoso compito di verificare i presupposti della sussistenza del conflitto e il puntuale adempimento degli obblighi procedurali – dichiarativi, d'astensione e di conferimento del patrimonio al *blind trust* – previsti dalla legge.

In conclusione, le sembra che il testo a cui è approdata la Commissione di merito sia di grande rilevanza politica e giuridica, e supera le tante criticità emerse, peraltro, anche nella discussione che si è tenuta in VII Commissione sulla RAI e, di recente, sull'editoria. Per quanto di competenza pertanto, ma anche rispetto all'impianto complessivo della proposta di legge, propone di esprimere un parere favorevole.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) annuncia, per quanto di competenza della VII Commissione, voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che i deputati del Movimento 5 Stelle, specialmente in I Commissione, stanno cercando di migliorare un testo di legge che non risolve il conflitto d'interesse. Rileva infatti, tra le altre cose, che questa proposta di legge prevede che l'elezione dei membri dell'Autorità della concorrenza e del mercato avvenga ad opera – di fatto – della maggioranza parlamentare presente nei due rami del Parlamento, creandosi in tal modo un conflitto di interesse originario. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Maria COSCIA (PD) ringrazia la relatrice e, dopo aver sottolineato l'importanza del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole.

Luigi GALLO (M5S) osserva che andrebbe evidenziata l'opportunità di disciplinare all'interno dell'articolato del disegno di legge in esame il recepimento della direttiva 2014/26/UE concernente la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, espungendolo dall'allegato

B del provvedimento. Tale modifica potrà essere proposta e realizzata presso la XIV Commissione.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ritiene che quanto evidenziato dal collega Gallo potrebbe essere trasfuso in una osservazione della relazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con la collega Pannarale.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di lasciare il tempo ai deputati di raggiungere la Commissione – al termine dei lavori dell'Assemblea – prima di iniziare le attività presso la Commissione cultura.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che ciò viene sempre fatto, segnalando che, comunque, la Commissione non ha ancora votato sul provvedimento in esame.

Sospende poi brevemente la seduta per permettere al relatore di predisporre una modifica alla sua proposta di relazione.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, dopo osservazioni sulla formulazione del testo espresse dai deputati Luigi GALLO, Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Rocco BUTTIGLIONE (AP), formula una nuova proposta di relazione favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Testo unificato C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

(Seguito dell'esame e conclusione. – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica, innanzitutto e in via di riepilogo, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti I, II, III, VI, IX, X, XI, XII, XIV, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. La Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea. I testi dei pareri sono in distribuzione. Al riguardo, rammenta che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti sia al recepimento di talune condizioni del Comitato per la legislazione e della Commissione lavoro, sia ad apportare alcune correzioni di forma. Egli ha altresì presentato un ulteriore emendamento, che insieme ai primi che ha appena menzionato, è stato già trasmesso ai membri della Commissione nella giornata di ieri. Il suo esame, in mancanza di obiezioni, può considerarsi ammesso. Potrà essere consentita in via di eccezione e in considerazione del contesto della discussione, sinora caratterizzato da una sostanziale concordia di intenti e correttezza del confronto, anche la votazione su due subemendamenti a esso riferiti. Domanda al relatore e al Governo di esprimere il relativo parere.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui propri emendamenti e contrario sui subemendamenti 0.2.301.1 Pisicchio e 0.2.301.2 Simonetti.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.300. Respinge successivamente, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.2.301.1 Pisicchio e 0.2.301.2 Simonetti e approva l'emendamento del relatore 2.301. Approva altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.302, 3.300, 5.300 e 5.301 (*Vedi allegato 5*).

Giuseppe BRESCIA (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo e la presentazione di una relazione di minoranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento. Comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la presidenza della Commissione si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Pone quindi in votazione la proposta di conferire all'onorevole Rampi il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato, così come modificato in sede referente, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del

Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 588 del 9 febbraio 2016, a pagina 104, nel **SOMMARIO**, le parole: « ALLEGATO 2 (Nuovo testo adottato come testo base) » sono sostituite dalle seguenti « ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base) »;

conseguentemente, nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, a pagina 108, seconda colonna, diciassettesima riga e trentaduesima riga e a pagina 109, seconda colonna, quarta riga, sostituire le parole « nuovo testo » con le seguenti « testo unificato »;

conseguentemente, nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, a pagina 116, nell'intestazione, sostituire le parole « NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE » con le seguenti « TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE ».

ALLEGATO 1

5-02674 Catalano: Sullo sviluppo dell'utilizzo della licenza *creative commons* in ambito educativo, artistico e letterario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In materia di utilizzo delle licenze *creative commons* in ambito educativo, artistico e letterario, si rappresenta, per quanto di competenza, anzitutto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta ponendo in essere iniziative per accelerare l'attuazione dell'autoproduzione di libri digitali, come previsto dall'articolo 6 della legge n. 128 del 2013.

Infatti, l'Azione 23 del *Piano Nazionale Scuola Digitale*, concernente la promozione delle Risorse Educative Aperte (OER, Open Educational Resources) e la produzione di linee guida sull'autoproduzione dei contenuti didattici digitali, intende dare piena realizzazione a quanto già espresso attraverso il decreto ministeriale n. 781 del 2013 ed il suo allegato n. 1, e a quanto previsto all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013 che ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, assicurando che le scuole abbiano criteri certi per quanto riguarda l'autoproduzione di contenuti didattici digitali.

In questo contesto, sarà promosso l'utilizzo delle licenze *creative commons*, in modo da concedere a chi voglia fare uso del materiale didattico una serie di facoltà, tra cui la riproduzione e la redistribuzione del materiale stesso, nonché, in taluni casi, la possibilità di creare materiale derivato, nell'ottica del riuso, della diffusione, della produzione collaborativa di materiale didattico digitale.

Ed in quest'ottica, già nel corso del 2015, il MIUR ha preselezionato alcuni progetti sperimentali che, in risposta a un apposito bando (che si concluderà entro

l'estate prossima con la premiazione dei proponenti che avranno conseguito i migliori risultati), hanno previsto la messa a punto e il successivo sviluppo di *massive online open courses* (MOOC), corsi *on-line* aperti ad un numero illimitato di studenti per i quali era condizione indispensabile, oltre all'accesso gratuito per garantire la fruizione massiva del corso, anche il rilascio di licenze *creative commons* sia da parte di soggetti privati sia da parte di soggetti pubblici e in particolare degli Atenei.

Questi ultimi, nell'ambito della loro autonomia, in alcuni casi, stanno ancora valutando quali strategie adottare con riferimento a questa tipologia di offerta formativa e, in altri, hanno anche già elaborato insegnamenti da erogare con modalità telematica, in formato aperto, adottando piattaforme tecnologiche di proprietà degli Atenei stessi.

Gli insegnamenti in formato aperto e massivo rappresentano, soprattutto, un'opportunità per far conoscere concretamente l'offerta formativa degli Atenei, i quali hanno interesse diretto ad organizzare autonomamente tale tipologia di insegnamenti, senza bisogno di incentivazioni ulteriori da parte del Ministero.

Per quanto riguarda, in generale, le politiche di tutela e di diffusione della proprietà intellettuale, gli Atenei hanno una propria regolamentazione, all'interno della quale, seppure con formulazioni giuridiche differenti, di fatto, già disciplinano anche le licenze di tipo *creative commons*, rispetto alle finalità commerciali o meno dell'opera e rispetto agli utilizzi, più o

meno aperti, che l'autore intende sostenere, anche di concerto con la comunità scientifica di riferimento.

In generale, per quanto di competenza, il MIUR sostiene politiche di diffusione e di condivisione dei dati scientifici, che possano essere utilizzati per approfondimenti scientifici, senza finalità commerciali.

Parimenti, si ritiene che l'offerta formativa massiva, aperta e *on-line* rappresenti un'opportunità in più per coloro che, molto volenterosi, non hanno mezzi sufficienti per proseguire i propri studi dopo le scuole secondarie di II grado ed una

possibilità per coloro che, in età più avanzata, desiderino approfondire materie specifiche.

In conclusione, tutto ciò sicuramente si traduce in un'ottima opportunità di formazione continua, erogabile in forma individuale, anche se, si osserva, il livello altamente scientifico di un insegnamento universitario potrebbe in alcuni casi non essere coerente con il termine « massivo », dato che vi sono conoscenze di base, propedeutiche, che caratterizzano i corsi universitari per il loro valore particolarmente selettivo.

ALLEGATO 2

5-07033 Chimienti: Sull'erogazione degli stipendi ai docenti che effettuano supplenze.

5-07110 Pannarale: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che svolgono supplenze.

5-07112 Malpezzi: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che hanno svolto supplenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per risolvere con urgenza il ritardo nell'erogazione delle retribuzioni al personale con contratto di supplenza e per garantire continuità consentire un puntuale pagamento delle competenze spettanti e di evitare il ripetersi di simili problematiche in futuro.

Occorre subito precisare che il problema evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo è stato risolto attraverso la collaborazione congiunta degli Uffici del MIUR e quelli del MEF, ferme restando le rispettive specificità e competenze in merito.

In particolare, in data 23 dicembre 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno firmato il decreto che stanziava i fondi necessari per il completamento dei pagamenti relativi alle supplenze brevi degli ultimi mesi del 2015 e per assicurare la regolarità dei pagamenti per tutto il 2016.

Invero, una prima *tranche* di pagamenti era già stata effettuata, mentre per i pagamenti delle supplenze rimanenti, il Miur sin dal mese di dicembre ha posto in essere ogni possibile iniziativa con carattere di urgenza volta a mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di poter concludere le procedure amministrativo-contabili volte a liquidare le somme do-

vute al personale. In particolare, l'Amministrazione ha chiesto alle scuole con nota prot. n. 19689 del 18 dicembre 2015 di effettuare l'autorizzazione delle rate dei contratti del personale supplente breve e saltuario che a quella data risultavano ancora non validate dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Inoltre nella nota medesima si sono invitate le scuole a completare comunque tutte le procedure per l'erogazione delle competenze arretrate entro il 28 dicembre 2015 al fine di poter far rientrare tale personale nei pagamenti calendarizzati nella prima metà del mese di gennaio 2016.

Nel mese di gennaio 2016, conseguentemente, sono state calendarizzate, su sollecitazione del MIUR, due emissioni straordinarie da parte di «NOIPA – MEF» relativamente alle spettanze del 2015 ancora da erogare:

1) è stato effettuato un primo pagamento con emissione straordinaria del 12 gennaio 2016 ed accreditato in data 19 gennaio 2016. In tale emissione sono andati in pagamento 200.000 contratti per un importo complessivo di 77 milioni di euro;

2) il secondo pagamento, previsto con data di emissione il 15 gennaio 2016 (esigibilità il 22 gennaio 2016), ha per-

messo di pagare altri 24.000 contratti (per un totale di circa 21.000 supplenti) per ulteriori 17 milioni di euro.

Da ultimo, si evidenzia che permane una percentuale contenuta di istituzioni scolastiche che, nonostante le iniziative

straordinarie poste in essere, non hanno concluso entro le date di scadenza sopra riportate le procedure necessarie all'erogazione delle somme in questione entro il mese di gennaio. Per tali contratti si sta sollecitando una nuova emissione speciale sempre da parte di « NOIPA – MEF ».

ALLEGATO 3

5-07749 Bechis: Sui lavori edilizi a Villa Strohl-Fern a Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Bechis chiede notizie in merito ai lavori di ristrutturazione interessanti l'edificio presente nella Villa Strohl Fern a Roma che ospita il Liceo francese Chateaubriand.

A tale proposito vorrei riferire all'onorevole interrogante che gli Uffici periferici del nostro Ministero, ai quali come noto spetta il rilascio delle eventuali autorizzazioni ai lavori da effettuarsi su immobili vincolati, quale appunto l'edificio in questione, hanno puntualmente comunicato in merito ai vari provvedimenti rilasciati per il Liceo Chateaubriand.

In particolare, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, allora competente al rilascio delle autorizzazioni, in una nota del 3 gennaio 2014, indirizzata al comune di Roma, sulla scorta dei pareri già espressi sia dalla Soprintendenza archeologica che da quella ai beni architettonici e paesaggistici, rilevava che la soluzione progettuale di recupero funzionale dell'edificio scolastico ospitato nel « Casone » proponeva, tra le altre modifiche, la realizzazione di un nuovo corpo scala e vano ascensore, ubicati nella parte del complesso architettonico originario.

A parere della stessa Direzione regionale tale soluzione progettuale, a ridosso della facciata della parte più antica dell'edificio, comportava, in particolare per il corpo scala, il taglio delle finestre esistenti determinando in ogni caso un impatto visivo.

Rilevava inoltre ulteriori inesattezze che non consentivano di appurare, nei

prospetti, se i lavori richiesti avrebbero comportato la realizzazione di un nuovo volume in copertura.

Per tali motivi la Direzione regionale esprimeva parere negativo alla nuova localizzazione di corpo scala ed ascensore nella parte più antica del complesso architettonico e parere positivo, con prescrizioni, per le restanti opere.

Rilevava inoltre che non risultavano ancora pervenuti i chiarimenti richiesti in merito alla riqualificazione degli spazi aperti e concludeva restando in attesa del progetto modificato in accoglimento delle richieste avanzate dai Vigili del Fuoco e secondo quanto concordato nel corso del tavolo tecnico riunito presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Poiché il progetto di variante proposto successivamente aveva in gran parte recepito le indicazioni date dagli Uffici Territoriali del Ministero, la stessa Direzione regionale esprimeva il suo parere favorevole il 23 luglio del 2015.

Per quanto riguarda gli aspetti statici, comunico che sia nel corso del sopralluogo congiunto sia nei pareri definitivi ed endoprocedimentali gli uffici del Ministero hanno richiesto opportune verifiche statiche.

In particolare la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici per il comune di Roma nel luglio del 2014 ha imposto tale condizione:

« pur se non verranno più effettuati interventi di demolizione al piano interrato per l'inserimento di apparati tecnologici, dovranno comunque essere effet-

tuare idonee verifiche statiche e di valutazioni sismiche per tutti gli interventi a carattere strutturale e di consolidamento degli apparati murari previsti in progetto;

dovranno essere documentati anche con saggi specifici (foto in corso d'opera, eccetera), i ripristini previsti in progetto degli originari vani finestra e dovrà essere fornita alla scrivente, anche nel corso di

sopralluoghi, una campionatura delle finiture delle finestre e porte finestra che verranno eventualmente sostituite e che dovranno essere conformi alle finiture originarie ».

Assicuro comunque l'onorevole interrogante in merito all'attento controllo degli uffici del Ministero al riguardo.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di delegazione europea;

udito il dibattito nelle sedute del 16 e 18 febbraio 2016;

considerato che nell'allegato B del provvedimento è inserita la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi, argomento di estrema rilevanza che dovrà essere attentamente esaminato, al fine di recepire nell'ordinamento italiano l'indi-

rizzo europeo con i temperamenti necessari alla luce dell'esperienza nazionale e valutando i contenuti di diverse proposte di legge già depositate presso la Camera dei deputati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

sia verificata la possibilità, sussistendone le condizioni, di recepire la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi direttamente nell'articolato della legge e non tramite la delega al Governo.

ALLEGATO 5

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

Testo unificato C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

EMENDAMENTI 2.300, 2.301, 2.302, 3.300, 5.300 E 5.301 DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 2.301 DEL RELATORE

ART. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: in materia con le seguenti: sulle pensioni.

Conseguentemente:

al comma 5, lettera a), dopo le parole: disciplina generale aggiungere le seguenti: sulle pensioni;

al medesimo comma 5, lettera a), dopo le parole: ai fini dell'accesso aggiungere le seguenti: agli ammortizzatori sociali e.

2. 300. Relatore.

(Approvato)

All'emendamento 2.301, apportare le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) competenze in materia di accesso alla professione e formazione;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) numero dei componenti da ridurre fino ad un massimo di 60 consiglieri, tenendo conto della rappresentanza regionale, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva con riferimento alla professione giornalistica;

0. 2. 301. 1. Pisicchio.

All'emendamento 2.301, al numero 3) sostituire le parole: fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: fino a un massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.

0. 2. 301. 2. Simonetti, Borghesi, Caparini.

All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riordino e razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1) competenze in materia di formazione;

2) procedimento disciplinare. A tal riguardo, in particolare, eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti in sede disciplinare con quelle giurisdizionali e previsione della loro natura alternativa, salvo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per il caso che sia scelto il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine;

3) numero dei componenti, da ridurre fino a un massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano come tali una posizione previden-

ziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

2. 301. Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, comma 5, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: giustizia e aggiungere la seguente: sentito.

2. 302. Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e con firma digitale.

3. 300. Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 10 è sostituito dal seguente: « 10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

5. 300. Relatore.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

5. 301. Relatore.

(Approvato)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat »	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	112
5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione ..	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	113
5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	114

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato. C. 2735 Fabbri (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.40.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel prendere atto della risposta della sottosegretaria, sottolinea che l'applicazione del comma 363 della legge di stabilità 2016 potrebbe comportare una procedura di infrazione a danno del nostro Paese, richiamando al riguardo i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva « Habitat ».

5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari.

Salvatore MATARRESE (SCpI), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) prende atto dell'esaustiva risposta del rappresentante del Governo.

5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat ».

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (SEL), nel giudicare contraddittoria la risposta della sottosegretaria, invita il Governo a sospendere l'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « Habitat », che definisce il lupo specie prioritaria e ne proibisce ogni forma di cattura o uccisione.

5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione.

Samuele SEGONI (Misto-AL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, lamenta la carenza di investimenti nell'ambito del settore del servizio idrico.

5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) non si dichiara soddisfatto della risposta della sottosegretaria, invitando il Governo ad intervenire al fine di rimediare ad una normativa che sanziona le imprese che non hanno alcuna responsabilità per la ritardata presentazione della dichiarazione richiamata nell'interrogazione, considerata l'evidente inadempienza da parte dell'ISPRA.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa ed abbinate), come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali. Rileva, anzitutto, che il provvedimento in esame interviene a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo, sostituendo la vigente normativa contenuta nella legge 20 luglio 2004, n. 215. Esso si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi. Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 3, reca le disposizioni generali; il Capo II (articoli da 4 a 11) disciplina il conflitto di interessi; il Capo III (articoli 12 e 13) riguarda le ineleggibilità; il Capo IV, composto del solo articolo 14, interviene sulla disciplina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Capo V (articoli 15 e 16) reca le disposizioni finali.

Per quanto attiene alle disposizioni di stretto interesse della Commissione, segnala il contenuto dell'articolo 8 del testo unificato in esame, riguardante il conflitto di interessi patrimoniale e l'articolo 12 in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento.

L'articolo 8, comma 1, prevede che, esaminate le dichiarazioni che i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previste dall'articolo 5, la suddetta Autorità procede: quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, par-

tecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario; quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il comma 2 dell'articolo 8, inoltre, precisa che si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

I commi 3 e 4 prevedono che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure per la prevenzione del conflitto di interessi previste dall'articolo 9.

L'articolo 12, intervenendo sulle cause di ineleggibilità, al comma 1, lettera a), novella l'articolo 10, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilendo che non sono eleggibili coloro che in proprio o in

qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica: nella formulazione vigente invece vengono richiamati solo i contratti di opere o di somministrazioni.

Ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento nel suo complesso, non rilevando profili ostativi con riferimento alle competenze della VIII Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, dove non sono state prese in considerazione, ai fini dell'ineleggibilità, alcune specifiche fattispecie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricordando il termine per la presentazione di emendamenti fissato per martedì 23 febbraio alle ore 10, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato. C. 2735 Fabbri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri, recante disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato (C. 2735). Rileva che tale provvedimento, che nasce dall'esigenza di regolamentare e di esercitare un controllo sull'impatto acustico, ambientale e sanitario derivante da attività di tiro a segno, è composto da 5 articoli. Segnala, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni per la regolamentazione dell'impatto acustico e dell'accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari. Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'inserimento dei poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) all'interno dei piani di zonizzazione acustica comunale e l'assoggettamento dei medesimi poligoni alle norme generali in materia di inquinamento acustico dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalle leggi regionali di riferimento e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che reca disposizioni in materia di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. In considerazione delle due predette finalità, occorre tenere presente che l'articolo 25, comma 11-*quater* del

decreto-legge n. 69 del 2013, ha dettato una specifica disciplina riguardante, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e pertanto andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 1 con le disposizioni dell'articolo 25 richiamato. In particolare, tale articolo 25 ha modificato l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento come sorgente sonora delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile. Lo stesso comma 11-*quater* ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile: l'assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304; la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi; l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali. Il comma 2, primo periodo, e il comma 3 dell'articolo 1 disciplinano le competenze in ordine alla regolamentazione delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all'interno dei poligoni di tiro, al fine di limitare il loro impatto acustico. Tali competenze sono attribuite: *a)* al sindaco, nel caso di attività svolte all'interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) o da altri soggetti privati; il primo periodo del comma 2 dispone, altresì, che il sindaco può intervenire sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività o delle manifestazioni, in linea con le previsioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico sugli enti locali (TUEL), di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000; *b)* al sindaco, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto, per quanto riguarda i poligoni di tiro a segno militari. Il comma 3 dispone che le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell'impatto acustico, qualora non si raggiunga l'intesa entro sei mesi dalla richiesta, sono emanate in via provvisoria dal comune. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 disciplinano i valori limite da rispettare. Viene, infatti, previsto che il disturbo generato da rumori impulsivi, misurato al primo ricettore, non deve superare di 5 decibel (dB) il rumore di fondo nelle fasce orarie diurne e di 3 dB in quelle notturne e che, in ogni caso, presso i ricettori sensibili, si devono rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica comunale, definiti dalla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997. Il comma 4 introduce alcune misure di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, per i poligoni di tiro. Si prevede un ulteriore compito del sindaco, che ha la facoltà di richiedere (presumibilmente al soggetto responsabile della gestione del poligono cui si riferisce il secondo periodo del comma) particolari interventi aggiuntivi a tutela della sicurezza pubblica, soprattutto per i poligoni situati all'interno dei centri abitati nelle vicinanze. Tali interventi hanno ad oggetto sia le aree di tiro a segno a cielo aperto, sia quelle che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni pubblici o privati. Sembra esclusa, quindi, la possibilità che il sindaco possa intervenire nelle aree interne dei poligoni al chiuso. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'intervento del sindaco è espressamente ed esclusivamente rivolto alla tutela della sicurezza di soggetti esterni al poligono: la disposizione ha infatti la duplice finalità di impedire l'accesso, volontario o casuale, nelle predette aree di persone estranee e di prevenire che in modo accidentale colpi sparati dall'interno possano mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova al di fuori di tali aree. Il secondo periodo del comma 4, inoltre, pone in capo al gestore

del poligono ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Segnala, quindi, che l'articolo 2 reca norme per la tutela degli impatti su ambiente e salute. Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce al sistema delle agenzie ambientali (vale a dire alle agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio) le funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare. Lo stesso comma stabilisce che le citate agenzie: devono porre particolare attenzione alla corretta gestione e al regolare smaltimento dei rifiuti, che possono provocare l'inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua nelle aree pertinenti e limitrofe agli impianti; possono predisporre i piani di monitoraggio dei siti esistenti che si ritengono necessari e richiedere ai soggetti gestori, in solido con la proprietà dei siti, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate a terra e a mare, sulla base delle procedure stabilite dal Codice dell'ambiente. Il comma 2 stabilisce che i dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esercitino le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati. Il comma 3 prevede l'assoggettamento dei poligoni di tiro a segno pubblici o privati alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice dell'ambiente) – e, in particolare, dell'articolo 192 del citato decreto legislativo n. 152 – e prevenzione degli incendi (stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011). Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 prevede che le Forze di pubblica sicurezza e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni

di tiro a segno, sia pubblici, sia privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza. L'articolo 4 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e l'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, infine, l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni delle numerose categorie di soggetti interessati dal provvedimento in esame.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene opportuno che la Commissione, nel corso dell'esame della proposta di legge, approfondisca alcune tematiche sulle quali il provvedimento non appare soffermarsi. Si riferisce, in primo luogo, al ruolo del CONI, che rappresenta il soggetto competente in materia di poligoni privati, e al necessario coordinamento tra attività di natura sportiva e attività con impatto ambientale. Ritiene, altresì, opportuno approfondire la questione relativa alle concentrazioni di polveri da sparo in ambienti chiusi, che a suo avviso deve essere estesa anche alle fabbriche di produzione di fuochi d'artificio. Dopo aver ricordato, al riguardo, il grave incidente verificatosi in una fabbrica di fuochi d'artificio in Campania, ritiene che le associazioni in materia ambientale, nonché rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano fornire elementi utili al fine di approfondire la tematica.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, concorda con le osservazioni testé svolte dalla collega Mannino, auspicando un ruolo attivo e collaborativo dei gruppi nell'elaborazione di proposte migliorative del testo in esame.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che con l'articolo 1, comma 363, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è individuata una tipologia di interventi minori per i quali si attribuisce ai comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, qualora nel loro territorio ricadano siti Natura 2000, la competenza a svolgere la procedura di Valutazione di incidenza (VInCA), prevista dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Le disposizioni di tutela stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 357/97, di recepimento nazionale della Direttiva Habitat, non risultano comunque incise dalla disposizione in argomento, in quanto, essa si limita ad affidare la funzione in questione ai comuni, che la esercitano in ogni caso nel rispetto delle medesime normative sinora vigenti.

Resta fermo, pertanto, il rispetto dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva inerente l'obbligo di svolgimento della Valutazione di incidenza su tutti i restanti piani o progetti valutati in ambito regionale.

Riguardo all'indagine della Commissione europea citata nell'interrogazione, si precisa che le richieste sinora pervenute sulla corretta applicazione dell'arti-

colo 6 della Direttiva 92/43/CEE afferiscono allo specifico EU Pilot 6730/14 che include il confronto su diversi aspetti della normativa.

Detto EU Pilot, avviato dalla Commissione europea il 10 luglio 2014, è costantemente monitorato da questo Ministero che ha già fornito alcune risposte a riguardo ed ha svolto diverse riunioni con gli Organi della Commissione europea con i quali è in corso un proficuo dialogo, nello specifico con la DG Ambiente, per un confronto costruttivo sui temi da approfondire. L'ultima riunione si è svolta in data 17 dicembre 2015, nel corso della quale sono state concordate anche le modalità di aggiornamento per tenere costantemente informati gli organi della Commissione.

Si fa presente, infine, che l'ambito di azione rappresentato e, in particolare, il confronto del Ministero con le autorità delle regioni e province autonome, consiste in continui scambi di informazioni alle quali fanno da riferimento specifici incontri. Si ricorda, da ultimo, quello interregionale avvenuto in data 10 giugno 2015, nonché l'avvio di tavoli tecnici formalizzati nell'ambito del Comitato paritetico svolto in data 17 febbraio 2016.

ALLEGATO 2

5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 2008, recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato » si rileva che la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è affidata al comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dandone comunicazione alla regione e alla provincia. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite dalla regione Puglia, e dai comuni interessati per il tramite della prefettura di Bari, si rappresenta quanto segue.

Il progetto di « Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata », per i comuni di Binetto, Bitetto e Modugno, comune capofila Binetto, per un importo complessivo di 369.790,47 euro, parte dei quali cofinanziato dai comuni, ad oggi vede un erogazione di somme, da parte della regione Puglia, per oltre 245 mila euro, corrispondenti a circa il 95 per cento dell'importo complessivo. Il residuo del 5 per cento non è stato ancora devoluto in quanto mancherebbe la richiesta di erogazione finale e dell'omologazione della spesa sostenuta, a parte del responsabile del procedimento.

Per il centro comunale di raccolta di Binetto, i lavori risultano ultimati in data 14 dicembre 2015 ed è stato emesso il certificato statico delle strutture. Gli allacciamenti alle reti di energia elettrica, acquedotto e fognatura, risultano effettuati

per tutti i tre comuni coinvolti. Per il certificato di regolare esecuzione si è in attesa di ottenere i pareri delle ASL interessate e della città metropolitana di Bari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque meteoriche, già richiesti nei mesi scorsi.

Per quanto attiene il centro di raccolta di Bitetto, il 15 gennaio 2014 veniva consegnata l'area su cui sarebbe stato edificato il centro di raccolta. Visto lo stato di avanzamento dei lavori, il 9 luglio 2015 è stato sottoscritto il contratto per la fornitura dei servizi idrici, fognari ed elettrici. Allo stato attuale risulta che il RUP abbia inoltrato alla Asl di Bari la richiesta del previsto parere sanitario. Si è in attesa di consegna della struttura con tutti gli atti autorizzativi e pareri previsti dalla legge, da parte del Responsabile unico del procedimento.

Il centro di raccolta di Modugno è stato completato ma non è stato ancora consegnato all'ente. Ad ogni modo, si fa presente che per l'avvio in esercizio si rende indispensabile acquisire il parere igienico sanitario richiesto in data 26 gennaio 2016. All'esito dell'acquisizione di tutte le prescritte autorizzazioni, il centro potrà essere avviato ad esercizio.

Ciò posto, ferma restando la competenza degli enti territoriali, il Ministero dell'ambiente chiederà di essere informato sull'evoluzione della vicenda anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali competenti.

ALLEGATO 3

5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione degli onorevoli Zaratti e Pellegrino si rappresenta che proprio ieri si è riunito al Ministero dell'ambiente, il Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità, al quale partecipano Ministeri interessati e regioni.

Fra i punti discussi, anche la valutazione della bozza di Piano nazionale sulla gestione e conservazione del lupo. Nel merito, si è raggiunto un accordo circa la necessità di aggiornare un documento risalente al 2002. Si è anche convenuto che la bozza di Piano è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia.

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e garantisca, allo stesso tempo, una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.

In ogni caso, nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, saranno oggetto di approfondimento ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto

dalla direttiva Habitat e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

Inoltre, nella bozza, non è prevista alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori, e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani-lupo e cani randagi né all'interno delle aree protette né al di fuori. È fissata invece con criteri scientifici, una precisa autolimitazione al prelievo.

Tale documento sarà oggetto di osservazioni scritte da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, per proseguire il suo *iter* in tempi rapidi. Si prevede inoltre di avviare un confronto sia con le associazioni di tutela degli animali, come richiesto dall'interrogante, sia con i portatori di interesse, quali sono gli allevatori. Solo successivamente, il piano verrà presentato per opportuna condivisione, in sede di Conferenza Stato-regione.

In relazione a quanto riportato dalla Lega antivivisezione (LAV) e da altre notizie circolate sui *mass-media* si evidenzia che in larga misura, esse non trovano riscontro nella bozza del piano.

ALLEGATO 4

5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite anche presso gli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

Si fa presente, in via preliminare, che la depurazione si inserisce nel processo verticale del Servizio idrico integrato (S.I.I.) attribuendo la competenza in materia di programmazione agli enti di Governo d'ambito. Nello specifico, la regione Puglia ha provveduto alla costituzione di un ambito territoriale ottimale con estensione pari all'intero territorio regionale, all'istituzione dell'Autorità idrica Pugliese quale ente di Governo d'ambito e all'affidamento della gestione, fino al 31 dicembre 2018, del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.

Si fa presente, in particolare, che tale Autorità idrica Pugliese, per l'agglomerato di Foggia, ha comunicato, lo stato dell'arte degli interventi per il settore fognario depurativo inseriti nella pianificazione d'ambito: *a)* intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Foggia (per il quale i lavori sono stati ultimati e il collaudo è in corso); *b)* intervento di estensione della rete fognaria a servizio dell'abitato di Foggia (i cui lavori sono in corso); interventi di potenziamento e risanamento della rete fognaria dell'agglomerato di Foggia (anche in questo caso i lavori sono in corso); interventi di sostituzione dei tronchi vetusti di fognatura in amianto dell'agglomerato di Foggia (per i quali si è in fase di progettazione). Si segnala, inoltre, che l'agglomerato urbano

di Foggia è oggetto di una procedura d'infrazione (2014/2059) per la quale, in data 26 marzo 2015, la Commissione europea ha emesso un parere motivato. A riscontro del predetto parere motivato, la regione Puglia, con nota del 29 maggio 2015 prot. n. 3199, ha informato il Dicastero che il 98 per cento del carico generato e collettato e trattato presso l'impianto di depurazione, impianto che è stato oggetto di un recente intervento di potenziamento conclusosi in data 22 aprile 2015. Non vi è, pertanto, la Commissione europea non ha irrogato nessuna sanzione economica che interessa la procedura in argomento.

Premesso quanto sopra, si assicura che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnato costantemente e con la massima attenzione ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche evidenziate. Al riguardo, assume particolare rilievo la procedura attivata in forza dell'articolo 7, del cosiddetto «decreto sblocca Italia», relativa all'esercizio del potere sostitutivo del Governo, attraverso la quale sono stati nominati i commissari *ad acta* al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Al riguardo, si precisa che detti commissariamenti si stanno perfezionando. Ad oggi sono stati commissariati complessivi 107 interventi relativi a 64 agglomerati su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO 5

5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto del quadro normativo vigente, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recita espressamente che: « Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore (...) comunica le informazioni (...) relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale », mentre, l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, prevede che « È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi

previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 ».

Ciò posto, si ritiene di non poter considerare il termine del 30 aprile quale « ordinario » e, pertanto, non può che trovare applicazione la prescritta sanzione amministrativa per gli inadempienti accertati. Si fa presente, in ogni caso, che, da informazioni acquisite, la maggioranza delle aziende interessate ha adempiuto nei termini prescritti.

Conseguentemente, il richiamato sistema sanzionatorio potrebbe essere eliminato solo a seguito di specifica modifica normativa.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	124

INTERROGAZIONI:

5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto « Interconnessione TAP »	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli	118
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries	118
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	129

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 ». C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	123
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico, **Teresa Bellanova**.

La seduta comincia alle 8.25.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 4 febbraio sono stati presentati emendamenti sul nuovo testo in esame. Invita pertanto la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 1.1, parere favorevole sull'emendamento Marcon 1.2, parere con-

trario sull'emendamento Schullian 1.3, e parere favorevole sull'emendamento Rubinato 1.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marcon 2.1, parere contrario sull'emendamento Schullian 2.2 e parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.3, parere contrario sugli emendamenti Marcon 2.4 e Duranti 2.5, parere favorevole sull'emendamento Da Villa 2.6; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Allasia 2.7 e 2.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.9 e parere contrario sull'emendamento Squeri 2.10, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini « Al comma 1, lettera *d*), sostituire il numero 3) con il seguente: 3. di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi, anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione; »; esprime parere contrario sugli emendamenti Allasia 2.12, Schullian 2.13 e Squeri 2.14.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.1, parere contrario sugli emendamenti Marcon 3.2 e 3.3 e parere favorevole, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole « quali le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS) » sull'emendamento Marcon 3.4, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Marcon 3.5.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 4.1, Marcon 4.2 e Schullian 4.3.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.1 e Allasia 5.2 e parere favorevole sull'emendamento Da Villa 5.3.

Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 6.1.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 9.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.2.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schullian 10.1 e Da Villa 10.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 10.3.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rubinato 11.1, Da Villa 11.2, parere contrario sull'emendamento Allasia 11.3 e parere favorevole sull'emendamento Da Villa 11.4.

La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.1 e approva l'emendamento Marcon 1.2 (*vedi allegato 1*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.3

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rubinato 1.4 e Marcon 2.1.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 2.2.

La Commissione approva l'emendamento 2.3.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) ritira gli emendamenti Marcon 2.4 e Duranti 2.5, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Da Villa 2.6, respinge con distinte votazioni gli emendamenti Allasia 2.7 e 2.8, approva l'emendamento Schullian 2.9 e respinge l'emendamento Squeri 2.10.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 2.11.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.11, nel testo riformulato e respinge l'emendamento Allasia 2.12.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 2.13.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 2.14, approva l'emendamento Schullian 3.1 e con distinte votazioni respinge gli emendamenti Marcon 3.2 e 3.3.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) non accetta la riformulazione proposta dalla relatrice all'emendamento Marcon 3.4, ritenendo importante inserire nel testo il riferimento ai gruppi di acquisto solidale.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, sottolinea che la riformulazione proposta è motivata dall'opportunità di rendere più inclusivo il testo nei confronti di altre esperienze dell'economia solidale.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le osservazioni della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 3.4 e 3.5.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra le finalità del proprio emendamento 4.1 volto a inserire prevedere tra gli enti rappresentativi del commercio equo e solidale tutti i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tra i quali gli enti di promozione delle filiere e i licenziatari dei marchi.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, sottolinea che la pubblicità dell'Elenco nazionale non ha carattere costitutivo, ma si tratta di una pubblicità notizia che consente alla commissione di svolgere le sue funzioni di vigilanza e ai consumatori di conoscere le filiere del commercio equo e solidale.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 4.2.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri emendamenti 4.3 e 5.1.

La Commissione respinge l'emendamento Allasia 5.2 e approva l'emendamento Da Villa 5.3.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Da Villa 9.1, 9.2 della Relatrice, gli identici emendamenti Schullian 10.1 e Da Villa 10.2 e respinge l'emendamento Allasia 10.3. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rubinato 11.1 e Da Villa 11.2, respinge l'emendamento Allasia 11.3 e approva l'emendamento Da Villa 11.4.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni consultive per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.45.

5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto « Interconnessione TAP ».

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente sod-

disfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda come il suo gruppo si sia sempre dichiarato contrario alla realizzazione del gasdotto TAP in quanto economicamente non utile per la regione Puglia, per le necessità di approvvigionamento di gas dell'Italia, e potenzialmente dannoso per l'impatto ambientale e il turismo. Sottolinea altresì come il Presidente della regione Puglia abbia dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla classificazione del TAP all'interno della rete nazionale dei gasdotti e di aver pertanto presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per impugnare il decreto ministeriale del 20 ottobre 2015.

5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, prende atto della risposta. Sottolinea come la vertenza abbia assunto dimensioni assai più ampie includendo l'ex Isotta Fraschini di Gioia Tauro. Sottolinea che da informazioni assunte nelle ultime ore sembrerebbe che manchino solo alcuni dettagli alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per gli investimenti da realizzare nel prossimo triennio nei complessi industriali per la produzione di veicoli a ridotto impatto ambientale. Raccomanda, inoltre, che sia fissato tempestivamente l'incontro annunciato dalla viceministra, in quanto la regione Puglia e la città metropolitana di Bari che hanno adempiuto per prime al trasferimento del capannone ex OM Carrelli rischiano oggi di essere penalizzate dalla scadenza della cessione del fabbricato prevista entro il prossimo 31 di marzo. Ricorda al rappresentante del Governo che sono in scadenza nel prossimo mese di giugno gli ammortizzatori sociali e che quindi è assolutamente urgente sottoscrivere l'accordo di programma.

5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo che ricostruisce la complessa vicenda giudiziaria del gruppo, anche se evidenzia come non risultino ancora precisi elementi informativi relativamente al Piano industriale dell'azienda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 ».

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà oggi all'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di delegazione europea 2015.

Ricorda che la Commissione esamina, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e

conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge di cui in titolo.

Il disegno di legge di delegazione europea, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Nei tre anni successivi all'approvazione della riforma il Parlamento ha proceduto all'approvazione di sei leggi ordinarie di attuazione del diritto europeo, ovvero tre leggi di delegazione europea e tre leggi europee (riferite agli anni 2013, 2013-secondo semestre e 2014). Nella legislatura corrente è stato quindi possibile accelerare il percorso di recepimento della normativa dell'Unione, garantendo l'attuazione in via legislativa di oltre cento direttive (117, quelle attuate al 31 gennaio

2016), alcune delle quali (oltre 20) erano contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, di cui era stata avviata l'istruttoria parlamentare nella precedente legislatura, ma che non furono mai approvate. Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnalo che, nei giorni scorsi, è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015 (S. 2228), di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni. Anche con riguardo al 2015, quindi, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente.

Il disegno di legge C. 3540 consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014.

Segnala che negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive. La direttiva 2011/91/UE, invece, non risulta inserita negli allegati, in quanto la relativa disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge ha ad oggetto il recepimento delle direttive pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE), successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuta lo scorso 14 maggio 2015. In

quell'occasione, il testo non subì modificazioni presso la Camera dei deputati e fu approvato definitivamente il successivo 2 luglio.

Tra le direttive inserite nel disegno di legge di delegazione europea 2015, invero, cinque sono state pubblicate nel 2015, due sono riferite al 2014 e una al 2011.

Quanto alle direttive pubblicate nell'anno 2015, complessivamente circa 40, rileva che per alcune la delega per il recepimento in via legislativa è stata conferita con legge di delegazione europea 2014; in alcuni casi, si prevede un recepimento in via amministrativa; sono numerose, tuttavia, le direttive (pubblicate nel 2015 nella GUUE), che non risultano inserite nel presente disegno di legge.

Con riferimento ai tempi di recepimento, il provvedimento in esame non contempla direttive per le quali sia già scaduto il termine fissato per il recepimento nell'ordinamento nazionale. Il termine scadrà nel corso del 2016 per quattro direttive, e nel corso del 2017, per due direttive; infine, una direttiva andrà recepita entro il 2018.

L'articolo 1, come di consueto, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri eventualmente previsti,

nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Per quanto concerne i profili di competenza ovvero d'interesse della X Commissione, rammenta in particolare le seguenti direttive.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La delega mira all'adeguamento ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il comma 2 (lettere a)-g) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici, prevedendo, in particolare, la necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti (regolamento (CE) n. 428/2009; regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014, che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/

2009; regolamento (CE) n. 1236/2005 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011).

L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Principi e criteri direttivi specifici di delega, sono introdotti dal comma 2. Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 prevede una clausola di invarianza finanziaria.

Tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega previsti dalla disposizione in esame si segnalano:

la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti italiani all'interno del Comitato permanente per le costruzioni;

la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione;

la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB);

l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale;

l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante;

la possibilità di affidare ad Accredia compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe;

la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento.

Il comma 1 prevede che l'esercizio della delega è effettuato:

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici, tra i quali:

la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del Regolamento ed al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;

la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni

competenti, anche ai fini del rispetto dei termini chiari di facile comprensione (paragrafo 3, articolo 10);

l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;

la fissazione dei criteri e delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

L'articolo 10 della legge individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a)-g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici. Il comma 3 impone al Governo di assumere le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Per quanto concerne le direttive contenute nell'Allegato B, per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala la direttiva n. 652 del 2015 del Consiglio, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della

direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

La direttiva (UE) 2015/652 stabilisce le modalità per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 98/70/CE che definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.

L'articolo 7-bis della direttiva 98/70/CE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di tale prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite (paragrafo 1). A partire dal 2011 i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6 per cento, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento (paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente.

L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652 reca, in particolare, misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi. Per il metodo di calcolo si rinvia all'allegato I, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e

metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (*Upstream Emission Reductions – UER*).

Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, questi saranno ridotti al minimo. I dati saranno trasmessi con cadenza annuale secondo il formato armonizzato indicato nell'allegato IV.

L'articolo 5 della direttiva rimanda all'allegato III per l'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.

I dati da comunicare, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 aprile 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il martedì 23 febbraio 2016, alle ore 10.

La Commissione concorda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: economia partecipata aggiungere le seguenti: fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale.

1. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: organizzazioni aggiungere le seguenti: , dei loro enti rappresentativi;

b) al comma 4, sostituire le parole: certificazione accreditati o di organismi di ispezione con le seguenti: valutazione della conformità.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ispezione accreditati con le seguenti: valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento UE n.765/2008.

1. 4. Rubinato.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e sul rispetto, con le seguenti: , sul rispetto e la solidarietà.

2. 1. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti.

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere la parola: più.

2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo la parola: miglioramento, sostituire le parole: dei livelli ambientali con le seguenti: dei livelli di impatto ambientale.

2. 6. Da Villa.

Al comma 1, alla lettera c), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

3. di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi, anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;

2. 11. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: comunque.

3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole e: secondo gli standard di cui al comma 1 con le seguenti: secondo gli standard di cui al presente comma.

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1.

5. 3. Da Villa.

ART. 9.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: , comma 2, con le seguenti: , comma 1,.

9. 1. Da Villa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « È vietato l'uso della denominazione di « organizzazione del commercio equo e solidale » con le seguenti: « È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e sostituire le parole: « all'articolo 6, comma 4, lettera » b) con le seguenti: al medesimo articolo 6;

b) al comma 3, in fine, sostituire le parole: nel Registro nazionale di cui alla presente legge con le seguenti: nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.

9. 2. La Relatrice.

ART. 10.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

***10. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

***10. 2.** Da Villa.

ART. 11.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari al con le seguenti: fino al.

11. 1. Rubinato.

Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 14 con le seguenti: dell'articolo 15.

11. 2. Da Villa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione.

11. 4. Da Villa.

ALLEGATO 2

5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto « Interconnessione TAP ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come riportato dagli onorevoli Interroganti, l'articolo 9 del Decreto legislativo n.164 del 2000 elenca i requisiti che per legge contraddistinguono i gasdotti che fanno parte della Rete Nazionale dei Gasdotti da quelli che, a seconda delle loro caratteristiche, possono essere inclusi nella Rete Regionale di Trasporto.

In particolare, il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, in attuazione dell'articolo 9 del citato Decreto legislativo, stabilisce che fanno parte, per espressa previsione di legge, della Rete Nazionale dei Gasdotti i gasdotti di importazione del gas e le relative linee di collegamento necessarie al loro funzionamento.

Pertanto, ai sensi della suindicata normativa, l'allacciamento tra il punto di approdo dell'interconnector TAP e la Rete Nazionale dei Gasdotti è da classificare come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti.

Con nota del 18 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi comunicato alla Regione Puglia, per eventuali osservazioni, che il metanodotto in questione sarebbe stato classificato come nazionale.

Il Decreto Ministeriale di aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti al 1° Gennaio 2016, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 ottobre 2015, ha conseguentemente incluso il metanodotto in progetto « Interconnessione TAP » tra quelli rientranti nella rete nazionale.

Solo successivamente sono pervenute a questo Ministero alcune osservazioni da parte della Regione Puglia che ha poi nuovamente scritto al Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo una revisione del decreto stesso.

Preme sottolineare, tuttavia, che sulla base delle osservazioni pervenute, si è rilevato che non sussistono gli estremi per una revisione del citato Decreto, considerato in particolare che la normativa vigente specifica in modo puntuale i requisiti che rendono oggettivamente di carattere nazionale il progetto del gasdotto di collegamento tra il TAP e la Rete Nazionale Gas.

Infine, voglio qui evidenziare che la classificazione del gasdotto in questione, come facente parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, non determina alcun pregiudizio all'esercizio delle competenze della Regione e degli Enti locali, sia nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) da poco avviato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dello stesso che sarà svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Governo assicura comunque agli onorevoli interroganti la disponibilità a fornire tutte le informazioni che dovessero essere utili in merito ad una infrastruttura considerata strategica, come il gasdotto TAP.

ALLEGATO 3

5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto in data 7 ottobre 2015 è stato sottoscritto dal MiSE, congiuntamente alla Regione Calabria, alla Regione Puglia, al Comune di Modugno, alla Città Metropolitana di Bari, al Consorzio ASI di Bari, all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) ed alle imprese interessate, TUA Autoworks Calabria e Tua Autoworks Puglia, un Protocollo d'intesa finalizzato a sostenere la riconversione industriale dei complessi, rispettivamente dell'ex Isotta Fraschini (rientrante nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro) – e del sito ex OM Carrelli di Modugno (BA), ai fini di una ricollocazione occupazionale della manodopera in mobilità, nonché di favorire nuovi livelli occupazionali.

È invece ancora in fase di sottoscrizione l'Accordo di Programma con il quale la Regione Calabria e la Regione Puglia si propongono di sostenere gli investimenti della Tua Autoworks Calabria e Tua Autoworks Puglia da realizzarsi nel periodo 2015-2017 nei citati complessi industriali per la produzione di veicoli a ridotto impatto ambientale.

Le agevolazioni saranno concesse, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) 651/2014, nella forma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, per un importo complessivo non superiore a 63,547 milioni di euro; l'importo definitivo delle agevolazioni sarà determinato da Invitalia, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

In merito a quanto richiesto nel primo quesito dall'On.le Interrogante rappresento che il Ministero delle infrastrutture

e trasporti ha riferito che, nel corso della seduta del 29/12/2015, il Comitato Portuale di Gioia Tauro ha dato il proprio parere favorevole (articolo 9, comma 3, lettera f) della legge n. 84 del 1994) per la stipula di un atto di sottomissione tra l'Autorità Portuale di Gioia Tauro e Tua Autoworks Calabria S.r.l..

Tale atto consentirà l'immediata immissione della Società richiedente nella disponibilità di mq. 111.245, 76 di cui mq. 91.272,21 scoperti, utilizzabili fin da subito per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto industriale.

La domanda di concessione e di contestuale anticipata occupazione delle aree demaniali marittime presentata dalla Tua Autoworks Calabria S.r.l. è stata già pubblicata nei modi di legge ed è stata già espletata l'istruttoria amministrativa riguardante l'idoneità soggettiva della richiedente.

Per quanto concerne la situazione occupazionale, come riportato dall'On.le Interrogante, l'11 gennaio scorso si è tenuto presso il MiSE un incontro finalizzato al monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto industriale di LCV-TUA AUTOWORKS.

In tale sede, le Organizzazioni Sindacali hanno fatto presente che nel testo dell'Accordo di Programma sono stati inclusi, nel bacino calabrese dal quale la Società TUA AUTOWORKS potrà attingere per le nuove assunzioni, solo i lavoratori in cassa integrazione, escludendo di conseguenza i lavoratori in mobilità della Isotta Fraschini. Le OOSS hanno, quindi, chiesto di sanare tale situazione consen-

tendo l'inclusione nel suddetto bacino anche dei lavoratori in mobilità di quest'ultima società.

Tale richiesta è stata pienamente condivisa sia dai rappresentanti del MiSE che della Tua Autoworks, prevedendo un'integrazione del testo dell'Accordo di Programma che vada in tale direzione.

Nell'informare che il prossimo incontro sarà riconvocato entro la fine del prossimo mese di marzo, si coglie l'occasione per ribadire il massimo impegno del Governo e delle istituzioni territoriali coinvolte per la realizzazione di questa importante opportunità di investimento nel Mezzogiorno.

ALLEGATO 4

5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue con attenzione le vicende dell'azienda Merloni.

Come noto, a valle della vendita, autorizzata nel mese di ottobre 2011 e stipulata nel successivo mese di dicembre, un pool di banche (UniCredit Management Bank, in proprio e quale mandataria di Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca delle Marche, Banca popolare di Ancona, Banca CR Firenze, Banca dell'Adriatico e Monte dei Paschi di Siena) creditrici ipotecarie sugli immobili oggetto della vendita stessa, ha convenuto in giudizio la procedura di Amministrazione Straordinaria avanti il tribunale di Ancona, eccependo la nullità della vendita sul presupposto della violazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999, con particolare riferimento ad una presunta erronea valutazione del valore di stima del complesso aziendale Merloni.

Il procedimento giudiziario, come peraltro noto agli interroganti, ha seguito il suo iter fino a giungere alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, in parziale accoglimento dei ricorsi promossi, hanno cassato la sentenza di secondo grado impugnata con rinvio alla stessa Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione.

In particolare, la sentenza, anche alla luce della interpretazione dell'articolo 63, comma 1, di cui all'articolo 11, comma 3-*quinquies* della legge 21 febbraio 2014 n. 9 ha chiarito che « il prezzo a cui l'azienda viene ceduta non deriva dal valore a cui lo stesso è stato stimato, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell'interesse manifestato dai potenziali acquirenti e dalle offerte di prezzo da questi avanzate » e pertanto, ha escluso

che la mancata osservanza del criterio di cui all'articolo 63, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 270 del 1999 sia, di per sé, idonea « a determinare la nullità del procedimento di vendita poiché il prezzo di quest'ultima deriva comunque da quello che è il valore che il mercato attribuisce al bene ».

Il Ministero dello sviluppo economico, comunque, al di là delle vicende giudiziarie in corso, anche a causa della mancanza di un supporto finanziario da parte del sistema bancario all'acquirente, si è impegnato nei mesi scorsi in incontri con tutte le parti per trovare un accordo tra banche, aziende e istituzioni, volto a consolidare e stabilizzare gli effetti della vendita per la prosecuzione dell'iniziativa imprenditoriale e al fine di salvaguardare l'occupazione.

Attualmente sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la possibilità di giungere ad un'intesa per la definitiva conciliazione della vicenda.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Umbria e Marche stanno ultimando attività per la promozione di iniziative imprenditoriali volte alla ricollocazione dei lavoratori della Merloni tramite ricorso alle agevolazioni previste dalla legge n. 181 del 1989, con l'applicazione delle modalità attuative introdotte dal DM 6 giugno 2015, maggiormente rispondenti alle esigenze espresse dal territorio.

Per quanto concerne il piano industriale della J.P. Industries, attraverso la sua implementazione, la società potrà presidiare nuove fasce di mercato ed operare in una logica di ottimale dimensione produttiva, assicurata da una flessibilità dei

processi produttivi, mediante la fornitura di lotti specifici a favore di grandi imprese del settore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico seguirà, comunque, in modo attento l'evol-

uzione della vicenda con l'obiettivo di individuare ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare salvaguardando i livelli produttivi ed occupazionali.

ALLEGATO 5

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge « Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato » (C. 2039 Governo e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

evidenziato che il provvedimento, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

sottolineato che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato che la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano un obiettivo di pri-

maria importanza, soprattutto alla luce dei dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva « cementificazione » della superficie agricola nazionale;

condiviso l'obiettivo di garantire un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall'altro, le condizioni generali di vita della popolazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il concerto al Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del contributo al miglioramento della qualità urbana e al contenimento dell'uso di suolo derivante dal recupero delle aree industriali dismesse o parzialmente utilizzate;

b) all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito, ai fini di una immediata e puntuale lettura dei fenomeni in atto e di una gestione unitaria dei dati, la definizione di un unico strumento per la tenuta, consultazione e pubblicazione delle informazioni raccolte;

c) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori misure tali da determinare per un congruo periodo una

fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi, con particolare riferimento al riuso delle aree già urbanizzate e con priorità alle aree a destinazione produttiva;

d) all'articolo 11, comma 1, valuti la Commissione di merito l'introduzione – fino all'adozione dei provvedimenti di cui

all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine dei tre anni – di limitate possibilità di consumo di suolo finalizzate esclusivamente all'ampliamento di imprese produttive già presenti sul territorio, non comprese in piani attuativi già adottati e in assenza di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Nuovo testo unificato C. 275 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	141
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-07620 Gnechchi: Pensionamenti d'ufficio disposti dall'INPS	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. – Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Nuovo testo unificato C. 275 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitto di interesse, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione, che avrà luogo nella seduta odierna, in modo da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede referente, in vista dell'avvio della discussione in Assemblea, prevista per la prossima settimana.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, osserva che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina organica della materia, che so-

stituisce in modo pressoché integrale la legge 20 luglio 2004, n. 215, la cosiddetta « legge Frattini », recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. L'articolo 1, analogamente al vigente comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 215 del 2004, prevede che i titolari di cariche politiche nell'esercizio delle loro funzioni operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. Rileva che l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, previsto dall'articolo 2, è rappresentato dai titolari di cariche di governo nazionali, identificati con il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, dai titolari di cariche di governo regionali, identificati con i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti della giunte regionali e delle province autonome, dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali. Osserva che si tratta di uno spettro applicativo più ampio di quello previsto dall'articolo 1 della cosiddetta « legge Frattini », che si riferiva esclusivamente ai titolari di cariche di governo. L'articolo 3 prevede che l'autorità competente per l'attuazione della legge sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

Segnala che il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall'articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabil-

mente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.

Osserva che l'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale. Per quanto maggiormente interessa le competenze della nostra Commissione, rileva che la lettera *b)* del comma 1, nel prevedere che la titolarità dell'incarico di governo sia incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato conferma, in sostanza, quanto attualmente previsto dall'articolo 2 della legge n. 215 del 2004, che, alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 prevede il divieto di esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. Il successivo comma 6 prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo. In caso di violazione di tale ultima disposizione si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Per vantaggio economico si intende il profitto conseguito dall'impiego, dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Segnala che, attualmente, l'articolo 2, comma 4, della legge n. 215 del 2004 stabilisce che il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici, il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di

rilievo imprenditoriale e il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati perdurino per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. Il comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 5 della legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Al riguardo, il provvedimento precisa che si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

Rileva che l'articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. Il titolare della carica può promuovere una valutazione dell'Autorità a riguardo. L'articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l'energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l'editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condi-

zionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. In presenza di tali situazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato propone misure per la prevenzione del conflitto di interesse, regolamentate dal successivo articolo 9, che prevede, in particolare, l'affidamento delle attività patrimoniali ad una gestione fiduciaria. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge. Il successivo articolo 10 disciplina il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, mentre l'articolo 11 reca una disposizione che impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, le situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo uniformandosi ai principi del Capo II, affidando i poteri in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Qualora tale normativa non sia adottata entro detto termine, si applica la normativa nazionale prevista dal provvedimento in esame.

Segnala che l'articolo 12 rivede la disciplina dell'ineleggibilità dei membri del Parlamento, al fine di prevedere l'ineleggibilità di soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. La norma individua specifiche cause di esclusione dall'ineleggibilità legate alla cessazione dalle cariche o alla cessione della proprietà o dei pacchetti azionari o all'adempimento delle prescri-

zioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero. L'articolo 13 introduce tra i principi in materia di ineleggibilità dei consiglieri regionali la previsione di una causa di ineleggibilità analoga a quella regolata per il Parlamento nazionale dal precedente articolo 12.

Rileva che il Capo IV reca disposizioni concernenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, l'articolo 14 riporta a cinque il numero dei componenti dell'Autorità e ridefinisce i requisiti richiesti per la nomina e le procedure per la loro elezione da parte della Camera e del Senato, in luogo della nomina d'intesa tra i presidenti delle Camere prevista dalla legislazione vigente. In ultimo, il Capo V reca le disposizioni finali, affidando all'articolo 15 le controversie relative agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e, specificamente, alle sezioni specializzate in materia di impresa. L'articolo 16 reca, infine, l'abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta « legge Frattini », integrando le disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge, attinenti alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi.

Nel complesso, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento, che reca una riforma organica della disciplina in materia di conflitti di interessi che rafforza e rende più efficaci le disposizioni legislative vigenti. Per quanto attiene specificamente alle materie di competenza della Commissione, rileva che il provvedimento sostanzialmente conferma l'assetto normativo vigente, garantendo che i titolari di cariche di governo nazionali si

dedichino in via esclusiva al proprio incarico, senza le interferenze derivanti dallo svolgimento di impieghi pubblici o privati.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di com-

petenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, segnala, in primo luogo, che il disegno di legge di delegazione europea, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la precedente legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi di

rettamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che nei giorni scorsi è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015, di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni. Anche con riguardo al 2015, pertanto, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente. Il disegno di legge di delegazione europea 2015, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta « sessione comunitaria » espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, si compone di quattordici articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014.

Segnala che gli unici profili di competenza della Commissione lavoro, peraltro assai limitati, sono riferibili agli articoli 9 e 12. In particolare, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro prudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macro prudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e

caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macro prudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali, quali Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e – per quanto di interesse della Commissione – la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Rileva che l'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con la legge di delegazione europea 2014 – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*, in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali. In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina – tra gli altri – i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva MCD.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà stabilito nella prossima riunione del-

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 65.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio scorso, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere sulla nomina.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, osserva che gli elementi forniti dal professor Padula nell'audizione informale di ieri integrano le informazioni in possesso della Commissione e disegnano un quadro che, a suo avviso, permette di formulare una proposta di parere favorevole.

Tiziana CIPRINI (M5S), pur apprezzando il profilo accademico del professor Padula, preannuncia l'astensione del suo gruppo, dal momento che il candidato alla

carica di presidente della COVIP non appare, a suo avviso, in possesso delle necessarie competenze in materia di vigilanza. Il MoVimento 5 Stelle, pertanto, pur non essendo pregiudizialmente ostile al professor Padula, si impegna a vigilare sul vigilante.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza, indice la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	25
Votanti:	21
Astenuti:	4
Maggioranza:	12
Hanno votato sì:	19
Hanno votato no:	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Capone (in sostituzione della deputata Simoni), Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnechchi, Incerti, Martelli, Miccoli, Miotto (in sostituzione della deputata Gribaudo), Mottola, Murer (in sostituzione della deputata Patrizia Maestri), Piccione (in sostituzione della deputata Paris), Giorgio Piccolo, Rizzetto, Rostellato, Rotta, Tinagli e Zappulla.

Si sono astenuti i deputati: Ciprini, Cominardi, Simonetti e Tripiedi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della sua trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 15.15.

5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario Cassano per la sua risposta, ritiene paradossale che il Governo esponga i dati relativi al Fondo destinato al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ad attività usuranti, cui i macchinisti non possono accedere, in quanto la loro attività non è classificata come usurante. Ribadisce le contraddizioni della normativa in vigore, che costringe i macchinisti ferroviari ad accedere al pensionamento a sessantasette anni, quando la loro aspettativa di vita è di sessantacinque anni. Ricorda ancora che per tale categoria l'innalzamento dell'età pensionabile disposto dal decreto-legge n. 201 del 2001 è stato di ben nove anni e che non c'è coerenza nella disciplina che permette ad un autista che trasporta anche solo sei passeggeri di accedere al pensionamento sei anni prima rispetto a quanto è concesso ad un macchinista, che conduce centinaia di persone sui treni ad alta velocità. A suo avviso, si tratta anche di una questione di sicurezza pubblica. Chiede, pertanto, al Governo di fornire alla prossima occasione dati più pertinenti di quelli forniti in risposta alla sua odierna interrogazione.

**5-07620 Gnechi: Pensionamenti
d'ufficio disposti dall'INPS.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la situazione illustrata dal sottosegretario non corrisponde ai dati in suo possesso. Infatti, solo considerando la situazione della sede INPS di Bolzano, una sede molto piccola, a lei risultano i casi di almeno due lavoratrici forzatamente collocate a riposo, una delle quali con venti anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 comprensivi del periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Osserva che tale lavoratrice, paradossalmente, solo per questo motivo è stata collocata a riposo coattamente al compimento dei 65 anni di età, altrimenti avrebbe potuto rimanere in servizio almeno fino ai 66 anni e 3 mesi, età di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Sottolinea, peraltro, che si tratta di un'infermiera di cui la sede avrebbe estremo bisogno. Risponde, invece, al vero che l'INPS ha revocato i collocamenti a riposo forzati che avrebbero dovuto attuarsi il 1° febbraio 2015, ma è anche vero che gli stessi soggetti sono stati successivamente collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quindi non sono computati nell'ambito degli esuberi ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, ma tra i pensionamenti coatti per il raggiungimento del limite ordinamentale. A suo avviso, si tratta, tuttavia, solo di una sofisticata differenza.

Fa presente, inoltre, che non risulta che l'INPS abbia provveduto ad aggiornare le graduatorie dei lavoratori in esubero, come veniva invece richiesto dal Ministero nella nota del 9 ottobre 2014, e che non si è data la precedenza a coloro che hanno espresso la preferenza per l'accesso al pensionamento, con il risultato che sono stati collocati a riposo coloro che avrebbero preferito continuare l'attività lavorativa. In particolare, fa riferimento anche a quarantacinque dipendenti dell'INPS che, dal punto di vista pensionistico, sono assimilati al settore privato in quanto iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre, dal punto di vista del rapporto di lavoro, sono considerati pubblici dipendenti e, come tali, non possono godere dell'applicazione del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non potendo pertanto accedere al pensionamento a 64 anni e 7 mesi.

Sottolinea, quindi, che i dipendenti dell'INPS non hanno potuto accedere su base volontaria ai pensionamenti per esubero e non beneficiano di quanto disposto dal richiamato comma 15-*bis*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Nuovo testo unificato
C. 275 e abb.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 275 e delle proposte di legge abbinata, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi;

valutato favorevolmente l'impianto complessivo del provvedimento, che sostituisce pressoché integralmente le disposizioni vigenti in materia, contenute nella legge 20 luglio 2004, n. 215, che vengono contestualmente abrogate, con alcune limitate eccezioni;

rilevato, in particolare, che il provvedimento intende assicurare una più efficace disciplina per il contrasto delle situazioni di conflitto di interessi, rafforzando il ruolo attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e introducendo rimedi di carattere preventivo, tra i quali assume rilievo l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività rilevanti in specifici settori economici, disciplinato dall'articolo 9 del testo in esame;

considerato che, per quanto attiene alle materie più direttamente riferibili alla competenza della Commissione, nell'ambito della disciplina delle situazioni di incompatibilità con la titolarità di cariche di governo nazionale, l'articolo 6, comma 1, lettera *b*), dispone che tali cariche siano incompatibili con qualunque impiego pubblico e privato, confermando, in sostanza,

quanto attualmente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge 20 luglio 2004, n. 215;

osservato che il comma 6 del medesimo articolo 6, disciplinando i casi di incompatibilità successiva per i titolari di incarichi di governo nazionale, prevede che essi, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, non possano svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi;

rilevato che il successivo comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede l'intervento del Governo al fine di ripristinare per il personale ferroviario i requisiti pensionistici previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia).

A tale proposito, faccio presente che in base alla disciplina previgente, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia risultavano distinti per profili professionali e fissati precisamente in 58, 60 o 62 anni di età per il personale « viaggiante » e di « macchina », e in 65 o 66 anni di età per il restante personale, mentre il requisito di anzianità di servizio era fissato, a seconda dell'attività svolta, in 25 o 30 anni.

Per le qualifiche professionali che conseguivano il trattamento pensionistico a 58 o 60 anni erano, inoltre, previsti aumenti di valutazione del servizio ferroviario prestato, attribuiti ai fini del calcolo della quota retributiva di pensione, in misura pari, rispettivamente, ad un decimo o un dodicesimo (articolo 217, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).

L'articolo 24 del decreto « Salva Italia » ha modificato i requisiti minimi di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, estendendo, al comma 18 del suddetto articolo 24, le nuove disposizioni ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale F.S. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i predetti limiti di età sono stati sostituiti dal requisito anagrafico unico di 66 anni per gli uomini e 62 anni per le donne che diventeranno 66 dal 1° gennaio 2018. Tali requisiti sono ulteriormente adeguati in

relazione agli incrementi della speranza di vita previsti dal 2013 per le generalità dei lavoratori.

Tanto premesso, ripristinare la disciplina antecedente l'intervento riformatore operato tramite l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, altererebbe in modo sostanziale lo spirito e i contenuti della riforma pensionistica determinando un'asistematicità consistente, appunto, nell'esclusione dell'innalzamento dell'età pensionabile per una specifica categoria di lavoratori, senza, peraltro, considerare l'insorgere di maggiori oneri finanziari.

Ad ogni modo, faccio presente che il personale di « macchina » e « viaggiante » che svolge attività lavorativa in orario notturno può usufruire dei benefici di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che disciplina l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Tale provvedimento, trova applicazione nei confronti dei seguenti lavoratori:

lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

La concessione del suddetto beneficio è, comunque, subordinata alla dimostrazione

di un periodo minimo di permanenza lavorativa all'interno dell'attività usurante, pari a:

almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Da ultimo, voglio ricordare che il Governo – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche derivanti dall'ultima riforma

previdenziale dando priorità, come è giusto, ai casi più rilevanti dal punto di vista sociale: basti pensare, a titolo esemplificativo, ai lavoratori che per effetto delle riforma pensionistica si sono trovati privi di reddito e di lavoro. Ricordo, infatti, che con la legge di stabilità per il 2016 è stata adottata la settima salvaguardia.

Con il medesimo provvedimento è stata prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna che consente alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione con calcolo esclusivamente contributivo – a chi matura i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

ALLEGATO 3

5-07620 Gneccchi: Pensionamenti d'ufficio disposti dall'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Gneccchi ed altri – inerente al piano di gestione degli esuberi predisposto dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, e definitivamente concluso il 1° febbraio 2015 – faccio presente quanto segue.

In attuazione delle determinazioni del direttore generale *pro tempore* del 14 e del 24 luglio 2014, l'INPS ha disposto, a decorrere dal 1° febbraio 2015, il collocamento a riposo nei confronti:

del personale dirigente di prima e seconda fascia, in conformità alla determinazione commissariale n. 56 del 24 aprile 2014 che ne ha regolamentato la risoluzione del rapporto di lavoro definendone i criteri applicativi;

del personale in esonero dal servizio per conclusione del periodo di esonero, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

del personale che, alla data del 31 gennaio 2011, aveva raggiunto il limite di età ordinamentale di 65 anni;

del personale che aveva presentato domanda di dimissioni dal servizio entro il 31 gennaio 2015;

dei soggetti con contratti di diritto privato per lo svolgimento di incarichi dirigenziali di II fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con scadenza entro il 31 gennaio 2015;

del personale che aveva maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti pensionistici vigenti anteriormente alla cosiddetta « Riforma Fornero »;

del personale che aveva maturato – ovvero avrebbe maturato entro il 1° febbraio 2015 – i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla cosiddetta « Riforma Fornero » (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011);

per il riassorbimento delle residue eccedenze e, in via sussidiaria, solo dopo il pensionamento dei soggetti che ne avevano già maturato il diritto secondo le regole ordinarie del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo, ancora presente nella apposita graduatoria, che ha maturato – o maturerà entro il 31 gennaio 2015 – i requisiti pensionistici in deroga in deroga all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

In conformità del parere reso dal Ministero che rappresento con nota n. 13772 del 9 ottobre 2014 – l'INPS ha provveduto a revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti nei confronti di due categorie di dipendenti:

soggetti di sesso femminile iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) che avevano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia in base alla normativa vigente anteriormente alla « Riforma Fornero » per aver compiuto – entro il 31 dicembre 2011 – i 60 anni di età: la revoca infatti, si è resa necessaria per evitare che tali soggetti subissero un trattamento discriminatorio rispetto al personale civile di sesso femminile iscritto ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che, invece, matura il medesimo

requisito al compimento – entro il 31 dicembre 2011 – del 61° anno di età;

soggetti di sesso femminile iscritti all'A.G.O., che avevano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 al compimento di 63 anni e 3 mesi di età e al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (pari 20 anni): anche in questo caso la revoca del provvedimento di collocamento a riposo era stata disposta dall'INPS al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alla platea di sesso femminile iscritta ai fondi esclusivi dell'A.G.O. (gestione ex INPDAP), che invece matura il requisito al compimento del 66° anno di età.

Discorso diverso va fatto per quei soggetti di entrambi i sessi che, pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato previsto dalla « Riforma Fornero », non avrebbero comunque raggiunto – entro il 31 gennaio 2015 – un'età anagrafica tale da evitare la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento a tali soggetti, infatti, la necessità evidenziata dall'INPS di revocare i provvedimenti di collocamento a riposo in precedenza disposti, è venuta meno in forza dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità per il 2015, ai sensi del quale: « le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in

materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 ».

Successivamente, l'INPS, in conformità al parere espresso dal Ministero che rappresento – recepito con messaggio del direttore generale *pro tempore* del 20 gennaio 2015 – ha provveduto a revocare i provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro disposti nei confronti delle proprie dipendenti in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ai sensi della disciplina previgente la « Riforma Fornero » e che hanno espresso la volontà di permanere in servizio fino al compimento del limite ordinamentale dei 65 anni di età.

Pertanto, rispetto al quesito formulato dall'interrogante relativo al numero di donne pensionate coattivamente nell'ambito dell'operazione di *spending review* sia iscritte all'INPDAP che all'A.G.O., l'INPS ha precisato che nessuna dipendente ha cessato coattivamente il servizio.

Da ultimo, l'INPS ha precisato che – a conclusione del piano di collocamento a riposo del personale eccedentario – il numero del personale (dirigenti di seconda fascia e dipendenti dell'Area professionale C) cessato dal servizio che aveva manifestato la propria disponibilità al collocamento a riposo in deroga ai requisiti ordinari previsti dalla « Riforma Fornero » ammontava complessivamente a 1.108 unità.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	146
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	154

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	155
5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	157
5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	149
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	159

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
<i>ERRATA CORRIGE</i>	153

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 e abbinate). Il provvedimento in oggetto, che

si compone di cinque capi e di sedici articoli, è volto, in termini generali, a disciplinare le situazioni di conflitto di interesse con riferimento ai titolari di cariche politiche.

Richiama, quindi, il contenuto delle disposizioni principali, a partire dall'articolo 1 che, analogamente al vigente articolo 1 della legge n. 215 del 2004 (« cosiddetta legge Frattini »), prevede che i titolari di cariche politiche nell'esercizio delle loro funzioni operino esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. L'articolo 2 riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, mentre l'articolo 3 prevede che l'autorità competente per l'attuazione della legge sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; per i relativi componenti sono ridefinite la modalità di elezione (articolo 14). La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa) (articolo 15).

Il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall'articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabilmente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.

L'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale. In particolare, nel testo dell'articolo 6, risultante dall'approvazione degli emendamenti, al comma 6 si prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessa-

zione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.

Il successivo comma 7 dell'articolo 6, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dalla suddetta legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.

Fa presente che per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

L'articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. L'articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l'energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l'editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condizionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. Il successivo articolo 9 prevede, quindi, misure per la prevenzione del conflitto di interesse, in particolare il contratto di gestione fiduciaria, durante la quale il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta

persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.

I successivi articoli 10 e 11 riguardano, rispettivamente, il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, e gli obblighi in materia di disciplina delle situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo per le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Osserva, quindi, che l'articolo 12 interviene in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento, prevedendo l'ineleggibilità di soggetti che direttamente o indirettamente abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

L'articolo 13 reca modifiche alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica.

L'articolo 16 reca, infine, l'abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta « legge Frattini ».

Evidenzia che, come si evince dall'illustrazione del contenuto, il provvedimento in oggetto non contiene norme volte ad incidere in qualche misura sulle materie di competenza della Commissione Affari sociali la quale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base dell'assegnazione, in sede consultiva, di una sola delle proposte di legge abbinata. Si tratta della proposta di legge n. 3426, che, tra le altre disposizioni prevedeva, all'articolo 1, l'incompatibilità tra l'esercizio del mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche o uffici per nomina o designazione del Governo, ad eccezione delle cariche e degli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto. Tale disposizione non è poi confluita nel testo unificato in esame.

Per le ragioni evidenziate, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta, sottolineando che, nonostante l'interesse dichiarato, il Governo ha atteso la trasformazione in un'interrogazione a risposta immediata di un atto di sindacato ispettivo presentato quasi un anno fa per fornire gli elementi richiesti.

Segnala, inoltre, che nella risposta viene indicato un tempo medio di sessanta giorni per le risposte mentre invece in molti casi, specialmente nelle regioni meridionali, accade che il decesso dei pazienti oncologici preceda la liquidazione dell'indennità, con grave danno per le famiglie che hanno sostenuto spese ingenti. Si chiede pertanto se, al di là delle inefficienze burocratiche, vi sia un disegno consapevole per contenere gli esborsi. In conclusione, sollecita il Governo a sensibilizzare le regioni per una soluzione del problema posto.

5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per i dati forniti che si riserva di approfondire. Da una prima lettura, osserva che forse non tutti gli interessati sono venuti a conoscenza dei benefici introdotti dal legislatore, sottolineando che, specialmente

per le famiglie con reddito più basso, la cifra corrisposta ha rappresentato senz'altro un valido aiuto.

5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Giulia DI VITA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara, a nome del Movimento 5 Stelle, totalmente insoddisfatta della risposta in quanto non ha fornito i dati richiesti. In particolare, evidenzia la mancata attuazione dell'articolo 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che prevede l'istituzione di un'autorità indipendente di controllo. Invita, quindi, il Governo a studiare metodi più efficaci per prevenire gli abusi sulle persone con disabilità, anche con misure come la videosorveglianza e il *whistle-blowing*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.25.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata ritirata la proposta di legge C. 3581, d'iniziativa dei deputati Brignone ed altri, recante: « Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica », che era stata abbinata nella seduta precedente.

Ricorda, altresì, che nella seduta odierna proseguirà il dibattito. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rinuncia in questa fase ad illustrare la proposta di legge da lei presentata, volendo piuttosto fornire il proprio punto di vista alle luce dibattito svolto fino ad ora.

Ricorda che nella passata legislatura si è deciso, prima di esaminare le proposte sul testamento biologico, di affrontare il tema delle cure palliative sul quale c'era allora un vuoto normativo. Ciò ha portato all'approvazione della legge n. 38 del 2010, che ha inserito le terapie del dolore nei livelli essenziali di assistenza (LEA), contribuendo in tal modo a considerare con meno timore le fasi terminali dell'esistenza. Segnala, quindi, che l'intervento della collega Roccella sembra richiedere un percorso analogo per quanto riguarda il consenso informato, considerato come presupposto della disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Dissentendo fortemente da questa visione, sottolinea che i due aspetti appaiono inscindibili ed osserva che occorre evitare una normativa sul consenso troppo dettagliata.

Nel richiamare i numerosi interventi che hanno giustamente evidenziato l'esigenza di evitare di legiferare a partire dai casi singoli, ribadisce l'opportunità di un diritto mite, che possa applicarsi a situazioni variegata. Auspica un dibattito lontano dall'emotività che ha caratterizzato quello svolto nella passata legislatura, che peraltro portò all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento di una proposta che di fatto vanificava qualunque forma di dichiarazione anticipata di trattamento.

Occorre, a suo avviso, realizzare un bilanciamento tra i valori in gioco, evitando qualunque pretesa di « giuridicizzare » la morte, ciò che fornirebbe un cattivo servizio alla professione medica e alla libertà personale dell'individuo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, prima di cedere la parola alla collega Binetti, ricorda che il dibattito in Commissione potrà proseguire anche dopo che si sarà concluso il ciclo di audizioni che si prevede di svolgere.

Paola BINETTI (AP) rileva che sul complesso delle tematiche in discussione nella passata legislatura sono state presentate distinte proposte di legge sulle cure palliative, sulle dichiarazioni anticipate e sulle unità di accoglienza di persone in stato vegetativo. Il tema del testamento biologico, che investe sia le volontà espresse da un singolo in previsione di eventi futuri che la difficile condizione in cui possono trovarsi le famiglie in presenza di determinate patologie, non può prescindere da un approccio consensuale se non si vuole assumere posizioni ideologiche.

Ricollegandosi all'intervento della collega Miotto, rileva che il consenso informato è parte integrante delle dichiarazioni anticipate e ricorda la complessità del tema, in quanto vi è anche un'indubbia tendenza al mutare delle visioni nelle diverse fasi dell'esistenza.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene utile acquisire il materiale relativo ai lavori parlamentari svolti nelle passate legislature sui provvedimenti citati nel corso della discussione.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ribadisce l'opportunità di procedere secondo le modalità già evidenziate nella precedente seduta, ovvero di avviare un ciclo di audizioni per poi riprendere e concludere la discussione generale e passare, quindi, alle successive fasi dell'*iter*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, concordando con il suggerimento avanzato dalla

deputata Locatelli e con l'opportunità di passare allo svolgimento di audizioni al fine di approfondire le complesse tematiche emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (C. 3540 Governo).

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, altresì, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega

necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il comma 3 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è fissato al 28 febbraio di ogni anno.

Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in oggetto, che consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Gli allegati A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, una e sei direttive. In particolare, l'allegato A indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento non sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto di competenza della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 4, comma 1, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi – secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012, all'uopo adeguata dal comma 2 – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

Il comma 2 prevede che nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei ministri è affiancato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia; il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Fa presente che la legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il comma 3 del presente articolo vi aggiunge principi e criteri specifici. In particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. La lettera b) prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrando la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 4 contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi.

L'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della direttiva 2004/23/CE, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa (articolo 8) ed ha demandato alla Commissione eu-

ropea la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico (articolo 28).

In base alle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo (nuovo articolo 9 della direttiva 2006/86/CE) « dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa », « in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo ». Quest'ultimo è inteso a garantire l'uniformità dei sistemi di identificazione, già adoperati nei singoli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/86/CE, e dovrà essere impiegato per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea a fini di applicazioni sull'uomo (in base al nuovo testo dell'articolo 10 della direttiva 2006/86/CE e fatte salve le eccezioni ivi contemplate). Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione, la sequenza di identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento.

L'articolo 10-bis e l'Allegato VII della direttiva 2006/86/CE, come novellata dalla direttiva (UE) 2015/565 in esame, stabiliscono nel dettaglio il formato del codice.

Il successivo articolo 10-ter - inserito dalle novelle in oggetto - stabilisce (paragrafo 1) le prescrizioni minime che gli istituti dei tessuti, compresi quelli importatori, dovranno osservare, con riferimento all'applicazione del codice unico europeo. Tra di esse, si ricordano: l'assegnazione del codice ai tessuti e cellule prima della distribuzione; l'assegnazione di una sequenza di identificazione della donazione dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione da un fornitore di un Paese terzo; l'applicazione del codice sull'etichetta in modo indelebile e permanente. In base al paragrafo 2 del medesimo articolo 10-ter, le autorità competenti degli Stati membri assicurano: l'individuazione delle strutture operanti, mediante l'assegnazione di un numero unico per ogni istituto dei tessuti (accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza); l'assegna-

zione di numeri unici della donazione; la piena applicazione del codice unico europeo ed il relativo monitoraggio; la convalida e l'aggiornamento dei dati (per il proprio Stato membro) sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE.

Il successivo articolo 10-quater - introdotto dalle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565 - prevede la predisposizione di una piattaforma informatica (« piattaforma di codifica dell'UE »), gestita dalla Commissione europea e disponibile al pubblico prima del 29 ottobre 2016. La piattaforma contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE ed il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE.

Fa presente, infine che l'articolo 10-quinquies - anch'esso inserito dalle novelle in oggetto - reca alcune norme transitorie. Si prevede, in particolare, che i tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 siano esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 594 del 17 febbraio 2016, a pagina 165, seconda colonna, tredicesima riga, le parole: « Busto 3.15 » sono sostituite dalle seguenti « Busto 8.15 ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275
Bressa e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato
delle proposte di legge C. 275 Bressa e
abb., recante « Disposizioni in materia di
conflitti di interessi »;
considerato che nel testo esaminato
non si ravvisano norme volte ad incidere

sulle materie di competenza della Com-
missione Affari sociali,

esprime:

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 2

**5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le
indennità di accompagnamento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole interrogante concernente i tempi di erogazione dell'indennità di accompagnamento con specifico riferimento ai malati oncologici.

Come è noto, l'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 (conv. dalla legge n. 102 del 2009), ha disciplinato il riordino e la semplificazione complessiva del procedimento di concessione delle prestazioni in favore degli invalidi civili e minorati civili.

In questo contesto, il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle Aziende sanitarie locali con un medico dell'Istituto. Ciò al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie della procedura, nella prospettiva di garantire maggiore trasparenza per tutti i cittadini interessati. In ogni caso all'Inps spetta il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge. Inoltre all'Istituto è stata assegnata la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici.

Con specifico riferimento alla sede di Perugia, l'Inps ha reso noto di aver effettuato delle rilevazioni in merito ai tempi di lavorazione delle domande per patologia oncologica.

Dall'analisi svolta, è emerso che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015:

sono state presentate 1212 domande;

il tempo medio intercorrente tra la data presentazione della domanda e quella di trasmissione all'Inps del verbale sanitario provvisorio redatto dalla ASL è di 19 giorni;

in 834 casi (pari all'80,6 per cento del totale) la visita medica presso le ASL è stata effettuata entro i 15 giorni previsti dalla legge;

il tempo medio intercorrente tra la definizione sanitaria e la chiusura della fase concessoria è di 23 giorni (di cui circa 20 per la trasmissione a mezzo raccomandata AR del verbale al cittadino e per la compilazione e la restituzione da parte di quest'ultimo della modulistica necessaria perché l'Istituto possa erogare la prestazione economica).

Per le particolari esigenze dei malati oncologici, l'Inps ha definito una specifica programmazione dei calendari di visita presso le ASL, riservando obbligatoriamente una quota alle visite dei pazienti oncologici. Nel caso in cui si dovesse eccedere la quota riservata, l'Inps, attraverso specifiche indicazioni alle proprie sedi territoriali, garantisce la calendarizzazione in sovrannumero delle domande legate a patologie oncologiche.

Per quanto riguarda, invece, i dati nazionali relativi al volume di pratiche e ai tempi medi di lavorazione delle domande di invalidità, presentate da soggetti affetti da patologia oncologica nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015, rappresento che:

le domande pervenute sono: 208.535;

le ASL hanno trasmesso 188.478 verbali; il tempo medio intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di trasmissione all'Inps del verbale sanitario provvisorio redatto dalle ASL è di 38 giorni;

sono state liquidate dalle sedi Inps 81.922 prestazioni economiche, compresa l'indennità di accompagnamento, previste dalla legge n. 80 del 2006, con un tempo medio di liquidazione intercorrente tra la definizione sanitaria e la chiusura della fase concessoria pari a 60 giorni.

Si precisa che il termine di 120 giorni di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare costituisce il tempo-soglia definito dall'Inps, con Circolare n. 131 del 2009 e il suo rispetto rappresenta un obiettivo fortemente sentito e perseguito dall'Istituto, tenuto conto che i tempi di lavorazione comprendono, come noto, una prevalente fase sanitaria di competenza delle ASL.

Quanto infine ai costi legati al contenzioso, l'Inps ha fatto presente che le spese legali ammontano in media a circa 1.000 euro per singola causa, a cui vanno aggiunti altri 250-300 euro per la consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del 2015 si sono conclusi 131.622 accertamenti tecnici preventivi (10.475 previdenziali e 121.147 assistenziali). Le istanze definite a favore dell'Istituto sono state 66.140 (circa il 60 per cento).

Segnalo che la questione sollevata è all'attenzione che il Governo in quanto, già da tempo il Ministero che rappresento ha promosso la costituzione di diversi tavoli tecnici cui hanno partecipato regioni, Mi-

nistero della Salute e l'Inps al fine di affrontare i ritardi delle fasi del procedimento, spesso riconducibili a diverse modalità di dialogo fra i sistemi informativi regionali e dell'Inps, nonché, in molti casi, all'utilizzo di documentazione cartacea da parte delle ASL e di significativi numeri di arretrato.

Voglio inoltre ricordare che, nell'ambito dei lavori previsti dall'Agenda della semplificazione 2015-2017 è prevista la riduzione dei tempi dei procedimenti per il riconoscimento dell'invalidità/disabilità che coinvolgono sia l'Inps sia le aziende sanitarie con obiettivi di miglioramento da realizzare nell'arco di tre anni. Nel corso di tali lavori, si è proceduto ad una scomposizione in fasi dell'intero procedimento così da individuare gli aspetti più problematici sui quali intervenire al fine di ridurre i tempi.

Segnalo che in un quadro di progressivo miglioramento della tempistica, saranno resi disponibili sui siti *internet* istituzionali delle ASL indicatori e tempi dei procedimenti.

Ora, fermo restando che in qualità di autorità vigilante il Ministero che rappresento ha agito e agirà nei confronti dell'Inps per migliorare le *performances* del sistema informativo, devo sottolineare che molte delle difficoltà operative lamentate discendono anche dalla struttura dei sistemi informativi delle ASL e delle autonomie locali, sui cui assetti organizzativi il Governo non può esercitare alcun potere di intervento, bensì una mera *moral suasion*, nell'ottica della leale collaborazione istituzionale.

ALLEGATO 3

5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Lenzi ed altri concernente il ossia l'assegno di sostegno alla natalità, cosiddetto *bonus bebè*, introdotto con la legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015).

In particolare, la predetta legge riconosce per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, non

superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

Il *bonus bebè* è corrisposto, a domanda, dall'INPS che provvede anche al monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'assegno.

Ciò posto, con riferimento al quesito formulato con il presente atto parlamentare, metto a disposizione degli onorevoli interroganti e dell'intera Commissione le tabelle contenenti i dati relativi alla ripartizione su base geografica delle domande accolte per ogni singola regione, distinte per limite di indicatore ISEE (inferiore ai 7.000 euro e superiore ai 7.000 euro fino al limite di 25.000 euro).

Al riguardo, mi limito ad evidenziare che il numero complessivo delle domande presentate e accolte ad oggi è pari a 216.344, di queste 108.477 sono relative al limite ISEE fino a 7000 euro, laddove le restanti 107.867 domande sono relative al limite ISEE compreso tra 7000 e 25.000 euro.

DOMANDE ACCOLTE				DOMANDE RESPINTE
REGIONE	ISEE < 7000	ISEE >7000	TOTALE	
ABRUZZO	2.498	2.054	4.552	260
BASILICATA	1.272	1.110	2.382	93
CALABRIA	3.729	6.533	10.262	342
CAMPANIA	10.293	19.081	29.374	889
EMILIA ROMAGNA	8.026	5.983	14.009	994
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.819	1.224	4.043	282
LAZIO	10.170	8.774	18.944	1.290
LIGURIA	1.799	1.648	3.447	292
LOMBARDIA	16.489	11.065	27.554	2.694
MARCHE	3.143	1.930	5.073	352
MOLISE	556	498	1.054	73
PIEMONTE	6.797	5.529	12.326	961
PUGLIA	8.387	9.209	17.596	609
SARDEGNA	3.266	2.858	6.124	332
SICILIA	8.836	18.183	27.019	778
TOSCANA	7.054	4.129	11.183	925
TRENTINO ALTO ADIGE	2.785	1.293	4.078	361
UMBRIA	1.572	1.099	2.671	201
VAL DAOSTA	274	148	422	31
VENETO	8.712	5.519	14.231	1.180
TOTALE	108.477	107.867	216.344	12.939

ALLEGATO 4

5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Di Vita e altri concernente l'integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita familiare e sociale, si rappresenta quanto segue.

Nel rilevare preliminarmente che gli aspetti relativi al controllo dei riprovevoli casi di maltrattamento denunciati nell'atto parlamentare rientrano nella specifica competenza delle regioni, voglio ricordare che la legge n. 18 del 2009 che ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ha contestualmente istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Tale organismo ha lo scopo di contribuire all'accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione di disabilità. Nell'ambito dei propri compiti, l'Osservatorio ha, fra l'altro, provveduto ad elaborare il primo *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, approvato nell'ottobre 2013, ed è al momento impegnato nella elaborazione del secondo programma d'azione, che sarà presentato in occasione della prossima Conferenza Nazionale in materia di disabilità nel mese di settembre.

Nel precisare che il citato programma d'azione investe i principali aspetti legati al tema della disabilità (scuola, lavoro, salute, vita indipendente, eccetera), faccio presente che il Ministero che rappresento ha dato assoluta priorità al tema della valorizzazione di un progetto individuale a

favore della persone con disabilità, nel quadro della promozione della propria vita indipendente.

Ricordo, infatti, che nei decreti di riparto del Fondo per le non autosufficienze per gli anni 2014 e 2015, è stata riservata una quota pari a 10 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui sono state finanziate azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del citato Programma.

Il Ministero che rappresento, infatti, nel quadro delle proprie competenze – tese all'attuazione delle linee di intervento contenute nel programma in parola – ha dato avvio, sin dal 2013, ad una sperimentazione *ad hoc* sul tema vita indipendente, pubblicando delle Linee Guida per la presentazione di proposte di adesione, da parte delle Regioni, alla sperimentazione del modello di intervento che promuova una vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità.

L'obiettivo principale del *Programma d'Azione* è costituito dalla definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU, mediante l'individuazione dei criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e per la redazione dei progetti individualizzati.

In particolare, a dimostrazione del valore e del ruolo indispensabile che riveste la persona con disabilità, è stata data particolare attenzione, anche per il 2015, ad una progettazione personalizzata che coinvolga direttamente la persona con disabilità e ove opportuno, la sua famiglia.

I progetti proposti dalle Regioni, infatti, mirano a valorizzare la motivazione della persona a partecipare a percorsi di vita indipendente, tenendo conto della sfera delle disabilità intellettive e relazionali. In tale contesto, rivestono un ruolo importante i Centri o Agenzie per la Vita Indipendente e/o figure di consulenti alla pari (o *peer counseling*), in sinergia con l'attività condotta dalle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

Sottolineo, inoltre, che tali progetti, che si collocano nel quadro del più generale processo di « deistituzionalizzazione », prevedono lo sviluppo di progetti di « abitare in autonomia » che coinvolgono piccoli gruppi di persone, incoraggiando sperimentazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (durante noi-dopo di noi) da accogliere in strutture di *cohousing* sociale o gruppi appartamento, naturalmente evitando ogni possibile ricaduta in termini di potenziale segregazione ove tali esperienze

non siano pienamente integrate nel tessuto abitativo e sociale della comunità di riferimento.

Segnalo, inoltre, che nella legge di stabilità per il 2016 sono stati stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave.

Da ultimo, con riferimento a quanto evidenziato dagli onorevoli interroganti in ordine al disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, preciso che il provvedimento (AS 1870) – attualmente all'esame del Senato – prevede all'articolo 7 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eserciti le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15). Parere alla XIV Commissione (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	161
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. Relazione alla XIV Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	163

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 18 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

Parere alla XIV Commissione.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), relatore, nell'illustrare il contenuto degli atti dell'Unione Europea in esame, alla cui lettura rinvia, manifesta preliminarmente apprezzamento per i tempi di lavoro che, contrariamente agli anni passati, vedono l'inoltro in Parlamento nei giusti tempi.

Rappresenta quindi l'insieme dei temi interessanti le competenze della Commissione con particolare riferimento all'inserimento nel programma del tema dell'agricoltura e del rapporto con l'ambiente e con il territorio con particolare riferimento al tema dell'efficienza energetica; del tema della produzione di prodotti di qualità italiani; della individuazione di priorità in tema di agricoltura e di pesca; del tema zootecnico; del tema della tutela della salute e della sicurezza alimentare nonché del tema del TTIP. Ritene si tratti di temi su cui la Commissione dovrà misurarsi in modo approfondito per la predisposizione del parere.

Si riserva infine di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

Relazione alla XIV Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2015 consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati.

Osserva quindi che l'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, all'articolo 12, il disegno di legge reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114, articolo 1 e allegato B). Gli allegati A e B, poi, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, rinviando alla nota per gli approfondimenti, è l'articolo 3, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.

Ancora di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, relativamente alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene la derrata alimentare.

Propone infine di rinviare la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti alla seduta di martedì prossimo.

Mino TARICCO (PD) chiede se negli emendamenti, oltre a intervenire sulle deleghe di recepimento, si possa intervenire anche su altre deleghe.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa (*Svolgimento e conclusione*). 164

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*). 165

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 181

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 166

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del Relatore*) 182

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 184

DL 210/2015: Proroga termini. S. 2237 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 168

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 186

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 172

ALLEGATO 5 (*Parere approvato*) 187

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera) (*Esame e rinvio*). ... 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

(Svolgimento e conclusione).

Albert LANIÈCE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Florian KRONBICHLER (SI-SEL), Francesco RIBAUDO (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Gianclaudio Bressa per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 Coscia e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera, sul nuovo testo delle proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1, al comma 1, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il Fondo ha il compito di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Al Fondo affluiscono, annualmente, le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Fondo affluisce anche una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione di talune previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

L'articolo 2, al comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il sostegno agli

investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.

L'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa ai contributi in favore delle imprese editrici.

L'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.

L'articolo 5 reca le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Affari costituzionali della Camera, sul testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di conflitti di interessi », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato si articola in cinque capi relativi, rispettivamente, a: disposizioni di carattere generale, conflitto di interessi, cause di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004 (cd. « legge Frattini »), che viene contestualmente abrogata.

In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali ed alla funzione parlamentare. Le regioni sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge. Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo detta nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.

La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il numero dei componenti dell'Autorità è aumentato da tre a cinque e sono ridefinite la modalità di elezione. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni

adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa).

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma gli obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, nel rispetto di un *timing* più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise.

È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui segue un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e, a seguito di comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, gli atti compiuti sono nulli.

Il testo prescrive l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, che si esprime anche su richiesta dell'interessato qualora dubiti della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescrive una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto; gli atti adottati in violazione del dovere di astensione sono revocabili o annullabili dal Consiglio dei ministri.

È poi disciplinato il conflitto di interessi patrimoniale. Qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare

le regole di mercato relative alla libera concorrenza, l'Autorità sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto (contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti).

Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge. Inoltre disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

In tema di ineleggibilità dei membri del Parlamento sono apportate modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, nonché modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165,

che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.

Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), richiede precisazioni in ordine al fatto che l'osservazione sull'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci e ai componenti delle giunte comunali risulta limitata ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, precisa che tale scelta si basa sulla considerazione che i comuni di dimensioni medie e grandi, in ragione delle competenze e delle risorse di cui dispongono, presentano situazioni di *governance* idonee a generare situazioni di commistioni di interessi paragonabili a quelli delle Regioni.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) propone di estendere l'osservazione ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, nonché agli organi dei comuni capoluogo di area vasta;

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, accoglie la proposta di riformulazione.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) dichiara il proprio voto di astensione, ritenendo il provvedimento suscettibile di miglioramenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della seduta (*vedi allegato 3*).

DL 210/2015: Proroga termini.

S. 2237 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2237 (A.C. 3513), di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, già approvato dalla Camera, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame alla Camera.

Il provvedimento, secondo il contenuto tipico dei decreti-legge cd. « milleproroghe », interviene a prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, incidenti su ambiti materiali diversi.

La Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, ha apportato al testo del decreto-legge modificazioni, tra le quali se ne evidenziano alcune significative in relazione all'ambito di competenza della Commissione.

L'articolo 1 reca « Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni », con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere disponibili, anche per il 2016, risorse per le assunzioni, riferite ad anni precedenti, che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

Richiama, tra le disposizioni di cui all'articolo 1, quella volta a prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 9 – il quale dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i

contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) – è stato soppresso il riconoscimento della proroga alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; dopo il comma 9, sono stati inseriti: il comma 9-*bis*, che prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014); il comma 9-*ter*, in materia di elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali, articolato in due lettere: la lettera *a*) modifica il termine per le prime elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla entrata in vigore della legge « Delrio » (legge n. 56/2014), posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, la lettera *b*) prevede l'applicazione, anche in caso di elezioni successive al 2014, della disposizione in base alla quale, alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia; il comma 9-*quater*, il quale prevede che la facoltà per le province di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nonché nel rispetto dei vincoli finanziari, operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; il comma 10-*quater*, il quale – al fine di consentire la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, autorizza la regione Umbria e i comuni interessati a stipulare, per il triennio 2016-2018, con risorse proprie, contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 2 reca « Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa », prevedendo, tra l'altro, una fase preliminare di sperimentazione del nuovo processo amministrativo telematico.

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati inseriti: l'articolo 2-*bis*, recante « Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria »; l'articolo 2-*ter*, recante « Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace », il quale prevede la proroga, dal 28 febbraio 2016 al 31 maggio 2018, del termine entro cui il Ministro della giustizia – adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali – approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace, valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti locali per il mantenimento degli uffici stessi nel loro territorio; l'articolo 2-*quater*, recante « Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

L'articolo 3 reca « Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico ». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 2, in materia di sistema elettrico delle Isole maggiori (Sicilia e Sardegna), sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico; dopo il comma 2, sono stati inseriti: il comma 2-*bis*, il quale prevede ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; il comma 2-*ter*, il quale prevede che, decorsi i termini per l'avvio della procedura di gara senza che la stazione appaltante individuata dai comuni quale responsabile nell'ambito territoriale ottimale vi abbia provveduto, la Regione (competente sull'ambito) assegni ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente

abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*; il comma 2-*quater*, il quale proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili; il comma 2-*quinqüies*, il quale modifica una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 3-*bis*, con il quale viene prorogata per un triennio l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che fu istituita sperimentalmente dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5/2012 a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.

L'articolo 4, recante « Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa », prevede, tra l'altro, la proroga, per l'anno 2016, dell'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala: l'inserimento del comma 1-*bis*, il quale consente agli enti locali, anche per l'anno 2016, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui in essere nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione; la modifica apportata al comma 4, il quale proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Con la modifica introdotta in prima lettura, i comuni istituiti per fusione entro il 1° gennaio 2016 sono esonerati, per l'anno 2016, dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità per il 2016; l'inserimento del comma 6-*bis*, il quale conferma, per il 2016, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario, e stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2016, secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015.

Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 4-*bis*, recante « Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto », il quale estende sino al 2017 la vigenza della disciplina in materia di concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Sono stati, inoltre, inseriti gli articoli 4-*ter*, recante « Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale », e 4-*quater*, recante « Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico ».

L'articolo 5 reca « Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo ». Richiama, tra le disposizioni di cui all'articolo 5, il differimento al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni. Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato inserito il comma 1-*bis*, il quale rinvia al 1° gennaio 2017 (in precedenza 1° gennaio 2016) la data in cui il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite dovranno confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Durante l'esame alla Camera, è stato, inoltre, inserito l'articolo 5-*bis*, recante « Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero" », con sede ad Ancona, prorogandone il finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L'articolo 6 reca « Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute ». Tra le disposizioni inserite nell'esame alla Camera, rammenta il comma 4-*bis*, il quale proroga al 2016 – ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale – l'applicazione, per tutte le regioni, dei valori di costo rilevati, per il 2015, nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto. Tali regioni sono state individuate come regioni di riferimento per il 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; l'individuazione delle medesime tre regioni come quelle di riferimento viene operata per il 2016 *ex lege*.

L'articolo 7 reca « Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti ». Nel corso dell'esame in prima lettura: è stato inserito il comma 1-*bis*, il quale detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno (in sostanza soltanto la regione Lazio). In base a quanto disposto dal comma in questione, dette risorse sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalla regione Lazio per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale; è stato modificato il comma 11, il quale differisce il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate a stipulare mutui trentennali; è stato inserito il comma 11-*quater*, il quale differisce al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1, comma 866, della legge di stabilità per il 2016, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato all'acquisto, alla riqualificazione elet-

trica e al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

L'articolo 8 reca « Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

L'articolo 9 reca « Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

L'articolo 10 reca « Proroga di termini in materia economica e finanziaria ». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera, segnala le seguenti: il comma 1-*bis* proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale; il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. Durante l'esame presso la Camera, la norma è stata modificata per escludere da tali limiti – per il 2016 – gli enti locali; il comma 6-*bis* riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinato dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016.

L'articolo 11 reca « Proroga di termini relativi a interventi emergenziali ». Nel corso dell'esame in prima lettura, sono state, tra l'altro, introdotte disposizioni volte a: prorogare di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto (comma 2-*bis*); prorogare

fino al 31 dicembre 2016 – ovvero di un anno – gli effetti delle disposizioni di protezione civile volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento (comma 3-bis); garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 (comma 3-ter); consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi (comma 3-quinquies).

La Camera ha, infine, inserito l'articolo 11-bis, il quale proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione, da parte del Commissario straordinario del Governo, del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio; gli articoli 12-bis (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro), 12-ter (Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 12-quater (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei deputati il parere sul disegno di legge C. 3540, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2015.

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge in esame consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.

L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.

Passando all'esame dell'articolato, illustra le disposizioni di interesse per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla coper-

tura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi è previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera, per i profili di competenza, sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2039 e abbinate recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato».

L'articolo 1, al comma 1, specifica che la legge è volta a dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di:

tutelare l'attività agricola;

proteggere il paesaggio e l'ambiente;

contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il comma 2 prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono:

principi fondamentali della materia del governo del territorio;

norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A tal fine viene precisato che il consumo di suolo è consentito solo ove non esistono alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Tale divieto comporta l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che:

deve essere effettuata – per le opere pubbliche e di pubblica utilità non strategiche soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – nell'ambito delle medesime procedure di

valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità (c.d. *screening*);

deve risultare – per le opere pubbliche non soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

Il comma 3 prevede che le regioni orientino i comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni circa l'effettiva necessità di consumo di suolo ineditato.

Il comma 4 dispone che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.

Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

L'articolo 2, comma 1, elenca le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge, concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Le predette definizioni intervengono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica disciplinata dettagliatamente dalle varie leggi regionali in cui sono, altresì, contenuti i riferimenti a talune definizioni (si veda, ad esempio, l'articolo 4 della legge regionale della Toscana n. 65 del 2014, che individua il perimetro del territorio urbanizzato, e le definizioni di « superficie agricola » e di « superficie urbanizzata e urbanizzabile » di cui all'articolo 2 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014). Nella definizione di « superficie agricola, naturale e seminaturale » si fa riferimento alle superfici non impermeabilizzate, in considerazione degli Orientamenti espressi dalla Commissione

europea in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo. Tali superfici potrebbero risultare comprese nelle aree edificabili.

Il comma 2 aggiunge la definizione di suolo all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente), contenente le definizioni della Parte terza per le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

L'articolo 3 disciplina le fasi procedurali per addivenire, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto, a livello regionale dei quantitativi medesimi.

Il comma 1 prevede l'emanazione del decreto di riduzione progressiva vincolante di consumo di suolo a livello nazionale, che deve essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il decreto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni (comma 4).

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – CREA), con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale.

Il comma 3 prevede, al di fuori dei casi delle infrastrutture strategiche e degli in-

sediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza unificata, rendono disponibili i dati acquisiti (secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE », e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 95 del 2012, che regola la catalogazione dei dati geografici, territoriali ed ambientali da parte dell'ISPRA). L'eventuale mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine previsto, non ostacola l'avanzamento della procedura. Viene infatti stabilito che, decorso il succitato termine, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato (v. *infra*).

Ai sensi del comma 5, la riduzione quantificata dal citato decreto ministeriale viene ripartita tra le regioni con deliberazione della Conferenza Unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto di riduzione del consumo di suolo. La stessa è chiamata, altresì, a stabilire i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.

Ai sensi del comma 6, se la Conferenza non provvede entro il termine citato, è prevista l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti Ispra e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria).

Il comma 8 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di disposizioni per dare attuazione al riparto dei quantitativi di riduzione deliberati dalla Conferenza unificata e determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Tali disposizioni dovranno essere emanate entro 180 giorni dall'adozione

della delibera di riparto adottata dalla Conferenza unificata ed essere revisionate con cadenza quinquennale. In caso di inerzia da parte delle regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA e CREA, ed acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il potere sostitutivo è esercitato previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti interessati. Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti.

Un ulteriore adempimento riguarda la definizione di criteri per l'attuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo; in tal caso è prevista l'adozione di una direttiva da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 7).

Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi.

Il comma 1, nello specifico, prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettino, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio.

Sempre al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, il comma 3 prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un « censimento comunale degli edifici

sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.

Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, il comma 4 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto a dettare disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni « inadempienti » fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali. Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., il comma 4 prevede che esso venga adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 5 prevede che i comuni procedano, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali suddette (o, in mancanza, del D.P.C.M. di cui sopra), all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti. Si osserva che il comma 1 non utilizza la parola « aree », ma prevede « l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio ».

Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, il comma 6 dispone che la regione:

diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a 90 giorni;

decorso infruttuosamente anche tale termine, procede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni.

Lo stesso comma 6 prevede che, decorso il secondo dei termini indicati, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi,

sia di attività produttive) comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo taluni principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da a) a c) del comma 1.

Il comma 2 prevede l'adozione dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione (termine prorogabile di tre mesi).

Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di fissare un termine (31 marzo di ogni anno) entro il quale i comuni:

deliberano, per gli interventi su edifici esistenti, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni;

adeguano i propri regolamenti al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato T.U.

Il comma 4 esclude dalla applicazione della disciplina di cui al presente articolo: i centri storici, le aree urbane ad essi equiparate, nonché le aree e gli immobili considerati beni culturali e di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

L'articolo 6 disciplina la figura del compendio agricolo neorurale. Viene, a tal fine, previsto che le regioni ed i comuni,

nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali gli insediamenti rurali locali (comma 1). È richiesto, comunque, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale nella categoria dei beni culturali, e dalle norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.

Presupposti per l'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono:

il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, salvi i casi di cui al comma 3, insieme al recupero ed alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale;

la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale;

la presenza di adeguata accessibilità.

Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati.

Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione, anche con la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.

Secondo il comma 4, i nuovi fabbricati sono da realizzarsi in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato; a tal fine l'ente territoriale dovrà stabilire i requisiti tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente.

Il comma 3 precisa comunque che:

la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale;

gli interventi edilizi non devono comportare maggior consumo di suolo all'in-

terno del compendio (il momento al quale ancorare il limite è fissato alla data di entrata in vigore della legge in esame);

le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, valutata a seconda delle tipologie da recuperare, delle peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni;

tale percentuale non può comunque superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che, se del caso, concorrono a formare il compendio.

Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le destinazioni d'uso elencate (attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali; artigianato artistico).

Sono, invece, escluse, ai sensi del comma 6, le destinazioni d'uso:

residenziale, salvo il caso in cui sia già esistente alla data di approvazione della legge (si osserva, al riguardo, che sarebbe preferibile prevedere come termine quello dell'entrata in vigore della legge), o sia previsto un alloggio per il custode o di un'unità abitativa nell'ambito del recupero degli edifici;

produttiva di tipo industriale o artigianale.

Il comma 7 prevede che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni. Il vincolo deve essere registrato nei registri immobiliari e catastali. Nell'arco temporale di venti anni, la proprietà può essere ceduta solo integralmente. In caso di successione è considerato un bene indivisibile

sino allo scadere del ventesimo anno dalla trascrizione.

Il comma 8, infine, richiede che il progetto di compendio agricolo neorurale preveda interventi di mitigazione e compensazione preventivi.

L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione:

essere destinate ad uso diverso da quello agricolo (sono esenti da tale limite i compendi agricoli che abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, una destinazione aggiuntiva rispetto a quella agricola, nell'ambito di quelle elencate dal comma 5);

essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica (l'articolo aggiunge, senza che, peraltro, sia chiaro il significato, «nonché di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola» essendo una categoria più specifica comunque compresa nella categoria più ampia richiamata all'inizio), ad eccezione delle opere pubbliche.

L'Autorità competente all'erogazione degli aiuti (nel caso della PAC, l'Agea, e, nel caso della politica di sviluppo rurale, le regioni) pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, ripartiti per comune, che hanno ricevuto i finanziamenti; in tal modo il Comune potrà annotare il vincolo in esame nel certificato di destinazione urbanistica. In tutti gli atti di modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola deve essere fatta menzione del vincolo in esame, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali (comma 2). Il comune, in caso di violazione, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. È prevista, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV

della Parte I del Testo unico di cui al D.P.R. n. 380/200: si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, al Titolo IV, il Capo I, detta disposizioni sulla «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità».

L'articolo 8 attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati (comma 1):

agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore;

agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

Il comma 2 attribuisce lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità

da rispettare in ordine alla pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza.

Il registro è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 10, comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge (e segnatamente dal comma 3 di tale articolo) e dal testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;

a interventi di riuso e di rigenerazione;

ad interventi di demolizione di costruzioni abusive;

all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Il comma 2 abroga, pertanto, il comma 8 dell'articolo 2 della L. 244/2007, secondo il quale, per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (T.U. edilizia), possono essere utilizzati per una

quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni. La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per:

i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici;

le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Si tratta delle venticinque opere, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. « legge obiettivo ») elencate nell'Allegato al DEF 2015 trasmesso nel mese di aprile 2015 al Parlamento e aggiornato con il documento presentato nel Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015.

La norma fa comunque salvi:

i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedito;

gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

Si tratta degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione delle convenzioni tra comuni e soggetti privati volte a disciplinare la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, nonché gli adempimenti e gli obblighi connessi con gli oneri di urbanizzazione.

Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.

Il comma 2, infine, specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3317 Coscia e 3345 Pannarale recante «Istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», come risultante dagli emenda-

menti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.), e «ordinamento della comunicazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275
Bressa e abb.).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dandone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

premessi che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti della giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (articolo 13);

considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;

rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando

i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge;

rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

considerato che:

l'articolo 7, comma 9, prevede che nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge n. 400 del 1988;

tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nei termini di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera p), nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;

ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni,

risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-*bis*, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,

risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;

rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce ai titolari delle cariche di governo senza specificare « nazionali », prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani ed ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: « titolari delle cariche di Governo » la parola: « nazionali ».

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275
Bressa e abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 275, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dandone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato, recante «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

premessi che il testo unificato in esame reca una nuova disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo nazionali e regionali (Presidenti delle regioni e delle province autonome e componenti delle giunte regionali e delle province autonome) ed interviene in materia di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, introducendo con riferimento a questi ultimi, una nuova disposizione di principio nella legge n. 165 del 2004 (articolo 13);

considerato che appare opportuno estendere la disciplina del conflitto di interessi anche ai titolari di cariche di governo degli enti locali, al fine di garantire l'assoluta trasparenza del loro operato;

rilevato, in particolare, che l'articolo 11 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di

vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge statale;

rilevato altresì che le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione;

considerato che:

l'articolo 7, comma 9, prevede che, nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *p*), della legge n. 400 del 1988;

tale disposizione non appare peraltro applicabile in via diretta alle Regioni, in caso di mancato adeguamento ai principi della legge nel termine di sei mesi, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2, comma 3, lettera *p*), proprio nella parte in cui prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni e delle Province autonome;

ugualmente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite delle Regioni,

risulta l'applicazione in via diretta dell'articolo 7, comma 6-*bis*, che dispone che, in caso di astensione del titolare della carica di Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), della legge 23 agosto 1988, n. 400,

risulta pertanto necessario specificare che, in caso di applicazione di diretta della legge alle Regioni, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale;

rilevato infine che, a differenza delle altre disposizioni della legge, l'articolo 6, comma 6, in materia di divieto di svolgimento di attività imprenditoriale e di assunzione di incarichi presso imprese dopo la cessazione della carica di governo, si riferisce ai titolari delle cariche di governo senza specificare « nazionali », prestandosi ad essere interpretato nel senso di una diretta applicazione anche alle Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 11, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 6-*bis* e 9, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani, ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, in ogni caso, ai comuni capoluogo di area vasta;

b) all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole: « titolari delle cariche di Governo » la parola: « nazionali ».

ALLEGATO 4

**DL 210/2015: Proroga termini (S. 2237 Governo,
approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2237, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 gennaio 2016;

rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che interven-

gono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti « mille proroghe », su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, ovvero di introdurre regimi transitori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3540, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »;

rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega ri-

guardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.25 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	189
Comunicazioni della Presidente	189

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Introduce quindi l'audizione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, propedeutica alla missione che a breve la Commissione effettuerà a Lecce per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata nel distretto giudiziario di Lecce, comprendente anche Brindisi e Taranto.

Michele EMILIANO, *Presidente della Regione Puglia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Rosy BINDI, *presidente*, il deputato Francesco D'UVA (M5S) e il senatore Salvatore TOMASELLI (PD), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia Michele EMILIANO, *Presidente della Regione Puglia*, e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 28 gennaio e del 10 febbraio 2016 ha convenuto sull'opportunità di designare quali consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito gli esperti: Stefano D'Alfonso, Isabella Giannola, Maurizio Grigo, Antonio La Spina, Alberto Marchese, Pierluigi Pisselli, Tommaso Rafaraci, Andrea Scuderi e Filippo Torrigiani.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	190
--	-----

Giovedì 18 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	191
Variazione nella composizione della Commissione	191
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione dell'avvocato Andrea Caristi e del professor Ferdinando Ofria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 10 febbraio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo il deputato Oreste Pastorelli in sostituzione del deputato Mario Borghese, dimissionario.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione dell'avvocato Andrea Caristi e del professor Ferdinando Ofria.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Il professor Ferdinando OFRIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

L'avvocato Andrea CARISTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Davide BARUFFI (PD).

L'avvocato Andrea CARISTI, e il professor Ferdinando OFRIA rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare l'avvocato Caristi e il professor Ofria, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del rappresentante dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle Forze armate e di Polizia, Raffaele Tartaglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194

AUDIZIONI

Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del rappresentante dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle Forze armate e di Polizia, Raffaele Tartaglia.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raffaele TARTAGLIA, *Rappresentante dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle Forze armate e di Polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Gianluca RIZZO (M5S), Paolo COVA (PD), Roberto SIMONETTI (LNA), Giulia GRILLO (M5S), Luigi LACQUANITI (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Raffaele TARTAGLIA, *rappresentante dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle Forze armate e di Polizia*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV Camera e 13^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, sulle politiche a livello europeo in materia ambientale, con particolare riferimento alle misure del cosiddetto « pacchetto sull'economia circolare » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (<i>Esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 ed abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	25
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	40

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	34
Sull'ordine dei lavori	38

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>) .	43
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Federazione Unitaria Stampa Italiana all'Estero (FUSIE), sulla promozione e la tutela dell'informazione italiana all'estero	45

V Bilancio, tesoro e programmazione

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali. C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	48
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	49
Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio. Atto n. 257 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	56
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	57

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	59
Sull'ordine dei lavori	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sull'ordine dei lavori	62
5-07816 Capezzone: Misure per scongiurare l'incremento della TARI a causa dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni	62
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	75
5-07817 Ruocco: Iniziative per assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa il grado di rischiosità degli strumenti finanziari collocati presso il pubblico	63
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-07818 Paglia: Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in merito all'emissione di obbligazioni da parte della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio	63
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	82
5-07819 Pelillo: Problematiche relative al calcolo del volume del carburante ai fini dell'applicazione della relativa accisa	63
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	84
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	64
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	87
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	74
AVVERTENZA	74

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02674 Catalano: Sullo sviluppo dell'utilizzo della licenza <i>creative commons</i> in ambito educativo, artistico e letterario	89
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	95
5-07033 Chimienti: Sull'erogazione degli stipendi ai docenti che effettuano supplenze.	
5-07110 Pannarale: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che svolgono supplenze.	
5-07112 Malpezzi: Sul pagamento degli stipendi ai docenti che hanno svolto supplenze ...	89
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	97
5-07749 Bechis: Sui lavori edilizi a Villa Strohl-Fern a Roma	89
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	99

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	90
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)	92
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	101

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Testo unificato C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	93
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti 2.300, 2.301, 2.302, 3.300, 5.300 e 5.301 del Relatore e subemendamenti presentati all'emendamento 2.301 del Relatore</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
ERRATA CORRIGE	94

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)	104
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat »	105
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione ..	105
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015	105
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	107

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato. C. 2735 Fabbri (<i>Esame e rinvio</i>)	107
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	124
INTERROGAZIONI:	
5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto « Interconnessione TAP »	117
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli	118
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	127

5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries	118
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	129
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 ». C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	123
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	131
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Nuovo testo unificato C. 275 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	141
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 65 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
INTERROGAZIONI:	
5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari	139
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	142
5-07620 Gnechchi: Pensionamenti d'ufficio disposti dall'INPS	140
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	146
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	154
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento	149
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	155
5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015	149
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	157
5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	149
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	159
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
ERRATA CORRIGE	153

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15). Parere alla XIV Commissione (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	161

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. Relazione alla XIV Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	164

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e abb. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	181
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	184
DL 210/2015: Proroga termini. S. 2237 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 5 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	186
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	187

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>). ...	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	189
Comunicazioni della Presidente	189
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
Sulla pubblicità dei lavori	191
Variatione nella composizione della Commissione	191
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale.	
Audizione dell'avvocato Andrea Caristi e del professor Ferdinando Ofria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione del rappresentante dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle Forze armate e di Polizia, Raffaele Tartaglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,00



17SMC0006080